

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	36
GIUSTIZIA (II)	»	38
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	40
DIFESA (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	61
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	65
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	66
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	68

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	84
AFFARI SOCIALI (XII)	»	87
AGRICOLTURA (XIII)	»	88
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	105
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	126
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	130
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	131

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
ELEZIONE DI UN SEGRETARIO	3
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento penale (n. 953/2012 RGNR – n. 11742/2012 RG GIP) nei confronti del deputato Umberto Bossi) (doc. IV-ter, n. 10) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

*Mercoledì 2 aprile 2014. – Presidenza
del vicepresidente Danilo LEVA.*

La seduta comincia alle 13.30.

Danilo LEVA (PD), *vicepresidente*, indice la votazione per schede per l'elezione di un segretario.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 14

Ha riportato voti:

Matteo Bragantini 12

Schede bianche 2

Proclama eletto segretario il deputato Matteo Bragantini, con il quale si congratula.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bragantini, Carinelli, Chiarelli, Ermini, Giulietti, Grillo, Impegno, Leone, Leva, Rabino, Rossomando, Vazio, Verini e Zoggia.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento penale (n. 953/2012 RGNR – n. 11742/2012 RG GIP) nei confronti del deputato Umberto Bossi) (doc. IV-ter, n. 10).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 26 marzo 2014.

Danilo LEVA (PD), *presidente*, ricorda che nella precedente seduta l'onorevole Leone aveva svolto la relazione introduttiva, riservandosi di formulare la sua proposta in esito al dibattito.

Leonardo IMPEGNO (PD), nel manifestare l'apprezzamento per la relazione dell'onorevole Leone, ritiene che i contorni della vicenda in esame siano chiari e delineati.

Osserva che nel corso dell'udienza preliminare la difesa dell'onorevole Bossi avanzava, tra l'altro, richiesta di emissione di sentenza di non luogo a procedere ritenendo applicabile la scriminante di cui all'articolo 68 della Costituzione dal momento che i capi di imputazione sarebbero stati decontestualizzati trascurando il fatto che l'onorevole Bossi stava tenendo un comizio avente ad oggetto la situazione politica nel dicembre 2011, nel quale aveva richiamato argomenti abitualmente utilizzati dalla Lega Nord.

A tale proposito, ritiene che il tema della contestualità non possa essere evocato nel caso specifico e che debba essere dimostrato il rapporto tra gli argomenti utilizzati dalla Lega Nord e le dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi, così come il nesso funzionale tra le predette dichiarazioni e l'esercizio della funzione parlamentare.

Ricorda anche che il GUP, con ordinanza ampiamente motivata, ha affermato che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ritiene opportuno, prima di affrontare nel merito alcune questioni, svolgere una considerazione preliminare.

Ricorda che la giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, ha più volte messo in evidenza la circostanza che, ai fini dell'individuazione del parametro entro il quale riconoscere la garanzia dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento in contesti diversi dal rigoroso ambito di svolgimento dell'attività parlamentare strettamente intesa, lo scrutinio debba tenere conto di due esigenze, entrambe di risalto costituzionale: da un lato, quella di salvaguardia dell'autonomia e della libertà delle assemblee parlamentari, quali organi di diretta rap-

presentanza popolare, dalle possibili interferenze di altri poteri; dall'altro, quella di garantire ai singoli il diritto alla tutela della dignità personale, presidiato dall'articolo 2 della Costituzione.

Ed invero, come ha ribadito la Corte costituzionale in una recente pronuncia relativa ad un caso analogo a quello in oggetto, l'attività del parlamentare *intra moenia* può essere sindacata e, se del caso, censurata anche attraverso gli strumenti previsti dai regolamenti parlamentari, con la conseguenza che comportamenti eventualmente lesivi della dignità delle persone possono essere opportunamente prevenuti; le condotte « esterne » rispetto all'attività parlamentare tipica, in tanto possono godere della garanzia della insindacabilità, prevista dall'articolo 68, primo comma, Costituzionale, in quanto risultino rigorosamente conducibili alle specifiche e « qualificate » attribuzioni parlamentari. Il nesso che deve, dunque, sussistere tra la dichiarazione divulgativa *extra moenia* e l'attività parlamentare propriamente intesa, non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o contesto politico fra l'una e l'altra, — come invece sostenuto nella richiesta della difesa dell'onorevole Bossi — ma come identificabilità delle dichiarazioni quale espressione della sostanziale contestualità tra i due momenti, a testimonianza dell'unitario alveo « funzionale » che le deve, appunto, correlare. D'altra parte, poiché la garanzia della insindacabilità opera in relazione non alle opinioni espresse « in occasione » o « a causa » delle funzioni parlamentari, ma soltanto a quelle riconducibili « all'esercizio delle funzioni medesime, qualsiasi diversa lettura dilaterrebbe il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un'immunità non più soltanto funzionale, ma, di fatto, sostanzialmente « personale », a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento.

Ebbene, arrivando alle conclusioni, nel caso di specie, come ampiamente argomentato anche dal GIP nell'ordinanza del 23 maggio 2013, le espressioni utilizzate dall'onorevole Bossi nei confronti del Presidente della Repubblica non presentano

alcuna attinenza con atti tipici riferibili allo stesso parlamentare; anzi, al contrario, rappresentano chiaramente espressioni della condotta tipica di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

Occorre, inoltre, ricordare che la Corte di cassazione ha più volte ribadito che l'immunità parlamentare è riservata alle opinioni e non può essere estesa sino a comprendere insulti.

Sottolinea all'attenzione dei colleghi di non aver mai ripetuto la frase incriminata perché tutti sanno che l'espressione utilizzata dall'onorevole Bossi costituisce un insulto. Anche qui viene in soccorso la Corte di cassazione, come ha ben detto il presidente Leone nella sua relazione.

Aggiunge, tra l'altro, che mentre il termine in questione può assumere un carattere scherzoso se utilizzato in una conversazione amichevole e privata, esso acquista un significato doppiamente rilevante quando viene pronunciato in pubblico e nei confronti di soggetti che hanno ruoli e funzioni politiche e istituzionali.

Del resto, giungere ad una conclusione diversa da quella della sindacabilità risulterebbe in contrasto non soltanto con i principi tracciati in materia dalla Consulta, come ha finora dimostrato, ma anche con i principi espressi dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Questo è un ulteriore elemento, né ritiene che al riguardo si possa diversamente argomentare, in maniera ardita, sulla base della ipotetica sussistenza di un nesso funzionale tra tali espressioni e l'attività e la linea politica dell'allora segretario della Lega Umberto Bossi.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, ritiene evidente che le parole pronunciate dall'onorevole Bossi non possano in alcun modo costituire opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ma debbano essere considerate espressioni senza alcun dubbio sindacabili. In tal senso preannuncia l'orientamento del gruppo del Partito Democratico.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni elementi di fatto che attengono alla condotta tenuta dall'onorevole Bossi durante il comizio svolto in occasione della manifestazione *Bergthem frecc* e rispetto ai quali si è sviluppata l'accusa formulata dal GIP.

In primo luogo, si sofferma sul movimento delle dita della mano destra dell'onorevole Bossi, minuziosamente descritto nel verbale di trascrizione del comizio, nel quale il magistrato ha ravvisato il compimento del gesto delle corna indirizzato al Presidente della Repubblica. Con riferimento a tale circostanza, evidenzia che, nei suoi interventi pubblici, in relazione alla sua situazione personale, l'onorevole Bossi molto spesso fa ricorso ad una gestualità della mano destra che ha funzione evocativa ed è assolutamente priva di intenti offensivi. A suo avviso, anche nella circostanza richiamata, non è ravvisabile alcuna volontà ingiuriosa nel movimento delle dita compiuto dall'onorevole Bossi, che con la mano destra impugnava il microfono: ritiene, pertanto, non fondata l'interpretazione data dal magistrato a tale gesto.

In secondo luogo, osserva che dalla trascrizione del comizio non emerge in modo incontrovertibile neppure la circostanza che l'onorevole Bossi avrebbe pronunciato il termine incriminato nei confronti del Presidente della Repubblica. Risulta infatti che l'onorevole Bossi avrebbe proferito tale termine non rivolto al pubblico, ma mentre parlava con qualcuno presente sul palco alle sue spalle: non è affatto certo, pertanto, che tale termine fosse rivolto al Capo dello Stato, come invece sostiene l'accusa. D'altra parte, non potrebbe neanche escludersi che tutta la frase pronunciata dall'onorevole Bossi abbia un carattere scherzoso, dal momento che non vi è alcun dubbio che il Capo dello Stato sia persona a lui ben nota.

Non ritiene quindi che nel caso in esame siano ravvisabili gli elementi necessari ad integrare la fattispecie penale di offesa all'onore e al prestigio del Capo

dello Stato. Sottolinea inoltre, su un piano più propriamente politico, l'inopportunità di promuovere simili iniziative giudiziarie – che appaiono sproporzionate – in relazione a dichiarazioni rese nel corso di comizi, nei quali, accade spesso che si utilizzino toni accesi nei confronti degli avversari politici.

Mariano RABINO (SCpI) concorda pienamente con la posizione del gruppo del Partito Democratico espressa dal collega Impegno, ritenendo comunque doveroso soffermarsi anche sulle considerazioni svolte dal collega Bragantini circa l'imbarbarimento del linguaggio che connota la

dialettica politica da molti anni a questa parte. Si tratta, a suo giudizio, di un tema rilevante, che investe anche aspetti di carattere penalistico, e che necessita di una risposta da parte della politica, innanzitutto sul piano culturale, per riportare il confronto su un piano di rispetto delle reciproche posizioni, sia all'interno che all'esterno del Parlamento.

Danilo LEVA (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sulle linee programmatiche (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 7

AUDIZIONI

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Anche a nome del presidente Damiano e di tutti i componenti delle Commissioni I e XI, ringrazia in modo particolare il ministro Maria Anna Madia non solo per la sua presenza, ma anche per la sua disponibilità.

Dà quindi la parola al ministro per la sua relazione.

Il ministro Maria Anna MADIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Matteo BRAGANTINI (LNA), Fabiana DADONE (M5S), Floriana CASELLATO (PD) e Renata POLVERINI (FI-PdL).

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Danilo TONINELLI (M5S) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gregorio GITTI (PI), Irene TINAGLI (SCpI), Antonio PLACIDO (SEL), Danilo TONINELLI (M5S), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Federica DIENI (M5S), Marialuisa GNECCHI (PD) e Simone BALDELLI (FI-PdL) e Emanuele FIANO (PD).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, nella quale il ministro svolgerà la propria replica, rispondendo ai quesiti posti.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 2215 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (*Deliberazione*)

8

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 2215 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), della Comunità di San Patrignano, dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, dell'Associazione italiana per la cura dipendenze patologiche (ACUDIPA), del Forum Droghe, dell'Associazione La Società della Ragione, del professor Giovanni Biggio, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, del professor Claudio Menaccaci, presidente della Società italiana di psichiatria, del professor Maurizio Pompili, responsabile del servizio per la prevenzione del suicidio presso l'Ospedale S. Andrea di Roma, di rappresentanti della Federazione italiana degli operatori del Dipartimento e dei servizi delle dipendenze (FeDerSerD), di Vittorio Manes, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Bologna, del dottor Giovanni Serpelloni, capo dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, della dottoressa Marcella Marletta, direttore generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute e del dottor Andrea De Gennaro, direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (*Svolgimento e conclusione*)

9

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 2215 Governo, di conversione in legge del

decreto-legge n. 36 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, sulla base di

quanto convenuto nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni II e XII svoltasi ieri ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone, anche a nome del Presidente della XII Commissione, onorevole Pierpaolo Vargiu; lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione al disegno di legge C. 2215 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà procedere alle audizioni degli esperti della materia già individuati per lo svolgimento di audizioni informali nelle sedute odierna e di domani.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 12.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.45.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 2215 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), della Comunità di San Patrignano, dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, dell'Associazione italiana per la cura dipendenze patologiche (ACUDIPA), del Forum Droghe, dell'Associazione La Società della Ragione, del professor Giovanni Biggio, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, del professor Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di psichiatria, del professor Maurizio Pompili, responsabile del servizio per la prevenzione del suicidio presso l'Ospedale S. Andrea di Roma, di rappresentanti della Federazione italiana degli operatori del Dipartimento e dei servizi delle dipendenze (FeDerSerD), di Vittorio Manes, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Bologna, del dottor Giovanni Serpelloni, capo dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, della dottoressa Marcella Marletta, direttore generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute e del dottor Andrea De Gennaro, direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Riccardo DE FACCI, *vicepresidente nazionale del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA)*, il dottor Antonio BOSCHINI, *responsabile sanitario della Comunità di San Patrignano*, il dottor Bartolomeo BARBERIS, *responsabile comunità terapeutiche dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII*, il professor Giuseppe MAMMANA, *presidente dell'Associazione italiana per le cure nelle dipendenze patologiche (ACUDIPA)*, il dottor Giorgio BIGNAMI, *membro del co-*

mitato scientifico del Forum droghe, l'avvocato Luigi SARACENI, componente del Comitato scientifico dell'Associazione «La società della Ragione», il professor Luigi JANIRI, vicepresidente sezione speciale SIP dipendenze, il professor Giovanni BIGGIO, ordinario di neuropsicofarmacologia Università di Cagliari e presidente società italiana di neuro psicofarmacologia, e il professor Maurizio POMPILI, responsabile del Servizio per la prevenzione del suicidio presso l'ospedale S. Andrea Sapienza Università di Roma, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Maria AMATO (PD), Daniele FARINA (SEL), Gian Luigi GIGLI (PI), Andrea CECCONI (M5S), Tancredi TURCO (M5S), Alessandro PAGANO (NCD), Giovanni Mario Salvini BURTONE (PD) e Elena CARNEVALI (PD).

Intervengono, in replica, il professor Luigi JANIRI, vicepresidente sezione speciale SIP dipendenze, il professor Giovanni BIGGIO, ordinario di neuropsicofarmacologia Università di Cagliari e presidente società italiana di neuro psicofarmacologia, il dottor Bartolomeo BARBERIS, responsabile comunità terapeutiche dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, il professor Giuseppe MAMMANA, presidente dell'Associazione italiana per le cure nelle dipendenze patologiche (ACUDIPA), il dottor Riccardo DE FACCI, vicepresidente nazionale del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA) e il professor Maurizio POMPILI, responsabile del Servizio per la prevenzione del suicidio presso l'ospedale S. Andrea Sapienza Università di Roma.

I deputati Andrea CECCONI (M5S) e Alessandro PAGANO (NCD) intervengono sull'ordine dei lavori ai quali replica Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Pietro Fausto D'EGIDIO,

presidente nazionale – direttore Ser.D Pescara della Federazione italiana degli operatori del Dipartimento e dei servizi delle dipendenze (FeDerSerD), Vittorio MANES, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Bologna, Giovanni SERPELLONI, capo dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, Marcella MARLETTA, direttore generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute e Andrea DE GENNARO, direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea CECCONI (M5S), Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, Pierpaolo VARGIU, presidente della XII Commissione e relatore per la XII Commissione, Daniele FARINA (SEL) e David ERMINI (PD).

Rispondono ai quesiti posti Giovanni SERPELLONI, capo dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, Vittorio MANES, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Bologna, Andrea DE GENNARO, direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e Marcella MARLETTA, direttore generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute.

Donatella FERRANTI, presidente e relatore per la II Commissione, dopo avere formulato alcune osservazioni, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1959 – Nomina di un Comitato ristretto*) 11

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente della IV Commissione Elio VITO. — Intervengono, il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 9.05.

Legge quadro missioni internazionali.

C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1959 – Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Prima di entrare nel merito dei provvedimenti in titolo, desidera informare le

Commissioni che il Commissario straordinario di Governo per la trattazione della questione dei due marò, dottor Staffan de Mistura, in data 27 marzo 2014, facendo seguito alla sua audizione svolta il giorno 26 marzo davanti alle omologhe Commissioni di Camera e Senato, ha trasmesso una lettera recante talune precisazioni ed integrazioni riferite ai suoi interventi nel corso del dibattito, che sarà allegata al resoconto stenografico dell'audizione.

Segnala, inoltre, che nella giornata di ieri ha ricevuto i rappresentanti degli oltre diciottomila firmatari di una petizione in solidarietà dei due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Tale petizione è stata trasmessa alla Presidenza della Camera ai fini di un suo eventuale esame, anche in congiunta con la III Commissione, ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento.

Passando ai provvedimenti in titolo, segnala che è stata assegnata la proposta di legge C. 1959 a prima firma Artini, recante «Disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali» che, in quanto vertente su materia analoga, è stata abbinata d'ufficio alle proposte di legge in esame.

Ricorda, quindi, che nella riunione del 18 marzo 2014 l'ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione Difesa, per quanto riguarda la IV Commissione, ha deliberato la designazione dell'onorevole Causin, esponente del gruppo di Scelta Civica, quale relatore delle proposte di legge in esame, in sostituzione dell'onorevole Rossi, oggi titolare di incarico di Governo e dunque non più nella condizione di mantenere tale qualità.

Andrea CAUSIN (SCpI), *relatore per la IV Commissione*, osserva, anche a nome del relatore della III Commissione, onorevole Manciuoli, che la proposta di legge C. 1959, a prima firma dell'onorevole Artini – la più organica fra quelle fino a oggi depositate in materia – è composta di 28 articoli, suddivisi in sei capi e ha come finalità precipua quella di superare la pratica di adottare decreti-legge onnicomprensivi al fine di permettere al Parlamento di potersi pronunciare su ogni singola missione.

Sottolinea, quindi, come tale proposta si discosti sia dalla proposta di legge a prima firma dell'onorevole Cirielli C. 45 – che contiene solo disposizioni volte a modificare la normativa di riferimento sul trattamento economico e giuridico del personale, nonché sui profili di natura contabile e amministrativa, nell'intento di scongiurare che i provvedimenti di proroga dei finanziamenti debbano di volta in volta reiterare un identico articolato – sia dalla proposta di legge C. 952 Garofani ed altri, che si caratterizza, invece, per un approfondimento dei profili procedurali relativi alla fase autorizzatoria, quali già individuati dalla cosiddetta « risoluzione Ruffino » n. 7-01007, approvata dalla Commissione Difesa della Camera il 16 gennaio 2001, enfatizzando una procedura di autorizzazione fondata sul binomio Governo-Parlamento.

Rileva, inoltre, che – come la proposta di legge C. 933, a prima firma Duranti – anche la proposta presentata dai colleghi del Movimento Cinque Stelle stabilisce che la procedura di autorizzazione abbia luogo con legge ed indica un'elencazione tendenzialmente tassativa delle tipologie di ope-

razioni e di missioni internazionali che possono essere autorizzate. Altro elemento che contraddistingue la proposta di legge C. 1959 e presente anche nella proposta di legge C. 933 a prima firma Duranti, è costituito dalla previsione di un Comitato parlamentare di controllo sulle missioni internazionali, la cui istituzione è finalizzata a consentire, nel pieno rispetto della riservatezza delle operazioni militari, la verifica continua della congruità delle missioni con le indicazioni del Parlamento.

Venendo ai contenuti specifici della proposta di legge C. 1959, segnala che il Capo I reca le disposizioni generali, nel cui ambito rilevano soprattutto l'articolo 1 e l'articolo 2, comma 2, che recano l'obbligatorietà dell'autorizzazione per legge e una tipizzazione delle missioni internazionali. Inoltre, con riguardo ad ogni missione internazionale autorizzata o prorogata ai sensi degli articoli 2 e 3, viene stabilito, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, il livello di rischio con riferimento ai vari teatri operativi, in ragione del disagio ambientale. Si prevede, infine, che ogni sei mesi il Governo presenti alle Camere una relazione in ordine al loro andamento, fornendo specifiche indicazioni concernenti lo stato di avanzamento delle operazioni.

Il Capo II disciplina, invece, gli interventi urgenti di soccorso alla popolazione locale, mentre il Capo III reca le disposizioni in materia di personale, riorganizzando la disciplina dell'indennità di missione (articolo 8) e dell'indennità di impiego operativo (articolo 9) e confermando sostanzialmente la disciplina vigente in materia di trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale, quella relativa ai casi di decesso o di invalidità per causa di servizio (articolo 10), nonché le altre disposizioni in materia di personale. In tale ambito, la proposta di legge prevede – così come anche la proposta di legge C. 952 Garofani – il conferimento ad un funzionario diplomatico, da parte della Farnesina di concerto con il Ministero della difesa, dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del

contingente internazionale, nonché l'applicazione di tutte le norme del provvedimento, in quanto compatibili, al personale civile.

Il Capo IV prevede una forma di controllo assai ampia da parte del Parlamento sulle missioni militari internazionali attraverso l'istituzione di un apposito Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, incaricato di verificare che l'attività delle Forze armate italiane nelle missioni internazionali si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi e del mandato ricevuto dal Parlamento per ogni singola missione. Gli articoli da 17 a 23 della proposta di legge in esame recano, infatti, una disciplina dettagliata dell'organizzazione interna e delle funzioni del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, stabilendo che il Comitato possa ottenere informazioni e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso, nonché richiedere documenti anche riservati per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri non abbia ritenuto di opporre il segreto di Stato, e prevedendo stringenti obblighi di segreto da parte dei componenti e del personale della struttura cui discende una disciplina per le eventuali violazioni.

Infine, il Capo V reca disposizioni – senza innovare sostanzialmente la disciplina vigente – in materia contabile, prevedendo come anche la proposta di legge C. 952 Garofani ed altri, una norma per l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche, mentre il Capo VI prevede che le disposizioni della legge non si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate prima della data della sua entrata in vigore.

In conclusione rileva che, come già emerso durante il dibattito sugli ultimi due decreti-legge di proroga delle missioni internazionali, l'individuazione di un *corpus* normativo di cornice alla materia rappresenterebbe un percorso che conferirebbe trasparenza e certezza ad una materia di eccezionale importanza per le Forze armate e per tutto il Paese. A ciò si aggiunge l'esigenza di assicurare un'adeguata informazione al Parlamento ai fini

di una valutazione più approfondita, nonché di garantire ai nostri militari all'estero il sostegno derivante dalla stabilità, continuità e prevedibilità dell'azione del nostro Paese.

Auspica, pertanto, come già sottolineato nella seduta che ha dato il via all'*iter* di questo provvedimento dall'onorevole Rossi, allora relatore e oggi sottosegretario di Stato per la difesa, che queste sommarie indicazioni possano essere approfondite nella sede di un comitato ristretto incaricato di elaborare una proposta di testo unificato e che i lavori delle Commissioni possano svolgersi in un clima fattivo e collaborativo tra i gruppi, come verificatosi nell'ultimo decreto-legge di proroga delle missioni, nella piena consapevolezza del quadro geostrategico in cui si inserisce l'Italia e della responsabilità che incombe su tutti noi di fornire al Paese risposte mature e coerenti con la domanda di sicurezza e di pace.

A tal fine, si riserva, anche a nome dell'onorevole Manciuoli, relatore per la III Commissione, di presentare, in tempi brevi, una proposta di testo unificato da discutere in sede di comitato ristretto per realizzare la più ampia convergenza.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, nel ribadire il grande interesse che il Governo attribuisce alla definizione di un quadro normativo di riordino che assicuri un punto di riferimento stabile per le nostre missioni e le nostre Forze armate, manifesta la massima disponibilità dell'Esecutivo a fornire tutti gli elementi necessari e dichiara pieno sostegno alla proposta dei relatori di istituire un comitato ristretto.

Sottolinea, infatti, come la predisposizione di un testo unificato possa facilitare una rapida e positiva conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Massimo ARTINI (M5S) ricorda che il gruppo del Movimento Cinque Stelle ha trasmesso alla Presidenza delle Commissioni una lettera nella quale sono state illustrate le ragioni alla base della posizione contraria alla costituzione di un comitato ristretto.

Ribadisce, quindi, la profonda convinzione, da parte del proprio gruppo, di ritenere più opportuno lo svolgimento di un dibattito aperto e trasparente con il regime di pubblicità previsto per le sedi plenarie.

Donatella DURANTI (SEL) non comprende le ragioni per le quali l'istituzione di un comitato ristretto dovrebbe poi precludere lo svolgimento di un ampio dibattito da parte delle Commissioni sul testo unificato, come invece osservato dal collega Artini.

Evidenzia, infatti, come le conclusioni cui giungerà il comitato ristretto non metano le Commissioni di fronte ad una alternativa riassumibile nella formula « prendere o lasciare » e che la soluzione prospettata dai relatori rappresenti un prezioso strumento per velocizzare il lavoro delle Commissioni. Sottolinea, inoltre, l'urgente bisogno di giungere all'approvazione di una legge quadro che riordini la materia delle missioni internazionali e auspica che sul provvedimento possa svolgersi il più ampio e approfondito dibattito.

Mario MARAZZITI (PI) si dichiara favorevole alla proposta dei relatori di affidare a un comitato ristretto il compito di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in esame, osservando come la soluzione prospettata consenta di svolgere gli opportuni approfondimenti senza

con questo dilatare i tempi per una positiva conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) auspica che i colleghi del Movimento Cinque Stelle vogliano accogliere l'invito dei relatori a procedere nei lavori con l'istituzione del comitato ristretto per consentire di raggiungere un traguardo che è invece sfuggito alle Commissioni nelle ultime tre legislature.

Ritiene, in conclusione, che l'istituzione di un comitato ristretto risulti senz'altro utile e che non neghi la possibilità di svolgere i dovuti approfondimenti anche nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Elio VITO, *presidente*, fa presente che la proposta formulata dai relatori va nel senso di favorire il dibattito, fermo restando la necessità condivisa di procedere celermente.

Le Commissioni deliberano, quindi, di istituire un comitato ristretto per il seguito dell'*iter* in sede referente.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	33

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE, indi del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e i Sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento riprenderà dalle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 7.1, Guidesi 7.2, Busin 7.3, parere favorevole sull'emendamento Tagliatela 7.4, mentre chiede il ritiro, per ragioni di copertura finanziaria, dell'emendamento Marchi 7.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti Censore 7.6, Ruocco 7.7, Busin 7.9, e sugli articoli aggiuntivi Ruocco 7.01 e Palese 7.02.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 7.1, Guidesi 7.2 e Busin 7.3, e approvano l'emendamento Tagliatela 7.4 (*vedi allegato*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Marchi 7.5 e Censore 7.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ruocco 7.7 e

Busin 7.9, nonché gli articoli aggiuntivi Ruocco 7.01 e Palese 7.02.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Guidesi 8.1, 8.2 e 8.3, nonché sugli articoli aggiuntivi Lavagno 8.01 e Palese 8.02.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Guidesi 8.1, 8.2 e 8.3, nonché gli articoli aggiuntivi Lavagno 8.01 e Palese 8.02.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Guidesi 9.1, Borghesi 9.2, Guidesi 9.3, Busin 9.4, Guidesi 9.5, 9.7 e 9.6, nonché Fabbri 9.8.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Guidesi 9.1, Borghesi 9.2, Guidesi 9.3, Busin 9.4, Guidesi 9.5, 9.7 e 9.6.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Fabbri 9.8 è stato ritirato dai presentatori.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, propone di accantonare l'emendamento De Menech 10.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accantona l'emendamento De Menech 10.1.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Cariello 11.1, parere favorevole sull'emendamento Tagliatela 11.2, e parere contrario sugli emendamenti Ruocco 11.4 e Caso 11.3.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Cariello 11.1, approvano l'emendamento Tagliatela 11.2 e respingono gli emendamenti Ruocco 11.4 e Caso 11.3.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Guerra 12.1, mentre esprime parere favorevole sugli identici Guerra 12.2 e Censore 12.3. Invita inoltre al ritiro dell'emendamento Censore 12.4, il quale risulterebbe assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Guerra 12.2 e Censore 12.3. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Arlotti 12.5.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Guerra 12.1 è stato ritirato dai presentatori e accantona l'emendamento Arlotti 12.5.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Guerra 12.2 e Censore 12.3, risultando pertanto assorbito l'emendamento Censore 12.4.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Busin 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Guidesi 14.1, Borghesi 14.3, 14.2 e 14.4, nonché Guidesi 14.5,

Borghesi 14.7, Busin 14.8 e 14.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 14.9.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Guidesi 14.1, Borghesi 14.3, 14.2 e 14.4, Guidesi 14.5, Borghesi 14.7, Busin 14.8 e 14.6. Approvano quindi l'emendamento Guidesi 14.9.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Carella 15.1.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Carella 15.1.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Busin 16.1, Argentin 16.2, Borghesi 16.3, Busin 16.4, Borghesi 16.5 e 16.6.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Causi 16.7 e Piazzoni 16.8 nonché sull'emendamento Caso 16.9, rilevando come l'emendamento Caso 16.16 risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Caso 16.9. Esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 16.10 e Busin 16.11, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 16.12, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*Al comma 1 dopo le parole: negli anni precedenti inserire le seguenti: anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale*».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Guidesi 16.13, 16.14 e 16.15, e invita al ritiro dell'emendamento Sammarco 16.17.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Daga 16.18, Busin 16.19 e 16.20,

Guidesi 16.21, Busin 16.22, 16.23, 16.24, 16.25 e 16.26, nonché sugli emendamenti Ruocco 16.27, Borghesi 16.28, Guidesi 16.29, Busin 16.30, 16.31, 16.32, 16.33.

Invita al ritiro dell'emendamento Busin 16.34, esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 16.35, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:*

a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori, nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi.».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Guidesi 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 16.40, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria;».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Daga 16.41, Ruocco 16.42, Guidesi 16.43, Borghesi 16.44, Guidesi 16.45, Busin 16.46. Propone l'accantonamento degli emendamenti Sammarco 16.47 e Currò 16.48.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Fedriga 16.49, Daga 16.50, 16.51 e 16.52, Marroni 16.53 e 16.54, sugli identici Piazzoni 16.55 e Ruocco 16.56, sugli emendamenti Borghesi 16.57 e Daga 16.58. Invita al ritiro dell'emendamento Sammarco 16.59, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ruocco 16.60 e Marroni 16.61. Invita al ritiro degli emendamenti Mazziotti Di Celso 16.62 e Sammarco 16.63, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Borghesi 16.64.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Busin 16.66, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 2, lettera e) dopo le parole: in liquidazione inserire le seguenti: entro 180 giorni dalla data di adozione del piano triennale di cui al comma 2. ».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 16.65, Guidesi 16.67, Marco Di Stefano 16.68, Ruocco 16.69, Daga 16.70 e 16.71 nonché Guidesi 16.72.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sammarco 16.73, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 2 dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio; ».

Invita al ritiro degli emendamenti Mazziotti Di Celso 16.74 e Sammarco 16.75, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Daga 16.76 e 16.77 nonché Ruocco 16.78.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Marco Di Stefano 16.79 e invita al ritiro dell'emendamento Guidesi 16.80. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Daga 16.81, sugli identici Currò 16.82 e Guidesi 16.83, nonché sugli emendamenti Caso 16.84, Guidesi 16.85 e 16.86, Borghesi 16.87 e Caso 16.88.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Causi 16.89, in vista di una sua riformulazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Tagliatela 16.90, e propone l'accantonamento degli emendamenti Busin 16.91, Guidesi 16.94, Borghesi 16.92, Daga 16.93 e Marco Di Stefano 16.95. Esprime parere contrario sugli emendamenti Guidesi 16.96, Villarosa 16.97, Borghesi 16.98, Guidesi 16.99, Busin 16.102, Guidesi 16.100 e 16.101, Borghesi 16.103, Guidesi 16.104, 16.105, 16.106 e 16.107. Propone l'accantonamento degli identici Causi 16.108 e Zaratti 16.109 nonché dell'emendamento Causi 16.112, ai fini della loro riformulazione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Guidesi 16.113, Borghesi 16.110, Guidesi 16.115, Ruocco 16.111 ed invita al ritiro dell'emendamento Sammarco 16.114, nonché dell'articolo aggiuntivo Pallese 16.01.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le proposte emendative sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto l'accantonamento, si intendono accantonate.

Filippo BUSIN (LNA), in relazione al suo emendamento 16.1, interamente soppressivo dell'articolo 16, sottolinea come il suo gruppo contesti la natura stessa dell'intervento normativo sulla situazione finanziaria di Roma Capitale, rispetto alla quale ritiene che il Governo abbia adottato un'impostazione sbagliata, operando uno spostamento di partite debitorie e creditorie tra i bilanci di Roma Capitale e la gestione commissariale senza imporre al Comune di Roma dei vincoli affinché assuma interventi drastici a fini di risanamento finanziario. Ritiene che altre amministrazioni locali abbiano dato l'esempio in questo senso, ricordando come il Comune di Alessandria, avendo preso coscienza del proprio stato di dissesto finanziario, ha assunto decisioni importanti al fine di affrontare adeguatamente la propria situazione debitoria. Evidenzia quindi come la questione andrebbe affrontata attraverso misure di tutt'altra natura.

Marco CAUSI (PD) ricorda che nel 2008 non è stato dichiarato il dissesto del Comune di Roma, non essendoci né i termini giuridici né contabili perché ciò avvenisse. Sottolinea come in tale occasione il Governo approvò con una norma di rango legislativo il piano di rientro del comune di Roma attraverso una procedura del tutto anomala, che rende oggi necessario intervenire nuovamente con una norma di legge.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 16.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Argentin 16.2 e Sammarco 16.17 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 16.3, Busin 16.4, Borghesi 16.5 e 16.6, approvano gli identici emendamenti Causi 16.7 e Piazzoni 16.8, nonché l'emendamento Caso 16.9, risultando pertanto assorbito l'emendamento Caso 16.16. Respingono quindi gli emendamenti Borghesi 16.10 e Busin 16.11.

Guido GUIDESI (LNA) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 16.12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Guidesi 16.12, come riformulato, e respingono gli emendamenti Guidesi 16.13, 16.14 e 16.15, nonché l'emendamento Daga 16.18.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio emendamento 16.19, il quale intende rendere più stringenti i vincoli nei confronti di Roma Capitale, prevedendo che l'obbligo di trasmissione del piano per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio di bilancio abbia scadenza biennale anziché triennale. Evidenzia comunque come permanga la generale contestazione del suo gruppo rispetto alla *ratio* complessiva del piano, che ritiene inadeguato e inappropriato rispetto alla situazione finanziaria di Roma Capitale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 16.19 e 16.20.

Guido GUIDESI (LNA) illustra il proprio emendamento 16.21, il quale è volto a esplicitare che il piano di rientro che Roma Capitale dovrà adottare deve essere finalizzato all'abbattimento dei costi e non al solo contenimento degli stessi, al fine di

evitare che, anche a fronte dell'adozione del piano, la situazione finanziaria di Roma Capitale rimanga immutata.

Generoso MELILLA (SEL), nel ricordare come per la fine di aprile sia programmata nella città di Roma la cerimonia di santificazione dei papi Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, evento per il quale è prevista la partecipazione di oltre 3 milioni di persone, fa presente che la gestione di simili eventi di indubbio rilievo, anche internazionale, comporta significativi oneri a carico del comune ospitante, in relazione ad esempio all'esigenza di organizzare i servizi di trasporto pubblico locale e di smaltimento dei rifiuti. Rileva come tali costi, quantificabili per Roma Capitale nell'ordine di 7-800 milioni di euro all'anno, debbono pertanto essere necessariamente tenuti in considerazione in sede di predisposizione del piano di rientro di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge.

Guido GUIDESI (LNA) sottolinea come l'organizzazione di un tale evento possa rappresentare per la città di Roma non solo un costo in termini gestionali ed organizzativi, ma anche una indubbia opportunità di rilancio economico, a causa dell'indotto connesso all'evento medesimo.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, fa presente come l'obiettivo del piano di rientro, previsto dal comma 2 dell'articolo 16, consista nel raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio di Roma Capitale, attraverso un'opera di contenimento dei costi e di valorizzazione degli attivi.

Filippo BUSIN (LNA) osserva come per la prima volta un evento al quale parteciperanno oltre 3 milioni di persone viene considerato, paradossalmente, come un problema da gestire piuttosto che come una risorsa ed una opportunità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Guidesi 16.21, Busin 16.22, 16.23, 16.24, 16.25 e 16.26,

Ruocco 16.27, Borghesi 16.28 e Guidesi 16.29.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio emendamento 16.30, volto a ridurre di almeno il 50 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo o di ulteriore livello. In proposito, ricorda come il sindaco di Roma, Ignazio Marino, nel corso della sua audizione alla Camera dinanzi alle Commissioni riunite V e VI nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento in esame, abbia fornito dati sconcertanti con riferimento all'impiego di personale da parte delle società partecipate dal comune, in particolare da parte dell'AMA e dell'ATAC, a suo giudizio riconducibili ad una cattiva gestione della città nel corso degli ultimi decenni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 16.30, 16.31 e 16.32.

Generoso MELILLA (SEL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Busin 16.33, poiché ritiene del tutto condivisibile l'intento di prevedere l'adeguato coinvolgimento, in termini economici, dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate al risanamento dei debiti di Roma Capitale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 16.33 e 16.34.

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide la proposta di riformulazione dell'emendamento 16.35, sul quale preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, chiedendosi tuttavia se la previsione, così come riformulata, non risulti già contemplata dalla normativa vigente.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, precisa che in base alla riformulazione proposta dell'emendamento 16.35, le misure previste dall'emendamento stesso faranno parte integrante

del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 2.

Guido GUIDESI (LNA) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 16.35.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Guidesi 16.35, come riformulato, respingono quindi gli emendamenti Guidesi 16.36, 16.37 e 16.38.

Guido GUIDESI (LNA) illustra il proprio emendamento 16.39, segnalando la necessità che il piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 2, contenga al proprio interno anche la ricognizione delle opere pubbliche avviate da tempo e non ancora concluse, quali ad esempio i lavori per l'ampliamento della rete metropolitana di Roma, al fine anche di accertare l'esistenza di eventuali responsabilità in materia.

Le Commissioni, respingono l'emendamento Guidesi 16.39.

Guido GUIDESI (LNA), pur ritenendo preferibile specificare quanto più possibile i contenuti del piano di rientro, accoglie tuttavia la proposta di riformulazione del proprio emendamento 16.40. Rileva, inoltre, come il caso giudiziario che ha coinvolto l'azienda di trasporto pubblico del comune di Roma abbia destato viva indignazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Guidesi 16.40, come riformulato (*vedi allegato*).

Federica DAGA (M5S), nel rilevare come il suo emendamento 16.41 sia finalizzato a rispettare la volontà espressa da oltre un milione di cittadini con il *referendum* del 2011 sulla gestione del servizio idrico, sottolinea come esso proponga la trasformazione in azienda speciale di diritto pubblico dell'ACEA, in modo da renderne maggiormente controllabile l'operato.

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Daga 16.41, di cui condivide la finalità. Rileva tuttavia come la norma non appaia correttamente formulata dal punto di vista tecnico, dal momento che, a suo giudizio, sarà tutt'al più possibile procedere ad uno scorporo dall'ACEA delle attività relative al servizio idrico.

Maino MARCHI (PD) ritiene che la questione posta dall'emendamento 16.41 sia rilevante, ma debba essere affrontata in relazione non alla situazione di singole realtà comunali, bensì nel quadro di norme di carattere generale, in grado di delineare una soluzione omogenea a livello nazionale all'esito del *referendum* del 2011.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come il decreto-legge già rechi disposizioni concernenti specifiche realtà locali e come, pertanto, ulteriori misure di tale natura potrebbero ben essere ritenute conformi allo spirito dello stesso decreto-legge.

Marco CAUSI (PD) ricorda come la vicenda cui ha fatto testé riferimento il deputato Guidesi, relativa ad una truffa ai danni dell'ATAC, sia emersa a seguito di una inchiesta interna disposta dalla stessa società ed abbia già avuto un primo esito nel rinvio a giudizio di taluni dipendenti della predetta società e di taluni rivenditori dei biglietti stessi. Precisa che l'importo dei biglietti falsificati ammonterebbe a circa 400.000 euro, pari a meno dell'1 per cento del valore dei biglietti complessivamente erogati, ben inferiore alle cifre fantasiose apparse sulla stampa nei giorni passati. Con riferimento alle questioni oggetto dell'emendamento Daga 16.41, fa presente che a seguito del *referendum* del 2011 i comuni dispongono di piena libertà quanto alle modalità di affidamento del servizio idrico, che può avvenire tramite indizione di gara, costituzione di una società mista o affidamento *in house*. Chiede inoltre ai firmatari dell'emendamento Daga 16.41 dove intendano reperire i circa 600 milioni di euro necessari ad assicurare

la copertura finanziaria delle misure prospettate.

Tommaso CURRÒ (M5S) sottolinea la *ratio* dell'emendamento Daga 16.41, volto essenzialmente a garantire il rispetto dell'esito del *referendum* svoltosi nel 2011, il cui esito plebiscitario è stato nel senso di prevedere una gestione pubblica del servizio idrico. Segnala altresì come, contenendo già il provvedimento in esame disposizioni derogatorie in favore del comune di Roma, l'emendamento Daga 16.41 sembra naturalmente orientarsi in tale direzione.

Luigi GALLO (M5S) ricorda al deputato Causi come uno dei quesiti referendari del 2011 fosse volto all'eliminazione dei profitti conseguenti alla gestione del servizio idrico. Rileva quindi come, non essendo a tali condizioni alcuna impresa disponibile a effettuare investimenti nel settore, si stiano escogitando *escamotage* per occultare i predetti profitti sotto una diversa forma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daga 16.41.

Carla RUOCCO (M5S) illustra il proprio emendamento 16.42, il quale intende chiarire che i servizi pubblici locali devono essere forniti applicando il costo *standard* minore che si registra nei grandi comuni italiani, al fine di eliminare ogni ipocrisia nell'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 16.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ruocco 16.42, Guidesi 16.43, Borghesi 16.44, Guidesi 16.45, Busin 16.46, Fedriga 16.49 e Daga 16.50.

Federica DAGA (M5S) illustra il proprio emendamento 16.51, il quale è volto a considerare prioritariamente, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), la posizioni dei manager, procedendo al con-

tempo alla drastica riduzione del ricorso alle consulenze esterne. Evidenza, infatti, come il testo del decreto-legge consenta, in via indiretta, la possibilità di procedere al licenziamento dei dipendenti delle società partecipate dal comune di Roma e come sia dunque del tutto conseguente prevedere anche l'eliminazione del ricorso a consulenti esterni. Nel richiamare l'azione svolta dal comune di Parigi che, in virtù della ripubblicizzazione del servizio idrico e del taglio delle consulenze esterne, ha realizzato una significativa riduzione delle tariffe a carico degli utenti, introducendo un modello che potrebbe essere ripreso anche dalle città italiane.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Daga 16.51 e 16.52.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Marroni 16.53 e 16.54.

Giovanni PAGLIA (SEL), nell'illustrare l'emendamento Piazzoni 16.55, di cui è cofirmatario, evidenzia come lo stesso vada nella medesima direzione auspicata dal deputato Marchi, ossia nel senso di evitare l'adozione di soluzioni di carattere specifico per la sola città di Roma. Sebbene condivida la necessità per Roma Capitale di procedere all'adozione di modelli innovativi per la gestione dei servizi pubblici locali, ritiene che debba essere soppresso l'esplicito riferimento al ricorso a forme di liberalizzazione, contenuto nella lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 16, che a suo avviso non sarebbero comunque in grado di determinare effetti positivi per la collettività ma che corrispondono solo ad un'impostazione di sapore squisitamente ideologico.

Vincenzo CASO (M5S) sottolinea l'importanza della finalità sottesa agli identici emendamenti Piazzoni 16.55 e Ruocco 16.56, i quali, eliminando il ricorso alla liberalizzazione ai fini dell'adozione dei modelli per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei

rifiuti e di spazzamento delle strade, vanno nella direzione di rispettare l'esito della consultazione referendaria svoltasi nel 2011, che ha dato una chiara indicazione in favore delle modalità pubblicistiche di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Marco CAUSI (PD), nel ritenere non corretta l'interpretazione appena esposta dal deputato Caso sul contenuto della predetta consultazione referendaria, segnala come tale esito non abbia comportato, per le pubbliche amministrazioni, alcun obbligo di prevedere forme pubblicistiche di gestione dei servizi pubblici locali, bensì la possibilità di scegliere tra diverse modalità alternative, quali il ricorso a società *in house*, a società a partecipazione mista, oppure a procedure ad evidenza pubblica, rimettendo la scelta alla piena autonomia dell'ente pubblico interessato.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come, contrariamente a quanto asserito dal deputato Causi, le misure prospettate dal decreto-legge appaiano orientate prevalentemente al ricorso alle liberalizzazioni e alle privatizzazioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Piazzoni 16.55 e Ruocco 16.56, nonché l'emendamento Borghesi 16.57.

Federica DAGA (M5S) manifesta perplessità sulle considerazioni del deputato Causi, rilevando come l'esito della consultazione referendaria abbia dimostrato in maniera inequivocabile una chiara preferenza dei cittadini per la gestione pubblica dei servizi pubblici locali. Illustra, quindi, il proprio emendamento 16.58, il quale, eliminando il ricorso alla liberalizzazione ai fini dell'adozione dei modelli per la gestione di servizi pubblici locali, prevede che vengano avviate misure di raccolta differenziata porta a porta e di riciclo, allo scopo di ridurre gli attuali costi di gestione e smaltimento dei rifiuti. Sottolinea come la previsione di misure di raccolta diffe-

renziata dei rifiuti rappresenti un'emergenza ormai indifferibile e in linea con quanto più volte richiesto dallo stesso Prefetto Pecoraro per la gestione dei rifiuti stessi nella città di Roma, dove la raccolta differenziata è ancora molto in ritardo ed ha da anni carattere solo sperimentale in alcuni quartieri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daga 16.58.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Sammarco 16.59 e Marroni 16.61.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ruocco 16.60.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 16.62, che, al fine di perseguire il riequilibrio finanziario di Roma Capitale, è volto a prevedere un serio processo di dismissione e messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, ma che svolgano altri tipi di attività. Nell'evidenziare come tale proposta emendativa non incida sull'esercizio delle funzioni pubbliche di Roma Capitale, ma abbia come finalità quella di realizzare effettivi risparmi di spesa, dichiara di non accedere all'invito al ritiro e chiede pertanto al relatore e al rappresentante del Governo di effettuare un'ulteriore riflessione sul tema.

Marco CAUSI (PD), relativamente alle osservazioni del deputato Mazziotti Di Celso, segnala come, sul tema della dismissione e messa in liquidazione delle società pubbliche, la disposizione di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 16 del decreto-legge in titolo rappresenti la soluzione di mediazione emersa a seguito di un lungo dibattito politico svoltosi presso il Senato e, pertanto, ritiene opportuno non riaprire in questa sede i termini della questione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), in risposta all'intervento del deputato Causi, nel ricordare come il dibattito presso il Senato abbia riguardato esclusivamente ACEA S.p.a., ossia una società che gestisce servizi pubblici, precisa che il suo emendamento 16.62 si rivolge esclusivamente alle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, ma che svolgano altre attività.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mazziotti Di Celso 16.62.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Sammarco 16.63.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 16.64.

Filippo BUSIN (LNA) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 16.66.

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Busin 16.66, come riformulato, in quanto, a suo avviso, la previsione di un termine tassativo di 180 giorni entro cui procedere alla dismissione o messa in liquidazione delle società partecipate potrebbe rappresentare un ostacolo al conseguimento della migliore offerta sul mercato e, di conseguenza, un impedimento al perseguimento dell'interesse pubblico.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, con riguardo ai rilievi svolti dal deputato Paglia sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Busin 16.66, rileva come il richiamato termine di 180 giorni, avente natura meramente ordinatoria, rappresenti un segnale politico affinché vengano adottate, entro breve termine, le misure indicate nel piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 16.

Giovanni PAGLIA (SEL), alla luce dei chiarimenti del relatore, chiede che l'emendamento Busin 16.66 venga nuovamente riformulato, esplicitando il carattere meramente ordinatorio del termine di 180 giorni in esso previsto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Busin 16.66, ai fini di una più approfondita riflessione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accantona l'emendamento Busin 16.66.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 16.65 e Guidesi 16.67.

Marco DI STEFANO (PD) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 16.68, il quale, allo scopo di perseguire il riequilibrio finanziario di Roma Capitale, prevede, tra le altre misure, l'aggregazione delle società partecipate per lo svolgimento di funzioni omogenee. Nel sottolineare l'importanza della finalità sottesa a tale proposta emendativa, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di compiere una più approfondita riflessione sulla questione.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal deputato Marco Di Stefano, precisa che la valutazione di contrarietà sull'emendamento 16.68 non attiene al contenuto e alle finalità della proposta emendativa, a suo avviso condivisibili, ma al fatto che in sede di formulazione dei pareri si è voluto garantire il rispetto del principio di autonomia di Roma Capitale nel definire le specifiche azioni amministrative da adottare per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio.

Guido GUIDESI (LNA) stigmatizza il fatto che il relatore ritenga necessario assicurare autonomia normativa a Roma

Capitale quando tale ente locale non ha, a suo avviso, dimostrato di avere autonomia finanziaria, visto che, per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio del bilancio, deve ricorrere alle misure previste dal decreto-legge.

Maino MARCHI (PD), con riferimento all'intervento del deputato Guidesi, ricorda che, così come asseverato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, le disposizioni concernenti Roma Capitale, di cui all'articolo 16, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica. Ritiene pertanto necessario che, nell'apportare modificazioni alla disciplina in esame, sia garantita al comune di Roma autonomia normativa ai fini della determinazione delle azioni specifiche da adottare per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia come l'obiezione sollevata relativamente all'emendamento Marco Di Stefano 16.68 non attenga alla ragionevolezza della proposta emendativa, quanto al fatto che non appare opportuno prevedere in maniera prescrittiva che Roma Capitale debba procedere alla aggregazione delle società partecipate per lo svolgimento di funzioni omogenee, trattandosi di una azione amministrativa specifica che deve essere rimessa eventualmente all'autonomia del comune stesso.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Marco Di Stefano 16.68, al fine di una sua eventuale riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accantona l'emendamento Marco Di Stefano 16.68.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ruocco 16.69 e Daga 16.70.

Federica DAGA (M5S) illustra il proprio emendamento 16.71, volto, tra l'altro, a prevedere misure per la valorizzazione

del patrimonio immobiliare pubblico e per la risoluzione dell'emergenza abitativa, e chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sullo stesso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Daga 16.71, evidenzia come, al fine di far fronte alla situazione di dissesto finanziario in cui si trovano diversi enti locali, sia auspicabile un intervento normativo del Governo, volto a razionalizzare tale disciplina e a garantire idonee forme di controllo sulla finanza locale. Manifesta perplessità in ordine a quanto affermato dal rappresentante del Governo e dal relatore circa il rispetto del principio di autonomia normativa del comune di Roma, rilevando come, a suo avviso, un effettivo riequilibrio strutturale del bilancio può essere realizzato solo attraverso la previsione di specifiche azioni amministrative, la cui attuazione non deve essere rimessa alla mera scelta dell'ente locale. Ritiene, in particolare, che, allo scopo di superare situazioni di squilibrio della finanza locale, debbano essere previste norme volte a ridurre le spese per il personale e a prevedere l'obbligatorietà della risoluzione dei contratti di locazione di immobili di proprietà di privati, la dismissione delle società pubbliche e l'alienazione del patrimonio pubblico. Infine segnala come sia ormai non più differibile la riforma del Titolo V della Costituzione.

Maino MARCHI (PD) ricorda al deputato Palese che interventi in favore di Roma Capitale sono stati già effettuati nel corso della precedente legislatura, quando la maggioranza che governava la città era diversa dall'attuale, e che pertanto non appare corretto adottare misure più restrittive ora che la maggioranza che governa la città è cambiata.

Rocco PALESE (FI-PdL) osserva come, se anche sono stati commessi errori in passato, questo non costituisca un motivo valido per commetterne di nuovi. Ritiene

che sia opportuno porre forti vincoli all'operato del sindaco e della giunta capitolina, per evitare che possano cedere alle pressioni alle quali sono sottoposti.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, concordando con il deputato Palese sull'importanza della questione del coordinamento della finanza pubblica, ricorda tuttavia che l'attuale quadro normativo italiano, costantemente in evoluzione, sta andando in direzione del federalismo, riconoscendo sempre maggiore autonomia agli enti locali, i quali, a titolo di esempio, saranno a breve chiamati a fissare le aliquote della TASI. Evidenzia inoltre che il decreto-legge in esame è stato emanato proprio con lo scopo di evitare il commissariamento di Roma Capitale e, in questo spirito, si è ritenuto opportuno evitare disposizioni eccessivamente imperative e prescrittive, come quella contenuta nell'emendamento Daga 16.71, che condurrebbero, di fatto, ad un commissariamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Daga 16.71 e Guidesi 16.72.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dell'emendamento Sammarco 16.73.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sammarco 16.73, come riformulato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) illustra il proprio emendamento 16.74, diretto a una riorganizzazione delle società partecipate da Roma Capitale, mediante la costituzione di una società capogruppo interamente controllata dal comune, evidenziando come questa soluzione comporterebbe, oltre a un risparmio fiscale, la riduzione dell'ingerenza del consiglio comunale nella gestione delle società partecipate. Prendendo atto della contrarietà del rappresentante del Governo all'introduzione di misure eccessivamente prescrittive, si dichiara disponibile a una

riformulazione dell'emendamento in modo da trasformarlo in una norma di carattere non prescrittivo.

Giovanni PAGLIA (SEL) osserva che, in base alla sua esperienza, la costituzione di *holding* può determinare di fatto il rischio che agli enti locali venga sottratto il potere di controllo di controllo e di intervento sulla gestione delle società partecipate.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Mazziotti Di Celso 16.74.

Francesco BOCCIA, *presidente*, accantona l'emendamento Mazziotti Di Celso 16.74.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) ritira l'emendamento 16.75, di cui è cofirmataria.

Federica DAGA (M5S) illustra il proprio emendamento 16.76, evidenziando le possibilità di risparmio che si potrebbero conseguire operando un'accurata ricognizione delle esternalizzazioni dei servizi di Roma Capitale e delle relative società partecipate.

Il Viceministro Luigi CASERO ribadisce il parere contrario sull'emendamento Daga 16.76.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daga 16.76.

Federica DAGA (M5S), illustrando il proprio emendamento 16.77, ribadisce come il Comune di Parigi sia riuscito a ridurre dell'8 per cento le tariffe del servizio idrico mediante la riduzione delle consulenze esterne.

Vincenzo CASO (M5S) chiede che il rappresentante del Governo e i colleghi della maggioranza chiariscano i motivi per i quali al comma 2, lettera *c*), dell'articolo 16 si prevede una ricognizione dei fabbisogni di personale delle società partecipate, con eventuali interventi di riequili-

brio, mentre si esprime parere contrario a una proposta di riduzione delle consulenze esterne.

Marco CAUSI (PD) evidenzia come la ricognizione dei costi relativi alle consulenze esterne è ricompresa nella ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali, disposta dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 16.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, concordando con l'osservazione del deputato Causi, ribadisce l'inopportunità di dettare disposizioni eccessivamente prescrittive.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Daga 16.77 e Ruocco 16.78.

Guido GUIDESI (LNA), illustrando il proprio emendamento 16.80, evidenzia come esso sia volto a prevedere che il sindaco di Roma Capitale riferisca semestralmente direttamente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione del piano triennale per la riduzione del disavanzo; rileva, al riguardo, come l'emendamento a sua firma 16.83 prevede che sia soppresso il comma 3 dell'articolo 16, relativo alla verifica dell'attuazione del medesimo piano da parte del tavolo di raccordo interistituzionale di cui al decreto legislativo n. 61 del 2012.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, non ritiene opportuno modificare la procedura disciplinata dall'articolo 16.

Maurizio BERNARDO (NCD), *relatore per la VI Commissione*, concorda con il deputato Melilli.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Guidesi 16.80 e Daga 16.81.

Tommaso CURRÒ (M5S), illustrando il proprio emendamento 16.82, evidenzia come, non essendo stato fissato alcun

termine per l'espressione del parere da parte del tavolo di raccordo interistituzionale di cui al comma 3 dell'articolo 16, il ritardo nell'espressione di tale parere potrebbe avere conseguenza in ordine al rispetto del termine di 90 giorni per la presentazione del piano triennale di rientro di cui al comma 2. Osserva inoltre come il tavolo di raccordo interistituzionale sia composto da rappresentanti dello Stato, della regione Lazio, della provincia di Roma e di Roma Capitale, e quindi presenta una caratterizzazione politica anziché tecnica, come sarebbe a suo avviso preferibile. Rileva altresì la necessità che sia esplicitato se il parere in oggetto sia vincolante o meno, al contempo fissando un termine per la sua espressione.

Filippo BUSIN (LNA), dichiarandosi d'accordo con le considerazioni svolte dal deputato Currò, ritiene che la previsione di un piano di rientro finanziario di durata triennale sia in contrasto con il ruolo permanente di Capitale d'Italia svolto dalla città di Roma, e che tale aspetto renda evidente il carattere di totale inadeguatezza di tale previsione normativa.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Currò 16.82 e Guidesi 16.83.

Vincenzo CASO (M5S) illustra il proprio emendamento 16.84, rilevando come esso sia volto a includere tra i soggetti facenti parte del tavolo di raccordo interistituzionale previsto dal decreto legislativo n. 61 del 2012 anche la Corte dei conti, in quanto organo terzo. Ritiene che tale emendamento, inoltre, si raccordi con il suo emendamento 16.9, già approvato dalle Commissioni, che prevede la trasmissione del piano di rientro finanziario triennale anche alla Corte dei conti.

Rocco PALESE (FI-PdL) ricorda come, ai sensi del decreto-legge n. 174 del 2012, gli enti territoriali siano già tenuti a trasmettere i propri documenti di bilancio alla Corte dei conti, e come i comuni in dissesto finanziario siano sottoposti ad altre preganti forme di controllo. Ritiene,

quindi, che anche nell'ambito del decreto-legge in esame vada inserita la previsione di tali attività di verifica, da svolgersi con cadenza almeno semestrale. Propone, in subordine, di stabilire l'obbligo per il comune di Roma di trasmettere il rendiconto del piano triennale contestualmente alla trasmissione del rendiconto finanziario annuale del Comune di Roma.

Marco CAUSI (PD), evidenziando la novità introdotta dalla norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 16, ritiene che essa risponda altresì a una logica di tipo federalista, affidando al tavolo di raccordo interistituzionale tra lo Stato, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale le funzioni di esprimere un parere sulla predisposizione dei piani pluriennali, nonché di verificare l'attuazione dei piani stessi. Ritiene che tale momento di raccordo tra i diversi livelli governativi sia molto positivo e importante, e risponda pienamente ad un'impostazione federalista che il gruppo della Lega Nord dovrebbe cogliere maggiormente, ricordando altresì che altri procedimenti aventi finalità simili a quello in esame prevedono un analogo momento di raccordo amministrativo e istituzionale. Sottolinea quindi come l'affidamento di tali funzioni al suddetto tavolo interistituzionale ponga rimedio, innanzitutto, al fatto che l'organismo istituzionale previsto per Roma Capitale nella legge del 1989, non è stato poi previsto dal piano di rientro per il comune di Roma, adottato negli anni 2008-2009, determinando l'assenza di un momento di raccordo intergovernativo. Evidenzia inoltre che, come già ricordato dal deputato Currò, il tavolo previsto dal decreto-legge n. 61 del 2012 non è stato mai attivato, evidenziando l'opportunità di istituirlo affidandogli, al contempo, maggiori funzioni. In relazione all'ipotesi di inserire la Corte dei conti tra i soggetti partecipanti, sottolinea l'importanza di mantenere distinte le funzioni affidate a organi espressione del potere esecutivo da quelle affidate a organi del potere giurisdizionale, rilevando, quindi, come la Corte dei conti non possa essere chiamata a sostituirsi alle respon-

sabilità dei soggetti istituzionali titolari di funzioni esecutive.

Francesco CARRIERO (M5S) rileva come il deputato Currò abbia posto esclusivamente una questione di metodo, con riferimento alla tempistica degli interventi del tavolo interistituzionale e alla necessità di rafforzarne il ruolo attraverso la previsione del carattere vincolante dei pareri che sarà chiamato a esprimere.

Guido GUIDESI (LNA), dichiarandosi d'accordo con gli interventi svolti dai deputati del Movimento 5 Stelle, ritiene giusto il coinvolgimento della Corte dei conti nella procedura relativa al piano di risanamento, anche al fine di evitare errori di valutazione che potrebbero rallentare l'attuazione del piano stesso. In relazione alla considerazione sull'ispirazione « federalista » di tale previsione, invita il deputato Causi a manifestare il suo favore per l'attuazione del federalismo attraverso il sostegno ai provvedimenti che vanno in tale direzione che sono all'esame del Parlamento.

Tommaso CURRÒ (M5S), con riferimento alle considerazioni del deputato Causi, dichiara di comprendere la volontà politica sottesa all'approvazione del comma 3 dell'articolo 16. Esprime, tuttavia, perplessità rispetto alla parte in cui tale norma prevede che ove il tavolo interistituzionale verifichi la sussistenza di maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale che si siano determinati successivamente all'approvazione del piano, possa esprimere il parere ai fini dell'eventuale revisione del piano stesso. Ritiene infatti che tale previsione possa determinare un infinito stallo nell'attuazione del piano. Dichiara, quindi, che il tavolo, così come previsto, andrebbe eliminato, mentre andrebbe istituito un organo composto dal segretario comunale, dal responsabile finanziario del comune e dalla Corte dei conti.

Il Viceministro Luigi CASERO, confermando il parere contrario del Governo

sull'emendamento Caso 16.84, rileva come la Corte dei conti sia un organo di controllo e non possa partecipare a tavoli interistituzionali come quello previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caso 16.84, Guidesi 16.85 e 16.86.

Filippo BUSIN (LNA) illustra l'emendamento Borghesi 16.87, che intende rendere più chiara e cogente la formulazione del comma 3 dell'articolo 16.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 16.87, Caso 16.88, Tagliatela 16.90 e Guidesi 16.96.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come il suo emendamento 16.97 sia volto a introdurre un principio di buon senso, per evitare che risorse recuperate *una tantum* e di non grande entità, quali quelle che deriveranno dalle operazioni di dismissione immobiliare nel comune di Roma siano fatte confluire nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Ritiene infatti che, data l'enorme entità del debito che tale Fondo è chiamato a ammortizzare, andrebbero ad esso finalizzate risorse di natura strutturale. Ricordando l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio ad adottare interventi a favore delle piccole e medie imprese, chiede quindi al rappresentante del Governo di valutare l'opportunità di destinare i circa 300 milioni di euro che saranno realizzati attraverso tali operazioni a favore del fondo di garanzia per il microcredito alle piccole e medie imprese, al quale i deputati del suo gruppo già devolvono parte della propria indennità parlamentare.

Il Viceministro Luigi CASERO, confermando il parere contrario sull'emendamento 16.97, ricorda che la destinazione di quanto realizzato con le dismissioni del patrimonio immobiliare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sia una scelta obbligatoria per il Governo, in con-

seguenza degli impegni presi nei confronti dell'Unione europea. Assicura tuttavia l'impegno dell'Esecutivo ad assumere iniziative volte a sostenere le piccole e medie imprese, anche attraverso la destinazione di risorse finanziarie di natura strutturale, ritenendo che costituiscano un punto di forza molto importante dell'economia nazionale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) non ritiene ancora chiaro quale sia l'orientamento del Governo su tali tematiche.

Il Viceministro Luigi CASERO ribadisce come il Governo ritenga necessario destinare risorse strutturali al Fondo per le PMI, mentre i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare devono essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 16.97 e Borghesi 16.98.

Tommaso CURRÒ (M5S), intervenendo in relazione alle proposte emendative Borghesi 16.98 e Guidesi 16.99, chiede chiarimenti sulla previsione contenuta nel comma 5, in base alla quale il nuovo Commissario straordinario di Governo per Roma Capitale potrà inserire, nella massa passiva prevista nel piano di rientro, ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008. Ritiene infatti che tale eventuale spostamento di altre partite debitorie possa costituire un pericoloso precedente, prevedendo la possibilità di inserire, senza un previo accertamento, un maggiore importo rispetto a quello che avrebbe dovuto essere quantificato in via definitiva già nel 2010.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, ribadendo il proprio parere contrario sull'emendamento Guidesi 16.99, ritiene che il tema del riequilibrio delle partite debitorie nel rapporto tra Roma Capitale e Gestione commissariale sia stato già ampiamente dibattuto e definito.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Guidesi 16.99, Busin 16.102, Guidesi 16.100 e 16.101, Borghesi 16.103, Guidesi 16.104, 16.105 e 16.106.

Guido GUIDESI (LNA) illustra il proprio emendamento 16.107, evidenziando come esso miri a evitare che tutti gli altri enti locali siano discriminati rispetto a Roma Capitale, prevedendo che non saranno considerate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno le somme che i comuni utilizzeranno per spese in conto capitale negli anni 2014 e 2015.

Il Viceministro Luigi CASERO, pur convenendo sulla necessità di adottare misure che abbiano l'effetto di sbloccare nuove risorse per investimenti anche a favore degli enti locali, e manifestando l'impegno del Governo in tal senso sin dai prossimi mesi, evidenzia come si tratti di una questione molto complessa, rispetto alla quale occorre tenere conto, in particolare modo, dell'attuale situazione della finanza pubblica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Guidesi 16.107 e 16.113, nonché gli emendamenti Borghesi 16.110 e Guidesi 16.115.

Carla RUOCCO (M5S) illustra il proprio emendamento 16.111, il quale prevede una sanzione pecuniaria nel caso in cui il Commissario straordinario di Governo di Roma capitale non presenti alle Camere il bilancio completo della gestione commissariale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ruocco 16.111.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) ritira l'emendamento 16.114, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Palese 16.01.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti De Micheli 17.1 e Latronico 17.2, rilevando come gli identici emendamenti Corsaro 17.3 e Sammarco 17.4 risulterebbero assorbiti dall'approvazione dei predetti emendamenti. Esprime invece parere contrario sull'emendamento Guidesi 17.5.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti De Micheli 17.1 e Latronico 17.2, risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Corsaro 17.3 e Sammarco 17.4, e respingono l'emendamento Guidesi 17.5.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Guidesi 18.1, Caso 18.2 e Guidesi 18.3, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Fragomeli 18.4, Censore 18.5 e Lavagno 18.6. Invita al ritiro dell'emendamento Carra 18.9, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Censore 18.10, Pelillo 18.11 e Palese 18.15, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

«Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. A decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, l'eventuale rimborso da parte

dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. ».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Da Villa 18.12 e Prativiera 18.14, mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Nicchi 18.01.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Guidesi 18.1.

Vincenzo CASO (M5S) ritira il proprio emendamento 18.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Guidesi 18.3.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Carra 18.9 e Da Villa 18.12. Avverte inoltre che i presentatori degli identici emendamenti Censore 18.10, Pelillo 18.11 e Palese 18.15, hanno accolto la riformulazione dei propri emendamenti.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Censore 18.10, Pelillo 18.11 e Palese 18.15, come riformulati.

Filippo BUSIN (LNA) illustra l'emendamento Prativiera 18.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prativiera 18.14.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'articolo aggiuntivo Nicchi 18.01, di cui è cofirmatario, chiedendo le ragioni dell'invito al ritiro espresso su di esso dal relatore e dal Viceministro.

Il Viceministro Luigi CASERO chiarisce che l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Nicchi 18.01 è motivato dal fatto che la proposta emendativa determina oneri finanziari non coperti.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritira l'articolo aggiuntivo Nicchi 18.01, riservandosi di verificare con il Governo l'effettiva onerosità dello stesso, ai fini della sua rappresentazione in Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Luigi Gallo 19.1 e 19.2, per la parte ammissibile, nonché sugli emendamenti Giancarlo Giordano 19.3, Capodicasa 19.4 e Giancarlo Giordano 19.5. Invita invece al ritiro degli emendamenti Giancarlo Giordano 19.6 e 19.8, propone di accantonare l'emendamento Antezza 19.7, ed esprime parere contrario sull'emendamento Migliore 19.9.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Antezza 19.7.

Luigi GALLO (M5S) illustra i propri emendamenti 19.1 e 19.2, finalizzati a risolvere in maniera strutturale le criticità concernenti la prestazione dei servizi di pulizia ed ausiliari nelle scuole. Al riguardo, manifesta la contrarietà propria e del M5S rispetto al processo di esternalizzazione dei suddetti servizi in corso oramai da diverso tempo, il quale non ha consentito di superare le criticità esistenti, determinando altresì un innalzamento del costo relativo, conseguente alla scelta di appaltare all'esterno attività che avrebbero potuto benissimo essere svolte dal personale interno della scuola. Ricorda che una scelta di questo genere, oltre al negativo impatto sul piano occupazionale, non ha peraltro evitato la chiusura delle scuole, in talune aree del Paese, per inadeguate condizioni igieniche. Esprimendo disappunto per l'ulteriore proroga disposta dall'articolo 19 del provvedimento, si rammarica per il giudizio di inammissibilità della parte consequenziale di tali emendamenti, che prevedeva, tra l'altro l'inserimento in graduatoria del personale utilizzato dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468

del 1997, rilevando come tale giudizio di inammissibilità, espungendo una parte fondamentale delle proposte emendative, ne stravolga il senso complessivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come, alla luce del giudizio di parziale inammissibilità pronunciato sugli emendamenti 19.1 e 19.2, essi possano, in questa sede, essere posti in votazione solo per la parte ammissibile, fermo restando che i presentatori potranno ripresentarli in Assemblea nel testo integrale per sottoporli ad un'ulteriore valutazione circa la loro ammissibilità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Luigi Gallo 19.1, per la parte ammissibile.

Luigi GALLO (M5S) ritira il proprio emendamento 19.2, ai fini della sua rappresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giancarlo Giordano 19.3.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Capodicasa 19.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giancarlo Giordano 19.5.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritira l'emendamento Giancarlo Giordano 19.6, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giancarlo Giordano 19.8.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'emendamento Migliore 19.9, di cui è cofirmatario, volto a destinare le eventuali maggiori entrate conseguenti agli utili e ai dividendi percepiti dalle società partecipe ad un apposito fondo per interventi nel campo dell'edilizia scolastica, ritenendo che tale impegno dovrebbe rappresentare per il Paese una priorità, meritevole di un più fattivo sostegno anche da parte del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Migliore 19.9.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Busin 20.1 e Ferraresi 20.2, mentre invita al ritiro degli identici emendamenti Palese 20.5, Marchi 20.6 e Censore 20.7, nonché dell'articolo aggiuntivo Nicchi 20.02. Propone invece di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Fragomeli 20.03 e Censore 20.04, nonché gli articoli aggiuntivi Censore 20.05 e Castricone 20.06.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le proposte emendative sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto l'accantonamento, si intendono accantonate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 20.1 e Ferraresi 20.2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Marchi 20.6 e Censore 20.7.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palese 20.5.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritira l'articolo aggiuntivo Nicchi 20.02, di cui è cofirmatario.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Guidesi Dis.1.1, Dis.1.2, Dis.1.3, Dis.1.4, Dis.1.5, Dis.1.6, Dis.1.7, Dis.1.8, Dis.1.9, Dis.1.10, Dis.1.11, Dis.1.12, Dis.1.13, nonché gli emendamenti Borghesi Dis.1.14, Busin Dis.1.15, Borghesi Dis.1.16 e Busin Dis.1.17.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che, in quella sede, le Commissioni riprenderanno l'esame del provvedimento affrontando le proposte emendative riferite all'articolo 3, nonché quelle accantonate.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 729-ter, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

7. 4. Tagliatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati con le seguenti: La relazione di fine mandato è pubblicata.

11. 2. Tagliatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Contributo straordinario).

1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « successivi

alla » sono sostituite dalle seguenti: « decorrenti dalla ».

*** 12. 2.** Guerra, De Menech, Rubinato, Ginato, Ribaudò, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Contributo straordinario).

1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « successivi alla » sono sostituite dalle seguenti: « decorrenti dalla ».

*** 12. 3.** Censore.

ART. 14.

Al comma 1, lettera b), capoverso 380-quinquies, sostituire le parole: 15 marzo 2014 con le seguenti: 15 aprile 2014.

14. 9. Guidesi, Busin, Borghesi.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: entro 90 giorni con le seguenti: entro 120 giorni.

*** 16. 7.** Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

Al comma 1, sostituire le parole: entro 90 giorni con le seguenti: entro 120 giorni.

* **16. 8.** Piazzoni, Pillozzi, Zaratti, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 1, sostituire le parole: e alle Camere con le seguenti: alle Camere e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire parole: e alle Camere con le seguenti: alle Camere e alla Corte dei conti.

16. 9. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà.

Al comma 1 dopo le parole: negli anni precedenti inserire le seguenti: anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale.

16. 12. (Nuova formulazione) Guidesi, Borghesi, Busin.

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori, nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi.

16. 35. (Nuova formulazione) Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria.

16. 40. (Nuova formulazione) Guidesi, Busin, Borghesi.

Al comma 2 dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le inden-

nità di risultato a specifici obiettivi di bilancio;

16. 73. (Nuova formulazione) Sammarco, Cicchitto, Saltamartini.

ART. 17.

Dopo il comma 4 , inserire il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

* **17. 1.** De Micheli.

Dopo il comma 4 , inserire il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

* **17. 2.** Latronico.

ART. 18.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio

2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. A decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, l'eventuale rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

*** 18. 10.** (Nuova formulazione) Censore, D'Attorre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. A decorrere

dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, l'eventuale rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

*** 18. 11.** (Nuova formulazione) Pelillo, Giuliotti, Moretto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. A decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, l'eventuale rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

*** 18. 15.** (Nuova formulazione) Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Raffaele Cantone a presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Nomina n. 27 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole*) 36

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Emendamenti C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato 37

AVVERTENZA 37

ERRATA CORRIGE 37

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del dottor Raffaele Cantone a presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Nomina n. 27.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente* ricorda che il relatore ha proposto di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor Raffaele Cantone a Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Fa presente che la votazione si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento. In particolare: chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero; chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco. L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.

Ricorda, inoltre, che ai fini della validità della votazione deve essere presente la

maggioranza dei componenti della Commissione. Ricorda, altresì, che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, per l'espressione del parere favorevole sulla proposta, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.

La proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del Governo si intenderà quindi approvata se i voti favorevoli saranno pari almeno ai due terzi dei componenti la Commissione. Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà espresso parere contrario.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti:	33
Votanti:	33
Maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione:	32

Hanno votato sì: 33

(La Commissione approva).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Roberta Agostini, Bianconi, Centemero, Cova in sostituzione di Bindi, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Fiano, Fraccaro, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gullo, Invernizzi,

Kronbichler, Lattuca, Lauricella, Naccarato, Piccione, Piccolo in sostituzione di Bersani, Pilozi, Plangger, Pollastrini, Rampi in sostituzione di Marco Meloni, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Sisto, Toninelli.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 2 aprile 2014.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Emendamenti C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.
C. 2079 Governo.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 209 del 1° aprile 2014, a pagina 66, prima colonna, penultima riga, deve leggersi: « sei » invece di: « se gli ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
AVVERTENZA	39

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che la competenza della Commissione Giustizia si concentra sui primi tre commi dell'articolo 3 del decreto legge in relazione al coinvolgimento della Corte dei conti nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali.

In particolare, l'articolo 3, ai commi da 1 a 3, detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di

riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. A tal fine esso, oltre a sospendere le eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, consente agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro novanta giorni dalla decisione della Corte. Inoltre stabilisce, in deroga alle norme vigenti, un termine triennale per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, qualora ne ricorrano specifici presupposti.

In riferimento alla procedura di riequilibrio finanziario, il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce, modificando il comma 5 dell'articolo 243-*quater*, che fino alla scadenza del termine (di 30 giorni) per impugnare innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti la delibera di approvazione o di diniego del piano emessa dalla sezione regionale di controllo della Corte stessa, nonché, nel caso di presentazione di ricorso, fino alla relativa decisione (che deve intervenire entro 30 giorni dal deposito del ricorso) sono sospese le

procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale interessato. Secondo quanto riferito da un comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la norma in commento concernerebbe il comune di Napoli.

Il comma 2 interviene invece sulla legge di stabilità 2014 (legge n.147/2013), introducendo, dopo il vigente comma 573, un nuovo comma 573-*bis*, volto a consentire l'accesso, in caso di esito negativo del primo giudizio, ad un nuovo giudizio presso il giudice contabile. Il comma dispone in proposito che in caso di diniego di approvazione da parte della Sezione regionale di controllo del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato ai sensi dell'articolo 243-*bis* del TUEL, l'ente locale interessato potrà riproporre, per l'esercizio 2014, un nuovo piano entro i successivi 90 giorni. Tale facoltà è condizionata all'avvenuto miglioramento della situazione finanziaria (in termini di miglior avanzo di amministrazione ovvero di minore disavanzo), registrato nell'ultimo disavanzo approvato.

Nelle more del termine di 90 giorni previsto per la presentazione del nuovo piano vengono inoltre sospese le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto e per lo scioglimento del consiglio dell'ente: l'ultimo periodo del comma 2 in esame stabilisce infatti che, in pendenza del termine suddetto, e fino alla conclusione della relativa procedura, non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 7, del TUEL, che recale procedure in questione.

Il comma 3 infine stabilisce che l'ente locale non possa attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (come prevista dal comma 1 dell'articolo 243-

bis) qualora per l'ente medesimo sia decorso il termine ad esso assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto, secondo quanto dispone in proposito l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Testo unificato C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa.

(Parere alla VIII Commissione).

SEDE REFERENTE

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Mariela Castro, attivista per i diritti degli omosessuali e dei transessuali a Cuba	40
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. T.U. C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa, come risultante dall'esame degli emendamenti (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
DL n. 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
ALLEGATO (Proposte emendative)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012. C. 2081 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012. C. 2082 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
AVVERTENZA	46

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 aprile 2014.

Audizione di Mariela Castro, attivista per i diritti degli omosessuali e dei transessuali a Cuba.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge all'esame della Commissione, collegato alla legge di stabilità per il 2014, modifica una serie di ambiti riconducibili alla normativa in materia ambientale. Fa presente che il provvedimento si configura prevalentemente come un complesso di novelle al codice ambientale del 2006, e si articola in ben undici titoli, il primo riguardante la protezione della natura e della fauna e per la strategia dello sviluppo sostenibile, il secondo riguardante le procedure per la valutazione d'impatto ambientale, il terzo in materia di emissioni a gas ed effetto serra, il quarto sul *green public procurement*, il quinto sui prodotti derivati da materiali post-consumo, il sesto sulla gestione dei rifiuti, il settimo sulla difesa del suolo, l'ottavo sull'accesso universale all'acqua, il nono sulle procedure di autorizzazione relative alle infrastrutture di

comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, il decimo relativo alla disciplina degli scarichi e del rifiuto di residui vegetali, l'undicesimo in materia di capitale naturale e di contabilità ambientale.

Evidenzia che, al di là delle modifiche puntuali alla legislazione ambientale, che costituisce il *proprium* di questo provvedimento, è importante sottolineare come esso, al pari dell'altro che verrà esaminato subito dopo sul sistema a rete per la protezione ambientale, favorisca una più ampia attuazione dei principi giuridico-internazionali in materia di ambiente fissati dalle già citate convenzioni internazionali sulla lotta ai cambiamenti climatici, sulla biodiversità e sulla lotta alla desertificazione (UNCCD).

Osserva che in tale prospettiva assumono un peculiare rilievo le novelle al decreto legislativo n. 30 del 2013, in attuazione della direttiva 2009/29/CE che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra, e la norma, introdotta dall'articolo 31, che istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi dannosi e dei sussidi favorevoli sotto l'aspetto ambientale, al fine di procedere alla raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. Rileva che l'istituzione del Catalogo è infatti perfettamente funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale per l'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020 e dalle Raccomandazioni 2012 e 2013 del Semestre europeo all'Italia, dal regolamento europeo 691/2011 sui Conti Integrati Economico-Ambientali (SEEA), in coerenza con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle *performance* ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20.

Alla luce di queste considerazioni, conclude formulando una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. T.U. C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa, come risultante dall'esame degli emendamenti.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, rileva che il testo unificato all'esame della Commissione, adottato il 18 marzo scorso dall'VIII Commissione a seguito di un'approfondita istruttoria legislativa, è inteso a riformare il sistema delle agenzie ambientali attraverso sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento.

Osserva che, in particolare – al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità – viene attribuito rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali, attraverso l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale. Fa presente che del Sistema fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Osserva che le funzioni del Sistema sono particolarmente vaste poiché vanno dal monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione al controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle «pressioni sull'ambiente» fino all'attività di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo am-

bientale. Rileva che al centro di tale sistema si pone l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Ad esso sono collegate le agenzie regionali, anch'esse dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, e autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

Segnala che particolare rilievo sotto il profilo dell'ampliamento dei «nuovi» diritti di cittadinanza ad un ambiente sano assume l'introduzione della nozione di «Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali» (LEPTA), che costituisce il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.

Osserva che parimenti di rilievo è la previsione, in linea con gli orientamenti legislativi assunti dai Paesi più avanzati, della creazione di una rete informativa nazionale (SINANET), cui concorrono l'ISPRA e la rete delle agenzie regionali, incaricato della raccolta, del trattamento e della diffusione dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali. Fa presente che a tale esigenza si ricollega altresì l'istituzione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali.

Rileva che ai fini della razionalizzazione delle diverse funzioni di controllo ambientale è, in ultimo, prevista l'adozione di un regolamento chiamato ad individuare il personale incaricato degli interventi ispettivi – vero *punctum dolens* di applicazione delle policies ambientali – nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema (nonché dei criteri di svolgimento delle ispezioni) favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

Nel formulare un parere pienamente favorevole al provvedimento in oggetto, intende sottolineare come esso miri ad una migliore attuazione dei principi a livello internazionale (e specialmente comunitario) in materia di tutela ambientale, emersi a partire dai grandi vertici delle Nazioni Unite (a partire da quello di Rio nel 1992) e recepite nelle tre grandi convenzioni internazionali sulla lotta ai cambiamenti climatici, sulla biodiversità e sulla lotta alla desertificazione (UNCCD) ed esplicitamente recepito, in sede comunitaria, con il Trattato di Lisbona, all'articolo 3, paragrafo 3 ed all'articolo 21, paragrafo 2, lettere *d*) ed *f*) del Trattato sull'Unione europea.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL n. 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

C. 2215 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, rileva che il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni inserite nel decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49. Fa presente che la Corte ha ritenuto tali norme non omogenee rispetto alle di-

sposizioni del decreto originario e quindi prive del necessario legame logico-giuridico con queste ultime. Osserva che tale vizio di natura procedurale ha comportato la reviviscenza della previgente disciplina creando una situazione di incertezza e di inadeguatezza giuridica che ha indotto il Governo a presentare un provvedimento di urgenza, senza tuttavia intervenire sul regime sanzionatorio che pertanto resta inalterato, essendo venuti meno gli aggravii previsti dalla cosiddetta « legge Fini-Giovanardi ».

Segnala che la sfera di competenza della III Commissione è chiamata in causa dal fatto che, tra i motivi di urgenza, è menzionata l'esigenza di adeguare la disciplina legislativa risultante dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di lotta alla droga, a partire dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, che all'articolo 3 prevede la procedura di modifica del relativo campo di applicazione con l'inclusione di nuove sostanze.

Osserva, infatti, che tutte le sostanze stupefacenti di ultima generazione, oggi sottoposte a controllo internazionale, non sono contemplate nel previgente testo unico. Evidenzia pertanto che il presente decreto-legge rimodula in quattro categorie di cui alla sezione B della tabella 1 le predette sostanze (circa cinquecento, tra cui le pericolosissime droghe sintetiche) in ordine decrescente in relazione alla loro capacità di indurre dipendenza.

Ritiene quindi che la Commissione possa esprimere un parere favorevole, in considerazione del fatto che in tal modo tornano ad essere qualificate come illegali sostanze particolarmente nocive alla salute e viene sanato l'inadempimento di precisi obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.

C. 2079 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 25 marzo scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nell'attesa dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, il relatore ha predisposto due proposte emendative (*vedi allegato*).

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), *relatore*, nell'illustrare l'emendamento Tit. 1 e l'articolo aggiuntivo 1.01, precisa che le due proposte emendative che ha presentato sono state ispirate dalla riflessione svolta in sede di relazione circa la necessaria correlazione degli obiettivi di politica estera con i consistenti investimenti affidati alle banche di sviluppo. In particolare, segnala che la modifica del titolo del provvedimento, con l'esplicitazione dell'area geografica beneficiaria, sottolinea la priorità strategica che l'Italia annette allo sviluppo del continente latino-americano. Aggiunge poi che il secondo emendamento va nella stessa direzione, conferendo stabilità all'iniziativa di tenere ogni due anni una conferenza Italia-America Latina e Caraibi, che è già da tempo attiva e si è rivelata molto utile per la promozione degli scambi umani ed economici.

Ritiene che, in tal modo, il legame tra investimenti di risorse finanziarie e poli-

tiche di cooperazione allo sviluppo sia senz'altro rafforzato rispetto alle perplessità derivanti dal fatto che a tutt'oggi la quota più rilevante dell'aiuto pubblico allo sviluppo è destinata a banche e fondi.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sull'emendamento Tit.1 del relatore mentre, con riferimento all'altra proposta emendativa, nel rendere noto che il Ministro degli affari esteri ha appena nominato con proprio decreto coordinatore della Conferenza Italia-America Latina e Caraibi l'ex sottosegretario Donato Di Santo, invita il relatore a valutare l'opportunità che il relativo esame possa avvenire in Assemblea così da approfondirne la formulazione, ferma restando da parte del Governo la piena condivisione dell'obiettivo politico.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), *relatore*, nell'accogliere l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'articolo aggiuntivo 1.01, di cui riafferma il rilievo nell'ambito del rafforzamento della strategia italiana in materia di cooperazione allo sviluppo.

Edmondo CIRIELLI (FdI), pur cogliendo la sensibilità mostrata dal relatore, ribadisce le critiche sulla poca trasparenza e sulla scarsa rappresentanza italiana in seno alle banche di sviluppo oggetto del presente provvedimento. A suo avviso, la politica estera non può essere appaltata al Ministero dell'economia e delle finanze, anche perché è necessaria un controllo democratico dell'impiego delle risorse da parte del Parlamento, come del resto evidenziato anche dagli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle. Nell'auspicare la riforma complessiva del settore della cooperazione allo sviluppo, giudica paradossale che in clima di *spending review* proprio il Ministero dell'economia e delle finanze si arroghi la gestione di così ingenti risorse.

Vincenzo AMENDOLA (PD) ringrazia il relatore per aver raccolto gli spunti del

dibattito precedentemente svolto nelle proposte emendative appena presentate. Ritiene che esse contribuiscano a dare al disegno di legge in titolo il senso di un atto di politica estera particolarmente significativo. Richiama poi il tema già emerso della rendicontazione su cui ribadisce l'impegno del suo gruppo a ricercare in Assemblea il consenso degli altri gruppi su una formulazione legislativa coerente con il ruolo che l'Italia svolge sul piano internazionale. Quanto all'iniziativa di rendere permanente la Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, ritiene che si tratta di un'intuizione giusta per rafforzare, anche in una fase di crisi il legame che l'Italia, al pari della sola Spagna, intrattiene con quel continente anche in ragione dei rilevanti flussi migratori.

Carlo SIBILIA (M5S) apprezza che il prosieguo della discussione non si sia fossilizzato in una logica di contrapposizione apprezzando in particolare la modifica del titolo del provvedimento proposto dal relatore. Al riguardo non si meraviglia del fatto che tale profilo sia sfuggito, in sede di presentazione del disegno di legge, al Ministero dell'economia e delle finanze. Auspica infatti che in futuro il Ministero degli affari esteri possa avere un ruolo maggiore nella gestione di tali fondi. Con riferimento all'articolo aggiuntivo relativo alla Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, invita ad una più attenta riflessione sull'opportunità di esplicitare un riferimento alla cooperazione allo sviluppo, interrogandosi però sul quale sia il modello di sviluppo da implementare. Ricordando ancora una volta l'imbarazzante episodio della ricostruzione post-sismica dell'isola di Haiti si augura che possa promuoversi un modello di sviluppo scervo dalle ingerenze e dalle *lobby*.

La Commissione approva l'emendamento Tit.1 del relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.

C. 2081 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 25 marzo scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che non sono state presentate proposte emendative al provvedimento in titolo, alla scadenza fissata alle ore 15 di ieri. Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.

C. 2082 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 25 marzo scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che non sono state presentate proposte emendative al provvedimento in titolo, alla scadenza fissata alle ore 15 di ieri. Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11

novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

C. 1923 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

C. 1927, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

C. 2099 Governo.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

Al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per l'America latina e i Caraibi.

Tit. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Conferenza Italia-America latina e Caraibi).

1. L'impegno dell'Italia allo sviluppo economico globale e all'internazionalizzazione, riconfermato con la sottoscrizione di azioni della Banca di Sviluppo dei

Caraibi e della Banca Interamericana di Sviluppo, di cui all'articolo 1, mira a rafforzare lo sviluppo dei rapporti dell'Italia con i Paesi dell'area latino-americana. A tale scopo, la Conferenza Italia-America latina e Caraibi, quale strumento privilegiato per consolidare una delle priorità strategiche della politica estera del nostro Paese e rafforzare l'espansione dell'interscambio e la promozione del Sistema paese con tale area, sarà organizzata ogni due anni dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con l'Istituto italo-latinoamericano, in ottemperanza a quanto sancito dalla Dichiarazione Finale della VI Conferenza di dicembre 2013, senza ulteriori oneri per lo Stato.

1. 01. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013: seguito esame del documento conclusivo (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 48

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013: seguito esame del documento conclusivo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, la seduta.

Intervengono per svolgere considerazioni Gian Piero SCANU (PD), Massimo ARTINI (M5S), Donatella DURANTI (SEL), Salvatore CICU (FI-PdL), Marco MARCO-

LIN (LNA) e, a più riprese, Elio VITO, *presidente*.

Forniscono precisazioni e svolgono ulteriori considerazioni Gian Piero SCANU (PD), Massimo ARTINI (M5S), Donatella DURANTI (SEL) e Salvatore CICU (FI-PdL).

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	49
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011. C. 1743 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 68 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Atto n. 86 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	59

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

C. 1542 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, comunica che il disegno di legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 1° aprile 2014, in occasione della quale la Commissione medesima ha espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento. Ricorda che, in pari data, la Commissione affari costituzionali ha concluso l'esame del provvedimento, in sede referente, senza apportare modificazioni. Segnala, pertanto, che

il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Avverte altresì che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala gli emendamenti Matteo Bragantini 1.10 e Russo 1.111 e 1.130, i quali, nel modificare il comma 14, che disciplina la permanenza in carica del presidente della provincia e della giunta provinciale per il disbrigo degli affari correnti o assegnando tali compiti ad un commissario straordinario, eliminano il riferimento al titolo gratuito attualmente previsto dal testo.

Segnala, altresì, le seguenti proposte emendative, sulle quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:

Pilozzi 1.4, che prevede la possibilità per le province con più di 800 mila abitanti di costituirsi in città metropolitane attraverso lo svolgimento di una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del maggio 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari connessi allo svolgimento delle predette consultazioni popolari;

Migliore 1.12, che prevede, tra l'altro, la sostituzione degli attuali commissari preposti alle province con commissari di carriera prefettizia, che rimangono in carica fino all'insediamento del consiglio metropolitano. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riferimento alla eventuale corresponsione di indennità accessorie e/o aggiuntive al personale appartenente alla carriera prefettizia;

Russo 1.114 e 1.115, che prevedono che, in sede di prima applicazione, il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano siano eletti a suffragio universale. Al riguardo, ritiene opportuno acqui-

sire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riferimento allo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Avverte che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel confermare il parere favorevole del Governo sul testo del provvedimento, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1542 e abb.-B, recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 1.10, 1.12, 1.111, 1.114, 1.115, 1.130, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.

C. 2079 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame reca disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia al capitale di Banche multilaterali di sviluppo, ed in particolare della Banca di sviluppo dei Caraibi e della Banca interamericana di sviluppo e che tale provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Relativamente alle norme considerate dalla relazione tecnica, per quanto riguarda l'articolo 1, commi da 1 a 4, concernente la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi, rileva che le norme autorizzano la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB) approvato dal Consiglio dei governatori con risoluzione n. 4 del 19 maggio 2010. In particolare, i commi 1 e 3, prevedono che la sottoscrizione da parte dell'Italia interessa complessivamente n. 9.353 azioni, per il valore di 56.414.864,22 dollari statunitensi di cui il 22 per cento – ossia n. 2.058 azioni, per un valore di 12.413.320,92 dollari USA – sono azioni a pagamento; il restante 78 per cento – ossia n. 7.295 azioni, per un controvalore di 44.001.543,30 dollari USA – sono azioni a chiamata, a garanzia delle operazioni della Banca. Segnala che il versamento delle somme dovute per la sottoscrizione – in relazione alle azioni a pagamento – avviene in base alle seguenti modalità: nel 2014, sono versati 4.137.773,64 dollari USA, il cui ammontare in valuta è indicato, per la copertura finanziaria, in misura pari a 3.064.153

euro; in ciascuno degli anni 2015 e 2016, sono versati 2.068.886,82 dollari USA, il cui ammontare in valuta, in termini di copertura finanziaria, è indicato in misura pari a 1.532.077 euro; nel 2017, sono versati 4.137.773,64 dollari USA, il cui ammontare in valuta, in termini di copertura finanziaria, è indicato in misura pari a 3.064.153 euro. Le somme dovute – indicate in valuta statunitense dal comma 1 e in euro dal comma 2 – saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento. Fa presente che la copertura finanziaria è a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 stanziato, per gli anni 2012-2017, per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo.

Rileva altresì come nei commi 3 e 4 è prevista un'attività di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze: nel caso in cui si manifesti un onere maggiore rispetto a quello valutato in base al tasso di cambio applicato, saranno ridotte le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sottolinea che la relazione tecnica ricorda che l'Italia ha aderito alla CDB con una quota azionaria del 5,73 per cento e afferma che la sottoscrizione dell'aumento di capitale permetterà all'Italia di mantenere invariata la propria quota azionaria. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che è prevista la copertura finanziaria per le eventuali oscillazioni negative dei tassi di cambio.

Al riguardo, con riferimento alle azioni a chiamata, pur considerando che il relativo pagamento ha carattere eventuale, andrebbe chiarito con quali modalità si farà fronte a tale impegno nel caso in cui si rendesse necessario il versamento richiesto a seguito della sottoscrizione.

Andrebbe inoltre chiarita l'affermazione, contenuta nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa, in base alla quale la sottoscrizione delle nuove azioni consente di mantenere invariata la quota

di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi – indicata in misura pari al 5,73 per cento nel momento della iniziale adesione di cui alla legge n. 198 del 1988. In particolare, andrebbe chiarito se, in presenza di variazioni in riduzione della sua quota di partecipazione, l'Italia sia tenuta ad incrementare la propria partecipazione per ripristinare la percentuale originaria o possano comunque determinarsi effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 1, commi 2 e 3, provvede alla copertura degli oneri, valutati in euro 3.064.153 per l'anno 2014, in euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 3.064.153 per l'anno 2017, a valere sulla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, che dispone il finanziamento della partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo. Ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo di natura obbligatoria dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali (capitolo 7175) che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 3, segnala che la stessa prevede, nel caso di scostamento rispetto agli oneri previsti dall'autorizzazione di spesa dovuti alle variazioni del tasso di cambio, la riduzione, nella misura necessaria alla copertura del maggiore onere, delle spese rimodulabili di parte corrente iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se, tenuto conto delle numerose riduzioni delle dotazioni di bilancio previste da recenti provvedimenti legislativi, e in considerazione del-

l'esiguità delle risorse iscritte come rimodulabili nel suddetto programma, l'attuazione della clausola di salvaguardia prevista dal comma 3 non possa pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 5, relativo alla sottoscrizione di nuove azioni della Banca interamericana di sviluppo, fa presente che la norma autorizza la sottoscrizione da parte dell'Italia di n. 9.800 azioni della Banca interamericana di sviluppo, di cui 238 azioni a pagamento e le restanti 9.562 azioni a chiamata. Rileva che il corrispettivo delle azioni a pagamento, il cui valore è indicato in misura pari a 2.871.097 dollari statunitensi, è versato secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca e che alla sottoscrizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca.

Segnala che la relazione tecnica afferma che la sottoscrizione delle azioni in commento consente di aumentare la quota di partecipazione al capitale dall'1,896 per cento all'1,965 per cento. Evidenzia inoltre che l'onere per la sottoscrizione, pari a 2.871.097 dollari statunitensi, corrisponde ad un prezzo unitario delle azioni fissato in 12.063,43238 dollari (2.871.097 dollari = n. 238 azioni) e che non sono possibili oscillazioni del valore nominale delle azioni.

Osserva che al pagamento si provvede in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta banca e che tali risorse sono a disposizione in dollari statunitensi presso la Banca interamericana di sviluppo e, pertanto, l'operazione non comporta rischi di cambio.

Fa notare che le risorse da cui attingere, al netto degli utilizzi previsti, ammontano a 3.106.974,31 dollari statunitensi e che vi è quindi la capienza necessaria per effettuare l'operazione che ammonta a 2.871.097 dollari.

Precisa che le rimanenti 9.562 azioni sono a chiamata e che fino ad oggi nessuna banca multilaterale di sviluppo ha chiesto agli azionisti pagamenti per le azioni a chiamata. Pertanto, si ritiene che l'operazione non comporterà in futuro ulteriori oneri a carico dello Stato. Al riguardo, fa presente che non si hanno rilievi da formulare in merito alle azioni a pagamento, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con riferimento alle azioni a chiamata, andrebbe chiarito con quali modalità si farà fronte ad un eventuale pagamento in presenza di richieste di versamento a seguito della sottoscrizione autorizzata con il provvedimento in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione prevede che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione da parte dell'Italia di azioni della Banca interamericana di sviluppo, pari a 2.871.097 dollari statunitensi, può provvedersi nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca.

Osserva infine che, secondo quanto affermato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, tali risorse ammontano a 3.106.974,31 dollari e che la copertura finanziaria prevista non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma, innanzitutto, che fino ad oggi nessuna Banca multilaterale di sviluppo ha chiesto il pagamento delle azioni a chiamata. Ciò grazie alla estrema solidità finanziaria di queste Istituzioni, dovuta a un solido record di rimborso dei crediti concessi ai paesi membri beneficiari, basato anche sullo status di creditore preferenziale, alla costante costituzione di riserve, a una gestione prudente della tesoreria e a una forte liquidità. Fa presente inoltre che, nella remotissima eventualità che venga avanzata una richiesta di fare fronte al pagamento tale o parziale delle azioni a chiamata, sarà necessario reperire nel futuro adeguate

risorse di bilancio, secondo calendari di pagamento che verranno concordati con le Istituzioni interessate.

Precisa che l'Italia ha in Banca di Sviluppo dei Caraibi una quota storica del 5,73 per cento e che tale quota al 31 dicembre 2012 era del 3,23 per cento perché l'Italia, a differenza di altri paesi, non aveva ancora sottoscritto l'ultimo aumento di capitale. Rileva altresì che non esiste per un membro l'obbligo a sottoscrivere gli aumenti di capitale della Banca e che, tuttavia, l'Italia ha sempre sottoscritto tutti gli aumenti di capitale delle Banche multilaterali di sviluppo della quale è azionista, con l'obiettivo di mantenere il proprio ruolo storico in queste Istituzioni, come del resto hanno generalmente fatto gli altri paesi del G7. Osserva che un'eventuale non sottoscrizione delle azioni non ha effetti negativi sulla finanza pubblica e che l'unico effetto sarebbe quello di ridurre il peso dell'Italia nell'Istituzione stessa. Fa presente che l'Italia risulterebbe l'unico azionista non regionale della Banca a non sottoscrivere l'aumento di capitale. Segnala infine che, in particolare, gli altri azionisti europei, Regno Unito e Germania, hanno già sottoscritto l'aumento di capitale e versato quanto dovuto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, stipulato a Roma il 28 maggio 2009, sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità e che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Osserva che l'attuazione dell'articolo 15, in materia di sicurezza dei dati personali, appare di particolare complessità dal punto di vista tecnico e organizzativo. Segnala che dei connessi adempimenti, in termini di profilazione degli utenti, autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi, dà conto anche la relazione tecnica, la quale esclude, tuttavia, la necessità di ulteriori risorse economiche. Fa presente che il testo della norma fa esplicito riferimento a procedure di criptazione e di autorizzazione, nonché alla presenza di un dispositivo che garantisca lo svolgimento delle sole interrogazioni ammissibili. Ciò premesso, ricorda che la legge n. 85 del 2009, recante ratifica del Trattato intergovernativo di Prum, già ha disposto, all'articolo 32, specifiche autorizzazioni di spesa per l'istituzione e la gestione della banca dati del DNA e del relativo laboratorio centrale, nonché per lo scambio informativo dei dati del DNA e dei dati personali. Rileva, pertanto, che andrebbe precisato se le spese connesse all'attuazione dell'Accordo in esame trovino capienza nella predetta autorizzazione di spesa, che ammonta, a decorrere dal 2011, a 4.110.000 di euro annui.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, dispone che all'onere derivante dalla presente legge, pari 10.248.000 di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Fa presente che il Ministro dell'economia e delle finanze è, inoltre, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata all'atto Senato, alle attività di collaborazione indicate nell'articolo 4 dell'Accordo, concernente l'implementazione del sistema AFIS per le interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici, e agli adempimenti necessari per la realizzazione del sistema delle interrogazioni automatizzate dei profili del DNA di cui all'articolo 7 del medesimo Accordo. Segnala che la copertura finanziaria prevista dall'articolo in esame ascrive tali oneri all'anno 2013. A tale proposito, ricorda che il provvedimento in esame rientra nell'elenco degli slittamenti trasmesso dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Sulla base di tale disposizione, infatti, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in risposta ai quesiti posti dal relatore, precisa che, agli adempimenti previsti dall'articolo 15 dell'Accordo, in materia di sicurezza dei dati personali, si provvederà nell'ambito delle risorse già a tal fine stanziata dalla legge n. 85 del 2009.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1927 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il

Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale agli adempimenti previsti dall'articolo 15 dell'Accordo in materia di sicurezza dei dati personali si provvederà nell'ambito delle risorse già a tal fine stanziato dalla legge n. 85 del 2009;

rilevato che il provvedimento rientra nell'elenco degli slittamenti trasmesso dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.

C. 1743 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Fa presente di non avere osservazioni da formulare con riferimento ai profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri – numero dei funzionari, riunioni, numero e durata dei corsi – costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 100.563 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Segnala che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Rileva, quindi, che l'articolo 3, comma 2, prevede che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, fa presente che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle attività di collaborazione in-

dicate negli articoli 4 e 5 dell'Accordo, concernenti corsi di formazione e di addestramento, seminari, incontri, scambio di informazioni e di esperti, esecuzione di speciali tecniche investigative e riunioni periodiche. Fa presente che la copertura finanziaria prevista dall'articolo in esame ascrive tali oneri, valutati in euro 100.563, a decorrere dall'anno 2013. In considerazione del fatto che tale Accordo entrerà in vigore solo in futuro, ossia, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto Accordo, dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, ritiene opportuno aggiornare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ricorda, comunque, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni. Inoltre, rileva che dovrebbe valutare l'opportunità di riferire la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno alle sole spese rimodulabili di parte corrente. Segnala che gli stanziamenti di natura rimodulabile interessati dalle suddette riduzioni potrebbero essere i capitoli 2624 e 2721 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore, ritiene opportuno aggiornare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 1,

per tenere conto del fatto che l'Accordo entrerà in vigore solo a decorrere dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo medesimo. Ritiene, inoltre, opportuno, in conformità alla vigente disciplina contabile, esplicitare che le dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione che potranno essere ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1743 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

appare opportuno aggiornare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 1, per tenere conto che l'Accordo entrerà in vigore solo a decorrere dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo medesimo;

appare opportuno, in conformità alla vigente disciplina contabile, esplicitare che le dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione che potranno essere ridotte in attuazione della clausola

di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 100.563 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie *aggiungere le seguenti:* rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Nuovo testo unificato C. 68 e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento dispone l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e reca la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Osserva che il provvedimento reca una nuova disciplina degli organismi e delle funzioni del settore ambientale, istituendo il Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente. Fa presente che tale nuova disciplina appare in parte ricognitiva e in parte modificativa delle vigenti norme che presiedono all'attività dell'ISPRA e delle Agenzie regionali. In proposito, evidenzia che l'attività degli organismi operanti nel Sistema nazionale è vincolata, in base al testo in esame, dalla definizione di livelli essenziali delle prestazioni in materia ambientale, ai quali vengono commisurati i finanziamenti da erogare ai medesimi organismi da parte dello Stato e delle regioni. Non essendo prevista alcuna clausola che subordini la definizione di tali nuovi livelli a specifici massimali di spesa, segnala che non appare predeterminabile il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica. Rileva, inoltre, che la qualificazione degli *standard* di prestazione quali «livelli essenziali» determina effetti di rigidità della relativa spesa, imponendo quindi una puntuale quantificazione delle relative esigenze di finanziamento. In proposito, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili organizzativi e amministrativi, rileva che gli effetti finanziari connessi all'attuazione della nuova disciplina appaiono collegati, da una parte, all'impatto amministrativo delle nuove funzioni che vengono attribuite al Sistema nazionale, dall'altra, alle nuove modalità di finanziamento previste dal testo. Al fine di chiarire tali aspetti e di precisare la portata applicativa delle norme in esame, segnala i seguenti profili problematici, ri-

spetto ai quali andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi. In ordine alle funzioni previste dagli articoli 3, 4, 6, 7 e 11 (monitoraggio dell'ambiente, attività di campionamento, analisi e misura, sopralluoghi ed ispezioni, supporto tecnico per la certificazione, gestione dei sistemi informativi), osserva che non è chiaro se tali compiti siano o meno integralmente riconducibili alle funzioni già svolte dall'ISPRA e dalle Agenzie regionali e se, quindi, gli stessi possano essere eseguiti nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente. In caso contrario, lo svolgimento di una parte di essi potrebbe richiedere l'utilizzo di finanziamenti attualmente non previsti. Riguardo alle modalità di finanziamento, rileva che l'articolo 15 delinea un meccanismo articolato, che prevede una molteplicità di fonti. Ritiene che, al fine di chiarire il possibile impatto del predetto meccanismo finanziario, andrebbero acquisiti dati ed elementi in ordine alla disponibilità complessiva delle risorse attualmente destinate alle finalità in esame, sia a livello statale che a livello regionale, da confrontare con le risorse necessarie per dare applicazione alla nuova disciplina sopra richiamata. Rileva, inoltre, la necessità di precisazioni in ordine al concreto funzionamento del predetto meccanismo, al fine di chiarire in particolare: le modalità di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, al quale sembrerebbero finalizzati, in assenza di indicazioni da parte del testo in esame, sia il contributo dello Stato sia il fondo ordinario sia la destinazione vincolata di una quota dei fondi sanitari regionali; la destinazione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti dello Stato e delle regioni per lo svolgimento delle ulteriori attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, dell'ISPRA e delle Agenzie, finanziamenti che sembrerebbero sommarsi, per le attività non obbligatorie, all'applicazione di apposite tariffe per lo svolgimento di « attività ulteriori »; la misura della compartecipazione delle Agenzie regionali al riparto delle sanzioni amministrative da esse comminate. Sul punto,

ritiene che andrebbe anche precisato l'attuale regime di assegnazione di tali proventi.

Con specifico riferimento all'articolo 15, comma 2, relativo alla destinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale al finanziamento delle Agenzie, ricorda che l'ammontare destinato annualmente al finanziamento del Sistema sanitario nazionale viene determinato in sede di Intesa Stato-Regioni in coerenza con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in sanità. Il riparto tra le regioni delle risorse del cosiddetto fabbisogno indistinto – al netto, cioè, delle quote vincolate ad obiettivi specifici e di quelle destinate ad altri enti – avviene sulla base dei criteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che regola la determinazione dei costi e fabbisogni standard regionali. Questi rilevano, infatti, ai fini dei criteri di accesso al finanziamento complessivo come sopra determinato. Pertanto, essendo l'ammontare complessivo del finanziamento del SSN già vincolato all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie attualmente vigenti segnala come sia possibile ridurre l'ammontare degli stanziamenti a ciò destinati soltanto rivedendo i perimetri dei LEA o, come avviene in occasione delle manovre di finanza pubblica, prevedendo misure che comportino un abbattimento dei costi in sanità e della relativa spesa. Rileva, quindi che, nel caso in esame, il finanziamento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente dovrebbe essere preceduto da una quantificazione dei costi associabili ai livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al fine di definire un apposito finanziamento e la relativa copertura.

Fa presente che andrebbe, infine, chiarito il coordinamento fra alcune norme di carattere organizzativo presenti nel testo in esame, dalle quali potrebbero derivare effetti finanziari, e la disciplina attualmente in vigore nella medesima materia. Fa riferimento, in particolare, all'articolo 11, in base al quale l'ISPRA è tenuto a provvedere alla realizzazione e alla ge-

stione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA). Analoga previsione è contenuta nell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge n. 67 del 1988, recante norme per la realizzazione di un Sistema informativo e di monitoraggio ambientale. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti dati circa lo stato di realizzazione effettiva del Sistema e, conseguentemente, circa le possibili occorrenze finanziarie per il suo completamento e per la sua gestione a regime; all'articolo 12, che prevede l'organizzazione di una rete nazionale di laboratori accreditati; all'articolo 13, che istituisce il Consiglio del Sistema nazionale, organismo che sembrerebbe avere la medesima configurazione del « Consiglio federale », composto dal presidente dell'ISPRA, dal direttore generale e dai legali rappresentanti delle ARPA, disciplinato a sua volta dal vigente articolo 15 del DM 123/2010.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 15, comma 1, non indica esplicitamente in che forma e con quali modalità sarà individuato il contributo dello Stato alle attività dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a integrazione del fondo ordinario già previsto per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, ma si limita a prevedere che il finanziamento delle funzioni del suddetto Istituto sarà « quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività ». Osserva che tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che il successivo articolo 16, comma 1, prevede che l'ISPRA e le agenzie possano procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 15. Ricorda che l'ISPRA è già finanziato, a legislazione vigente, ai sensi della tabella C allegata alla legge di stabilità nella misura di 25.546.000 di euro nell'anno 2014 e di 24.888.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Ricorda che, oltre alle suddette risorse, nel bilancio 2014-2016, è previsto anche il finanziamento delle spese di natura obbligatoria dell'Istituto nella

misura di 59.683.000 euro per l'anno 2014, di 59.365.407 euro per l'anno 2015 e di 59.019.032 euro per l'anno 2016.

Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 15, comma 2, che prevede l'utilizzo del Fondo sanitario nazionale, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, con riferimento all'articolo 15, comma 3, in analogia con quanto già rilevato per il comma 1, rileva che non appaiono chiare la natura e le modalità con le quali il Ministero dell'ambiente e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno provvedere al finanziamento, rispettivamente, dell'ISPRA e delle relative Agenzie, per provvedere alle attività ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei LEPTA (livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali).

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.

Atto n. 86.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), *relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia le finalità sottese al provvedimento in esame, sottolineando, nel quadro delle scelte di politica economica, l'importanza dell'accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Ritiene, pertanto, necessario che la Commissione esamini la questione in maniera approfondita, avviando una riflessione sui reali motivi per i quali, nel corso degli anni, l'utilizzo dei fondi strutturali non ha comportato, il più delle volte, il perseguimento degli obiettivi originariamente prefissati. A tal fine, chiede che si proceda ad un'adeguata attività conoscitiva, prevedendo un ciclo di audizioni da svolgere congiuntamente alla XIV Commissione. Nel ricordare che lo schema di accordo in esame è stato oggetto di molteplici rilievi in sede europea, chiede infine al rappresentante del Governo quali iniziative intenda adottare in merito.

Rocco PALESE (FI-PdL) si associa alle osservazioni testé svolte dal relatore e concorda, in particolare, sulla necessità di

prevedere, nel corso dell'esame, un'adeguata attività conoscitiva, con il coinvolgimento del Dipartimento per la coesione territoriale, delle regioni e degli enti territoriali interessati. Rileva, inoltre, la necessità di avviare una riflessione sulle attuali modalità di funzionamento del Dipartimento per la coesione territoriale. Richiama, infine, l'attenzione dei colleghi sull'esigenza di escludere dal calcolo dei vincoli del patto di stabilità le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, nel concordare con i rilievi formulati dal relatore, assicura che, nel corso dell'esame, si procederà a un'adeguata attività conoscitiva da svolgere congiuntamente alla XIV Commissione. Si associa, infine, alla richiesta formulata dall'onorevole Palese in ordine alla necessità di svolgere un'approfondita riflessione circa il funzionamento del Dipartimento per la coesione territoriale, in particolare sulle modalità di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei.

La seduta termina alle 16.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

RISOLUZIONI:

7-00276 Vacca: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari (*Discussione e rinvio*) 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00276 Vacca: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.

(Discussione e rinvio).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver illustrato la risoluzione in titolo, ricorda che non tutti i riferimenti ivi presenti sono aggiornati, poiché il testo risale ad oltre un mese fa e non ha potuto tener conto dei più recenti sviluppi concernenti i lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale. Ricorda, in particolare, come l'attuale procedura di abilitazione dei professori universitari, che prende avvio con la legge n. 240 del 2010, non funzioni e che gran parte delle criticità riscontrate nella stessa procedura sono riportate nella risoluzione a sua firma. Rileva, in particolare, il mancato rispetto della tempistica del procedimento, che ha portato a successive proroghe delle procedure concorsuali, l'ultima delle quali ha protratto il termine al 31 dicembre 2013. Ricorda, quindi, gli impegni che la risoluzione in esame pone al Governo, in particolare chiedendo allo stesso di correggere le criticità normative derivanti dall'applicazione della disciplina che regola l'abilitazione scientifica nazionale. Rileva poi la difficoltà a reperire – sui siti istituzionali o in altro modo – la normativa di riferimento e la documentazione utilizzata dagli organi pubblici coinvolti.

Sottolinea, infine, alcuni deplorabili casi nei quali erano già noti i nominativi di coloro che sarebbero stati dichiarati idonei, prima ancora che venissero divulgati i risultati ufficiali.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dopo aver sostituito la collega Ghizzoni alla presidenza della Commissione, le dà la parola.

Manuela GHIZZONI (PD), annuncia l'imminente presentazione di una risoluzione da parte dei deputati del gruppo del Partito democratico, che affronta, in una diversa prospettiva, il medesimo tema oggetto della risoluzione in esame. Ricorda come già nella scorsa legislatura si siano discusse con il concorso di tutti i gruppi le problematiche concernenti l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari. Rileva quindi che, mentre la risoluzione 7-00276 sostenuta dai deputati del Movimento 5 Stelle si soffermi prevalentemente sulle procedure di tale abilitazione, il testo di cui lei ha annunciato la prossima presentazione tende a indirizzare politicamente il Governo verso la risoluzione dei problemi che hanno caratterizzato la prima tornata dell'abilitazione scientifica nazionale. Ritiene che il principale nodo di tale questione risieda nel rischio, che è del resto riscontrabile anche nel testo della risoluzione 7-00276 Vacca, di assimilare l'abilitazione scientifica nazionale ad un concorso pubblico, mentre si tratta di due procedure ben diverse. Rileva poi come gli atti che dovevano guidare il lavoro delle Commissioni – peraltro non tutti di natura normativa – sono stati emanati a flusso continuo, contribuendo così all'incertezza nell'applicazione dei criteri e dei parametri di valutazione: ad esempio, la fondamentale nota dell'AN-VUR del 16 luglio 2012 sulla «normalizzazione degli indicatori per età accademica» non ha forma normativa bensì di saggio scientifico e si discosta da previsioni precedentemente assunte sempre dall'AN-VUR (articolo 17 della delibera n. 50). Rileva poi, in generale, come la documentazione su criteri, parametri e indicatori non sia di facile reperibilità.

Precisa inoltre che, a differenza di quanto risulta sia avvenuto, la valutazione della commissione giudicatrice dell'abilitazione scientifica nazionale deve essere effettuata sulla base di criteri e parametri, differenziati per funzione e per area disciplinare, definiti dal Ministro dell'istruzione con proprio decreto, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN), l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR) e il Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR). Ricorda, quindi, come la procedura dell'abilitazione scientifica nazionale, che ha dato luogo ad innumerevoli ricorsi presso i diversi tribunali amministrativi regionali, nasce da due diverse esigenze. La prima è la possibilità – da parte della comunità scientifica – di valutare i *curricula* scientifici di chi aspira ad accedere a posizioni di professore escludendo coloro i quali non raggiungono lo standard scientifico accettabile; la seconda è relativa all'esigenza degli atenei di reclutare i professori in base alle esigenze e strategie didattiche e scientifiche, secondo principi di autonomia e responsabilità, necessarie per una valutazione corretta dei risultati ottenuti.

Osserva inoltre che moltissime commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale hanno proceduto come se affrontassero i lavori di una valutazione scientifica essenzialmente comparativa (e quindi concorsuale), stabilendo standard scientifici eccessivamente alti o criteri quantitativi dirimenti, in questo assecondate da una normativa irrituale, incerta e altalenante, che di certo non ha aiutato i commissari ad assumere vere responsabilità culturali.

Propone quindi di ragionare su un'ipotesi di abilitazione – per così dire – «a sportello», ove il candidato possa presentare, quando si ritenga in possesso della necessaria qualificazione, il proprio *curriculum*, per poter essere valutato indipendentemente dall'emanazione di uno specifico bando. Una soluzione del genere era stata del resto proposta dal suo Gruppo già durante l'esame parlamentare della legge n. 240 del 2010. Nella risoluzione saranno dettagliate altre proposte di

impegno per il governo: tra queste, richiama la necessità di tornare al dettato della norma originaria, che prevedeva il coinvolgimento di CUN, ANVUR e CEPR per la definizione dei criteri e parametri, e di tenere altresì conto del parere delle maggiori società scientifiche settoriali. Conseguentemente, occorrerebbe rivedere la normativa sugli indicatori quantitativi e sulle relative « mediane ». Considerati i ritardi che si sono verificati con riferimento alla prima tornata di abilitazioni, auspica che la prossima seconda tornata sia effettuata secondo un sistema di valutazione più idoneo, in base ai principi testé esposti e che sia aperta anche a coloro che non hanno ottenuto l'abilitazione nella prima tornata. Rileva, infine, come sia da riconsiderare la procedura della chiamata diretta dei professori presso le università, trasformatasi in una sorta di canale alternativo di reclutamento senza abilitazione né valutazione comparativa, e quindi da coordinare con la normativa sull'abilitazione scientifica nazionale.

Milena SANTERINI (PI) osserva come le criticità che hanno caratterizzato la prima tornata di valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale siano relative ai tempi delle relative procedure, più che all'impianto che caratterizza il sistema di abilitazione. Ricorda quindi come, in un'intervista rilasciata dal Ministro Giannini, la stessa abbia fatto riferimento alla possibilità di spostare l'attenzione da una procedura di tipo concorsuale ad una valutazione *in itinere* degli aspiranti professori universitari, senza scadenze per i candidati. Reputa quindi importante che il Ministero dell'istruzione ragioni sul fatto che, attualmente, a fronte di molti soggetti dichiarati idonei siano, poi, pochi coloro che vengono chiamati nelle università ad insegnare. In tal caso è necessario non ingenerare l'aspettativa che l'ottenimento dell'abilitazione determini di fatto una chiamata da parte di un'Università. Viceversa occorrerebbe pensare ad un sistema nel quale a fronte dell'abilitazione di pochi candidati, gli stessi abbiano

poi ottime possibilità di insegnare effettivamente nelle università italiane. Rileva poi come la composizione delle commissioni sia esigua essendo costituita da soli quattro membri italiani più un esperto straniero, a fronte, per determinate materie, di moltissimi candidati. Esprime inoltre dubbi sul sistema dell'estrazione a sorte dei componenti delle predette commissioni nonché sulla necessaria presenza di un valutatore straniero, il quale viene « catapultato » nel sistema di valutazione italiano, senza che ne derivino effetti positivi sulla procedura di valutazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dopo aver sostituito la collega Capua alla presidenza della Commissione, le dà la parola.

Ilaria CAPUA (SCpI) osserva come l'attuale procedura di abilitazione scientifica nazionale rappresenti una grande innovazione, che apre ai soggetti esterni all'università la possibilità di poter insegnare nei nostri atenei. Rileva, invero, come la prima tornata di abilitazioni si sia rivelata di difficile attuazione, anche per il « garbuglio » normativo. Osserva, inoltre, che mentre le pubblicazioni nelle materie scientifiche sono redatte prevalentemente nella lingua inglese, avendo quindi una maggiore diffusione, per quelle nelle discipline umanistiche l'uso della lingua italiana ne limita la circolazione. Sottolinea, poi, come le idoneità attribuite precedentemente alle abilitazioni scientifiche nazionali, oggi in esame, abbiamo creato molte aspettative in coloro che le hanno conseguite, la cui sorte lavorativa è ancora da definire. Reputa, inoltre, necessaria la presenza di un componente straniero nelle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, ricordando come negli altri Paesi occidentali, ad esempio nel Regno Unito, nei gruppi di valutazione degli aspiranti professori universitari, vi siano anche 4 esaminatori stranieri. Osserva, inoltre, come, talvolta, i singoli atenei compiano un'ulteriore selezione dei docenti abilitati, allungando di diversi mesi l'effettiva presa in servizio dei professori uni-

versitari. Considerati i moltissimi ricorsi da parte di docenti rimasti esclusi, chiede che si valuti l'opportunità di istituire una modalità di ricorso amministrativo al MIUR da parte dei candidati esclusi – inoltrato magari in modalità telematica – alternativo al ricorso giurisdizionale di fronte al TAR: ciò al fine di ridurre il contenzioso innanzi ai giudici amministrativi.

Milena SANTERINI (PI) rileva come i ricorsi siano stati presentati, prevalentemente, da soggetti estranei all'ambito universitario e che si ritenevano maggiormente meritevoli rispetto a coloro che erano già inseriti, a vario titolo, negli atenei.

Gianluca VACCA (M5S) ricorda come la risoluzione a sua firma non abbia come intento quello di mettere in discussione l'impianto dell'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari, bensì quello di far sì che la seconda tornata di

procedure di abilitazione sia, grazie all'interlocuzione con il Governo, priva degli inconvenienti emersi nella discussione odierna. Precisa, quindi, che le questioni che si pongono oggi, da parte del suo gruppo, sono prevalentemente tecniche, reputando opportuno considerare in maniera più ampia la questione del reclutamento dei docenti universitari nel corso di occasioni future.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dopo aver osservato che le questioni emerse nel corso della discussione odierna concernono sia il reclutamento, sia la progressione di carriera dei docenti universitari, auspica che, con un testo condiviso dai diversi gruppi della Commissione, si possa approvare una risoluzione che dia alcuni chiari e utili indirizzi al Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.

AUDIZIONI

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gianluca Galletti.

La seduta comincia alle 13.10.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Gianluca GALLETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Enrico BORGHI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Filiberto ZARATTI (SEL).

Ermete REALACCI, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea che prevedono la partecipazione del Ministro Galletti, propone di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, sulle linee programmatiche del proprio Dicastero, per le parti di competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	66
AVVERTENZA	67

AUDIZIONI

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, sulle linee programmatiche del proprio Dicastero, per le parti di competenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio LUPU svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sandro BIASOTTI (FI-PdL), Mario TULLO (PD), Michele DELL'ORCO (M5S), Vincenzo GAROFALO (NCD), Stefano QUARANTA (SEL), Ivan CATALANO (Misto), Angelo ATTAGUILE (LNA), Roberta OLIARO (SCpI), Gaetano PIEPOLI (PI), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Deborah BERGAMINI (FI-PdL), Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA), Diego CRIVELLARI (PD), Romina MURA (PD) e il presidente Michele Pompeo META.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio LUPU risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35,

relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Atto n. 84.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sul trasporto pubblico locale: seguito esame del documento conclusivo.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea: « Per una rinascita industriale europea » (COM(2014)14 final).	
Comunicazione della Commissione europea: « Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali » (COM(2014)25 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	68
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 e abbinate (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazione della Commissione europea: « Per una rinascita industriale europea ».
(COM(2014)14 final).

Comunicazione della Commissione europea: « Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali ».
(COM(2014)25 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 marzo 2014.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha sottolineato la rilevanza delle Comunicazioni illustrate e l'opportunità per la Commissione di elaborare un documento finale che individui chiaramente le esigenze e le specificità dell'industria manifatturiera italiana rispetto alle politiche industriali europee. A questo fine, ribadisce l'opportunità di effettuare un breve ciclo di audizioni di soggetti particolarmente significativi nell'ambito della manifattura italiana.

Luigi TARANTO (PD) esprime apprezzamento per la definizione degli obiettivi di politica industriale della Comunicazione sulla rinascita industriale, ma sottolinea che presenta numerosi limiti da superare e ambiguità da sciogliere. Osserva che si tratta di un documento *mainstream* che, da una parte, insiste sul carattere integrato che dovrebbe intercorrere tra politica industriale e le altre politiche del-

l'Unione, dall'altra, pur rilevando criticità nella costruzione di una politica industriale europea, non presenta proposte significative. La Comunicazione, nella prima parte, sottolinea quanto sia problematico il nodo della domanda interna rispetto alla possibilità di costruire politiche industriali in tempi di crisi; ricorda quindi la rilevanza della questione della stretta creditizia. Tuttavia, rispetto a questi elementi, nella Comunicazione manca un adeguato livello di consapevolezza e tutta la questione viene risolta sul terreno del coordinamento tra politiche industriali e politiche economiche con un minimo accenno ai partenariati per la crescita e lo sviluppo. Chiede quale sia praticabilità e la sostenibilità di una politica industriale europea all'interno del paradigma dominante che, in termini semplificativi, può essere definito mercantilista.

In secondo luogo, ritiene si debba fare chiarezza sulla latitudine del concetto di politica industriale. Sottolinea che all'interno della Comunicazione si pratica una riduzione troppo rigida tra il concetto di politica industriale e l'area degli interventi a sostegno del sistema manifatturiero. Vi è necessità di approfondire il nesso tra sistema industriale e sistema dei servizi che rappresenta un punto molto importante per l'esperienza italiana. I processi di innovazione e la capacità di resistenza all'onda d'urto della recessione del nostro *export* sono notoriamente fondati su quello che gli analisti hanno definito una sorta di meticcio tra industria e servizi che è stato particolarmente analizzato nel caso delle cosiddette multinazionali tascabili. Le politiche industriali – come recentemente sostenuto dal Viceministro De Vincenti – hanno per oggetto la capacità di sostenere il ruolo propulsivo di un complesso produttivo che ricomprende industria, servizi e gli stessi sistemi di *welfare*. Si tratta, a suo avviso, di un punto che merita di essere approfondito. Ritiene infine che le due questioni da lui evidenziate potrebbero essere utilmente approfondite all'interno del ciclo di audizioni richiamato dal relatore Benamati.

Mattia FANTINATI (M5S), come già sottolineato nella precedente seduta, ribadisce l'Europa presenta al proprio interno realtà industriali molto variegata con specificità all'interno dei singoli Paesi, cui difficilmente possono essere applicate regole omogenee. Lamenta che il fenomeno della delocalizzazione delle attività italiane si registra anche all'interno di Paesi europei che presentano livelli di imposizione fiscale e di costo del lavoro inferiori rispetto a quelli nazionali. Ritiene che il problema della contraffazione sia particolarmente pernicioso per l'industria italiana e, a questo riguardo, lamenta che non sia stato ancora costituito l'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo. Concorda infine con la proposta del relatore di procedere ad un breve ciclo di audizioni qualificate.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, si riserva di segnalare in sede di ufficio di presidenza previsto al termine dell'odierna seduta della Commissione i soggetti da audire nelle prossime settimane.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il disegno di legge in titolo dà forma concreta a quanto previsto dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013, laddove il Governo aveva « collegato » alla decisione di bilancio una serie di disegni di legge tra i quali, appunto, un disegno di legge in materia di *green economy* e di lotta agli sprechi ambientali (« disposizioni volte a promuovere misure di *green economy* e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali »).

Osserva che il 2014 è l'anno europeo per l'economia verde, proclamato dall'Unione europea. Nello stesso anno cade anche il semestre di turno italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Si tratta di un'occasione straordinaria per rilanciare la competitività delle imprese italiane e l'economia a partire dalla *green economy*, e per offrire una prospettiva anche ai nostri giovani. Secondo il rapporto GreenItaly 2013 di Symbola e Unioncamere, esiste già un'Italia *green* composta dal 22 per cento delle imprese, che crea occupazione e ricchezza tanto che il 38 per cento delle assunzioni complessive programmate nel 2013 si deve alla *green economy*. Nel 2012 sono stati, infatti, prodotti oltre 100 miliardi di valore aggiunto e sono stati impiegati 3 milioni di *green jobs*.

I lavori *green* rappresentano il 61 per cento delle assunzioni nei settori della ricerca e sviluppo nel 2013. Inoltre il rapporto Green Italy evidenzia che le imprese *green* sono quelle più competitive (esportano di più) e quelle più giovani (il 36 per cento delle assunzioni programmate nel 2013 dalle imprese *green* sono rivolte a under 30 contro il 30 per cento delle imprese « standard ». Il tasso di assunzioni a tempo indeterminato è del 52 per cento, contro il 40,5 per cento per le figure non connesse al settore *green*. È chiaro che la *green economy* rappresenta una via fondamentale per uscire dalla crisi, e il semestre italiano alla presidenza del Consiglio Ue dovrebbe portare a svolte

importanti per l'economia e l'occupazione del Paese nella direzione dello sviluppo verde. L'obiettivo che l'UE si propone di realizzare nel 2014 è quello di aumentare di 20 milioni i posti di lavoro legati all'ambiente, si tratta di un risultato chiave della strategia Europa 2020, che comporta un piano UE per la crescita e l'occupazione, dedicato alla necessità di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, attraverso la promozione di un'economia competitiva e più verde. Una priorità sarà sostenere le imprese nella transizione, aiutandole ad acquisire le competenze e la formazione necessarie per lavorare nella *green economy*, permettendo loro di competere a livello globale.

Anche alla luce dei dati dell'Eurobarometro 2013 su « PMI, efficienza delle risorse e mercati verdi », dai quali emerge quanto le piccole e medie imprese europee si stiano realmente impegnando a traghettare l'intero settore verso la *green economy*, è necessario che l'Italia faccia molto di più anche in termini di finanziamenti specifici. Nove imprese su dieci, in Europa hanno adottato almeno una misura di miglioramento della propria efficienza energetica o delle risorse ottenendo anche una notevole riduzione dei rifiuti (67 per cento), risparmio energetico (67 per cento) e dei materiali (59 per cento).

Da aggiungere, poi, come la metà delle PMI sostengano il riciclo ed il risparmio di acqua per una percentuale che in entrambi i casi si aggira intorno al 51 per cento. Inoltre, la metà offre prodotti e servizi « green » come l'etichettatura ecologica, la progettazione ecocompatibile e la produzione biologica, mentre oltre un terzo di esse si occupa di materiali riciclati, un 6 per cento in più rispetto al 2012. Per ottenere questi risultati il 34 per cento delle PMI si affida ai contributi e alle sovvenzioni per sostenere gli investimenti sull'efficienza delle risorse. Contributi che, nell'anno a venire, la Commissione europea intende implementare attraverso, per esempio, il programma Cosme che, nel periodo 2014-2020, e con un *budget* di 2,3 miliardi di euro, sosterrà lo sviluppo competitivo e la cultura impren-

ditoriale delle PMI europee. Anche in Italia, non senza qualche ritardo e con alcune diffidenze residue, la *green economy* è considerata ormai ufficialmente la base principale dello sviluppo per i prossimi decenni.

Illustra quindi il contenuto del provvedimento in titolo, sul quale è chiamata ad esprimere alla Commissione ambiente un parere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento.

Il disegno di legge si compone di 31 articoli che si configurano, in prevalenza come novelle al Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006). Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'approfondimento analitico dei contenuti del provvedimento, darò conto, quindi, sinteticamente, dell'articolato, raggruppando, ove possibile, le diverse norme negli ambiti su cui le stesse incidono.

L'articolo 1 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione e alla gestione degli enti Parco, attraverso alcune significative modifiche agli articoli 9 e 21 della legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette. In tal senso, segnalo le disposizioni che, innovando rispetto alla disciplina attuale, prevedono che la nomina del Presidente avvenga non più d'intesa, ma sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome e che il Direttore del Parco venga nominato dal Consiglio direttivo, anziché con decreto del Ministro dell'ambiente; che la vigilanza sugli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale sia attribuita esclusivamente al Ministero dell'ambiente.

Allo scopo di rinnovare l'azione del Governo a sostegno delle politiche di sviluppo sostenibile, l'articolo 2 del disegno di legge novella l'articolo 34 del Codice ambientale prevedendo l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. In sede di prima attuazione, viene stabilito che si proceda all'aggiornamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il successivo articolo 3 prevede che agli oneri di missione della Commissione scientifica CITES, vale a dire l'autorità scientifica nazionale istituita presso il Ministero dell'ambiente per l'attuazione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, si faccia fronte con un'assegnazione di risorse annua pari a 20 mila euro.

Gli articoli 4, 5 e 6 intervengono, quindi, sulle procedure di valutazione ambientale.

In particolare, l'articolo 4 reca norme di semplificazione e unificazione delle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti, da un lato, lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (articolo 104 del Codice ambientale) e, dall'altro, l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dalle attività di posa in mare di cavi e condotte (articolo 109 del Codice ambientale). Più in dettaglio, per tali tipologie di interventi, assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate unicamente dall'autorità competente ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento. Segnalo che viene di fatto eliminata, nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri Stati, la specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Ambiente (v. soppressione del comma 5 dell'articolo 109 del Codice ambientale).

L'articolo 5, invece, prevede l'istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, denominata « Commissione unificata » (con contestuale soppressione delle due Commissioni oggi operanti), alla quale è attribuita la funzione di supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni concernenti le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di

valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA/IPPC). L'articolo in esame, attraverso l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del Codice ambientale, disciplina nel dettaglio i compiti della Commissione, la composizione, le modalità di selezione, la durata in carica, il trattamento economico, nonché la copertura degli oneri connessi al suo funzionamento ai quali si provvede, tra l'altro, con il versamento, da parte del soggetto committente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della VIA e della AIA statali sia effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Dalla data di insediamento della Commissione unificata sono soppresse, come già segnalato, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC.

L'articolo 6, integrando il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 49 del 2010, dispone l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio alluvionale, di competenza delle regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della protezione civile, riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Gli articoli 7 e 8 recano disposizioni in materia di emissioni e gas a effetto serra.

Più specificamente, l'articolo 7 reca una serie di novelle al decreto legislativo 30 del 2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva n. 2009/29/CE, che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Oltre a correggere alcuni errori materiali contenuti nel citato decreto legislativo, le modifiche sono volte ad escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo effettuate con gli aeromobili di Stato

e con quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale; a modificare la definizione di «riduzione sostanziale delle capacità»; a introdurre, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.

L'articolo 8 reca, invece, disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a superare le incertezze interpretative determinatesi a seguito dell'entrata in vigore di alcune recenti disposizioni. In particolare, la norma prevede che, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035MW), in esercizio alla data di entrata in vigore della disciplina attualmente recata dalla Parte V del Codice ambientale, si procede agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Viene, inoltre, sostituito l'articolo 285 del Codice, che disciplina le caratteristiche tecniche degli impianti prevedendo, fra l'altro, il rispetto dei requisiti previsti nella Parte II dell'allegato IX alla Parte V del Codice stesso. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo n. 152/2006, ossia l'obbligo di trasmettere la dichiarazione di installazione degli impianti termici civili all'autorità competente per i controlli. Tale obbligo viene aggiunto al comma 2 dell'articolo 9, che prevede la conservazione della dichiarazione unica di conformità e della documentazione allegata presso la sede dell'interessato al fine di una eventuale esibizione, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli.

Gli articoli 9 e 10 dettano norme a sostegno degli appalti verdi.

In particolare, l'articolo 9 modifica la disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 73 del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di prevedere la riduzione del 20 per cento dell'importo della garanzia, e del suo even-

tuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS e di certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel (in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto). Il medesimo articolo, inoltre, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del citato Codice degli appalti: il possesso di un marchio Ecolabel per le prestazioni di beni e servizi oggetto del contratto (in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto); la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del prodotto o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione. Con riferimento all'introduzione, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto o servizio, si segnala che tale criterio è previsto dall'articolo 67 della proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896), in corso di discussione presso le istituzioni europee.

In particolare, i costi del ciclo di vita comprendono:

costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

costi ambientali esterni direttamente legati al ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che possono includere i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

La proposta, approvata dal Consiglio l'11 febbraio 2014, è stata votata dal Parlamento europeo lo scorso 26 febbraio

ed è in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale europea*.

L'articolo 10, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-*bis* nel Codice degli appalti, dispone l'obbligo di prevedere nei bandi e documenti di gara l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei cosiddetti «criteri ambientali minimi» (CAM) per l'acquisto dei beni e servizi che hanno maggiori ricadute in termini di consumo di energia e di produzione di rifiuti. In particolare, il comma 1 prevede l'obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei «criteri ambientali minimi» (CAM), che individuano un set di criteri ambientali «minimi» ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (indicato con l'acronimo PAN GPP), aggiornato dal DM 10 aprile 2013, riguardo ai seguenti prodotti o servizi:

servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, e successivi aggiornamenti;

attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (PC, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici), di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, e successivi aggiornamenti;

lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, e successivi aggiornamenti.

Il comma 2 del nuovo articolo 68-*bis* del Codice dispone che l'obbligo di cui al

comma 1 si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto, anche alle categorie di prodotti o servizi oggetto dei decreti ministeriali definiti ai sensi del citato DM 11 aprile 2008, di seguito indicati:

a) carta per copia e carta grafica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, e successivi aggiornamenti;

b) ristorazione collettiva e derrate alimentari, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011;

c) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012;

d) prodotti tessili di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, e successivi aggiornamenti;

e) arredi per ufficio, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, e successivi aggiornamenti.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 68-bis del Codice, l'obbligo di cui al comma 1 si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o servizi, anche alle forniture di beni e servizi ed agli affidamenti di lavori aventi ad oggetto ulteriori categorie di prodotti o servizi indicate dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con il citato DM 11 aprile 2008, dal momento della adozione con decreto ministeriale dei relativi criteri ambientali minimi.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni destinate ai prodotti derivanti da materiale *post consumo*. Tali disposizioni sono finalizzate, da un lato, a incentivare la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati per

l'acquisto dei citati prodotti, e, dall'altro, a dettare i principi e i criteri da tenere presenti nella stipula degli indicati accordi e contratti di programma, al fine di definire un vero e proprio sistema di incentivi per l'acquisto e la commercializzazione dei prodotti in questione. Segnalo, al riguardo, che si tratta per lo più di prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ovvero derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate (oggettistica per la casa, di prodotti *automotive*, di pannelli fonoassorbenti, di arredamenti per esterni, di materiali per prefabbricati, di vetro « fine » non avviabile alle vetrerie e di *compost* di qualità). Le indicate disposizioni sono introdotte nella legislazione vigente, attraverso l'inserimento nel Codice ambientale dei nuovi articoli 206-ter, 206-quater e 206-quinquies. Per quanto concerne le risorse finanziarie da destinare al finanziamento degli indicati accordi e contratti di programma, rilevo che, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, si prevede che le regioni utilizzino le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 14, concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta *ecotassa*) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, peraltro, che successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi e contatti di programma sottoscritti.

I successivi articoli da 12 a 21 del disegno di legge recano norme in materia di gestione dei rifiuti.

Al riguardo, fa presente che l'articolo 12 integra il contenuto dell'articolo 216 del Codice ambientale, al fine di assoggettare alle procedure semplificate di recupero (disciplinate dagli articoli 214 e 216) le attività di trattamento disciplinate dai cosiddetti « regolamenti *end of waste* », ossia dai regolamenti che fissano i criteri per definire quando un rifiuto cessa di essere considerato tale, a condizione che vi sia il rispetto di tutti i requisiti, criteri e prescrizioni (soggettive ed oggettive) previsti dai regolamenti medesimi. Ulteriori modifiche sono volte a

definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero delle cosiddette « materie prime secondarie » da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i « regolamenti *end of waste* », definendo una disciplina transitoria per l'adeguamento delle relative attività, valevole per sei mesi dall'entrata in vigore di tali regolamenti.

L'articolo 13 novella in più parti l'articolo 206-*bis* del Codice ambientale al fine di eliminare ogni residuo riferimento nel Codice all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente. Per l'espletamento delle funzioni in precedenza attribuite dall'Osservatorio il Ministero dell'ambiente si avvale di una segreteria tecnica utilizzando le risorse già previste.

L'articolo 14 reca una serie di modifiche all'articolo 205 del Codice ambientale, che fissa il raggiungimento di precisi obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate: a precisare che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata può essere conseguito a livello comunale, in alternativa all'ATO; a differire di 8 anni le scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi; a sostituire l'attuale disciplina prevista per il mancato raggiungimento degli obiettivi, con una nuova disciplina che gradua l'importo del tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta *ecotassa*) dovuto dal comune in ragione della percentuale di RD raggiunta. Il comma 3-*ter* dell'articolo 205 (introdotto dalla lettera *d*) dell'articolo 14) dispone che l'addizionale all'*ecotassa*, che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo della regione destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati la cui disciplina è introdotta, come già illustrato, dall'articolo 11 del disegno di legge in esame.

L'articolo 15 integra il disposto del comma 1 dell'articolo 223 del Codice am-

bientale al fine di consentire ai produttori di materie prime di plastica compostabili e ai produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma tecnica UNI EN 13432 la costituzione di un consorzio operante su tutto il territorio nazionale. Le lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 16 modificano l'articolo 227 del Codice ambientale al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il Codice rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. Nel caso dei rifiuti citati viene fatto rinvio alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 188 del 2008 di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

L'articolo 17 novella l'articolo 191 del Codice ambientale al fine di semplificare gli obblighi di comunicazione connessi all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti. Si prevede, infatti, che le ordinanze siano comunicate, invece che a tutti i soggetti attualmente previsti, soltanto al presidente della giunta regionale, se emanate dal sindaco e dal presidente della provincia, e solo al Ministro dell'ambiente, se emanate dal presidente della giunta regionale. Un'ulteriore modifica è volta a specificare che le citate ordinanze, anche se in deroga alle disposizioni vigenti, devono comunque rispettare le norme previste dalle direttive europee.

L'articolo 18 novella l'articolo 233 del Codice ambientale al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.

L'articolo 19 introduce nel Codice ambientale l'articolo 199-*bis*, che prevede

l'emanazione di un decreto interministeriale finalizzato a individuare gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati esistenti, pianificati e in via di aggiudicazione sul territorio nazionale, nonché a determinare il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti.

L'articolo 20 integra il disposto del comma 2 dell'articolo 228 del Codice ambientale, stabilendo che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso è parte integrante del corrispettivo di vendita; è assoggettato ad IVA; è applicato dal produttore o importatore in base all'importo vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio; rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico; deve essere riportato in modo chiaro e distinto in fattura.

L'articolo 21 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Gli articoli 22 e 23 si riferiscono, invece, alla materia della difesa del suolo.

In particolare, l'articolo 22 detta un'articolata disciplina volta principalmente alla riorganizzazione, a livello di distretto idrografico, della *governance* in materia di difesa del suolo, anche al fine di superare i rilievi delle istituzioni europee.

L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (attraverso l'introduzione dell'articolo 72-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006).

Gli articoli da 24 a 26 dettano norme in materia di gestione delle risorse idriche.

In particolare, l'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa di congruo per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al

potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI).

L'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. A tal fine, si prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un DPCM volto ad individuare i principi e i criteri cui l'Autorità deve conformarsi. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

L'articolo 26 prevede, infine, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotti, nell'esercizio dei propri poteri regolatori (ad essa attribuiti dalla legge n. 481 del 1995), entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato sulla base dei principi e dei criteri definiti con DPCM su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Tali direttive dovranno, da un lato, salvaguardare la copertura dei costi e, dall'altro, garantire il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per l'utenza morosa.

L'articolo 27 inserisce quattro commi (da 1-*bis* a 1-*quinquies*) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate

di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-bis del Codice medesimo.

L'articolo 29 attribuisce ai comuni il potere di disciplinare con propria ordinanza, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, l'individuazione di aree, periodi ed orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006 in piccoli cumuli e quantità ad alcune condizioni esplicitate nella norma. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è comunque sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi individuati dalle regioni e che in alcuni casi i comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all'aperto.

Davide CRIPPA (M5S) auspica innanzitutto che la Commissione possa utilizzare i contributi e le utili sollecitazioni fin qui raccolti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla *green economy* che sta svolgendo in congiunta con la Commissione Ambiente, al fine di inserire ulteriori misure nel provvedimento in esame.

Evidenzia l'insufficienza delle misure previste sulla mobilità elettrica. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 14, che prevedono in materia di ecotassa un tributo speciale per il conferimento speciale in discarica dovuta dal comune in base alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal comune, paventa il rischio che il meccanismo previsto vada a premiare le regioni meno virtuose in termini di percentuali raggiunte nella raccolta differenziata. Sollecita quindi i colleghi ad approfondire la disposizione al fine di evitare le paventate distorsioni.

Per quanto riguarda le norme a sostegno degli appalti verdi, di cui agli articoli 9 e 10, ricorda che tali disposizioni inter-

vengono sulla normativa vigente che già prevede una disciplina a favore degli acquisti effettuati dagli operatori in possesso di certificazioni ambientali o marchi ecolabel.

Chiede inoltre un chiarimento circa l'abrogazione disposta dall'articolo 21, in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg e, in particolare, in quale altro provvedimento recentemente esaminato dalla Commissione fosse prevista tale disposizione. Sottolinea comunque l'opportunità di valorizzare la raccolta piuttosto che l'incenerimento.

Evidenzia alcune perplessità su disposizioni contenute nell'articolo 23, che prevedono agevolazioni per la demolizione di immobili realizzati in aree a rischio idrologico elevato realizzate in totale assenza del titolo abilitativo a costruire. Chiede altresì un chiarimento e la possibilità di verificare i motivi dei tempi di rilascio dei marchi ecolabel che, in base alle informazioni in suo possesso, sembrano eccessivamente lunghi. Chiede infine di verificare la possibilità di snellire il procedimento di competenza di ISPRA in materia di rilascio del marchio ecolabel.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con le considerazioni svolte dal relatore circa l'importanza del provvedimento in esame, sottolineando che il nostro Paese, nel momento in cui si troverà a guidare il semestre europeo, avrà una straordinaria occasione di realizzare misure ed iniziative utili per il rilancio economico e sociale del Paese.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal collega Crippa sulle disposizioni recate dall'articolo 21, precisa che il valore di a 13.000 kJ/Kg ricorre ogni anno nel cosiddetto mille proroghe al fine di una sua deroga. L'articolo 21 abroga questo limite. Ciò comporta due diverse interpretazioni: il materiale messo in discarica deve rappresentare la parte finale del recupero di materia o, come sosteneva il collega Crippa, che possa favorire l'at-

tività dei termovalorizzatori. Ritiene che la questione sia meritevole di approfondimento.

Per quanto riguarda gli incentivi previsti dagli articoli 11 e 14, ritiene che lo scopo di tali disposizioni sia il recupero delle materie e che quindi la *ratio* delle norme sia sufficientemente chiara, volendo penalizzate l'invio in discarica dei rifiuti non trattati. In conclusione, ritiene che il provvedimento affronti tematiche assai rilevanti che investono profili di competenza della X Commissione, quali il settore energetico, e che vi sia la possibilità di svolgere un lavoro approfondito anche nell'ambito della fase emendativa che si svolgerà presso la Commissione competente nel merito.

Luigi TARANTO (PD) desidera svolgere alcune considerazioni puntuali riferite a specifiche disposizioni. In particolare, evidenzia il contenuto dell'articolo 18, che reca disposizioni relative agli obblighi di adesione al consorzio nazionale di raccolta degli oli vegetali ed animali esausti violando, a suo giudizio, il principio di responsabilità condivisa perché non tutte le imprese della filiera sono chiamate a condividere l'obbligo di partecipazione al consorzio come finora avvenuto. Ritiene al riguardo utile un ulteriore approfondimento al fine di valutare possibili modifiche di tali disposizioni. Ritiene inoltre opportuno svolgere alcune considerazioni anche sulle disposizioni previste dall'articolo 20, in materia di contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso. In particolare, ritiene vada approfondito l'aspetto della sostenibilità di tale contributo ambientale che diventa parte integrante del corrispettivo di vendita e viene assoggettato ad IVA. Ritiene utile approfondire *ratio* e sostenibilità della misura. Evidenzia infine come l'articolo 15 preveda la costituzione di un consorzio tra i produttori di materie prime di plastiche compostabili e tra i produttori di imballaggi. Esprime al riguardo alcune perplessità sull'opportunità di tale previsione, dal momento che nel medesimo comparto sono già attivi numerosi consorzi.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti per le sollecitazioni e giudica condivisibili le richieste di approfondimenti anche tecnici relativamente a un provvedimento ricco di norme di varia complessità.

Condivide senz'altro le considerazioni svolte dal collega Crippa circa la necessità di evitare distorsioni nell'applicazione del meccanismo incentivante in tema di raccolta differenziata, ma sottolinea altresì l'opportunità che le regioni rimaste più indietro siano in ogni caso incentivate a fare meglio.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni previste all'articolo 23 in materia di rimozione e demolizione delle opere realizzate in assenza del permesso di costruire, condivide la perplessità circa l'inadeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione. Ritiene infine condivisibili le richieste di approfondimento espresse dal collega Taranto e si impegna fin da ora a valutare tutte le sollecitazioni emerse dal dibattito al fine di esprimere un parere articolato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 e abbinato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo che riprende sostanzialmente il testo unificato delle proposte di legge C. 55 e C. 3271 approvato dalla Commissione Ambiente nella seduta del 17 luglio 2012 e non divenuto legge per l'intervenuta conclusione della XVI legislatura.

Del nuovo Sistema fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, riconoscendo con ciò rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali (articolo 1).

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni funzionali alla miglior comprensione del testo. In particolare, viene puntualizzata la definizione di « Sistema nazionale (delle agenzie per la protezione dell'ambiente) », inteso come l'insieme ISPRA-ARPA-APPA, quale rete che attua i LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali), disciplinati dall'articolo 9.

Le funzioni del Sistema sono disposte dall'articolo 3, che contiene un dettagliato elenco dei compiti ad esso attribuiti: *a*) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione; *b*) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle « pressioni sull'ambiente »; *c*) attività di ricerca e sviluppo delle conoscenze e produzione; *d*) supporto tecnico-scientifico all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; *e*) ed *f*) supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente; *g*) collaborazione con istituzioni dell'istruzione e dell'università per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale; *h*) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione; *i*) capacità autoriz-

zative e sanzionatorie autonome, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente; *l*) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti; *m*) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione; *n*) funzioni di benchmarking su modelli e strutture organizzative, funzioni e servizi erogati sistemi di misurazione e valutazioni delle performance quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico popolamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di *benchmarking* dell'intero sistema.

L'articolo 4 reca la disciplina dell'ISPRA, attribuendole innanzitutto la personalità giuridica di diritto pubblico, disciplinandone i profili di autonomia e sottoponendola alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (comma 1). Il comma 2 prevede che l'ISPRA adegui la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge e, a tal fine, prevede l'emanazione, con decreto del ministro dell'Ambiente, dei nuovi regolamenti di funzionamento e di organizzazione dell'ISPRA. I commi 3 e 4 individuano le funzioni attribuite all'ISPRA (funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, valutazione, controllo e gestione dell'informazione ambientale nonché di coordinamento del Sistema nazionale; adozione, anche con il concorso delle agenzie, di norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggior-

namiento delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali). A tali funzioni si aggiungono le funzioni di indirizzo e di coordinamento affidate all'ISPRA dall'articolo 6. Il comma 5 dell'articolo 4, al fine di un più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, dispone che l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie. Il comma 6 reca invece disposizioni volte a disciplinare gli organi dell'ISPRA. Viene disposto che i componenti di tali organi durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato, analogamente a quanto disposto per il direttore generale.

L'articolo 5 reca disposizioni al fine di adeguare lo statuto di ISPRA nel senso di ricomprendere tra le funzioni dell'istituto anche quelle degli organismi collegiali già operanti presso il ministero, di cui all'articolo 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'articolo 6 disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento affidate all'ISPRA al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale. Tali funzioni, che sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del sistema, ricomprendono: *a)* la definizione delle procedure tecniche per la determinazione dei LEPTA, che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale; *b)* la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA è chiamato a svolgere a supporto o in collaborazione con le agenzie, nel territorio di competenza delle agenzie stesse; *c)* la definizione degli strumenti e dei criteri operativi per l'esecuzione delle attività di controllo, raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi; *d)* la promozione e il coordinamento

della rete nazionale dei laboratori accreditati; *e)* lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale; *f)* l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino e realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; *g)* il rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica nazionale, aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; *h)* ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, e per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera; *i)* la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale; *l)* la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie ambientali, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali, a tutte le associazioni di protezione ambientale, legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali; *m)* le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine di uniformarsi ai medesimi standard internazionali.

L'articolo 7, comma 1, attribuisce, anche alle agenzie regionali e provinciali (ARPA-APPA) la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Il comma 2 demanda alle leggi regionali (e delle province autonome di Trento e Bolzano) la disciplina della struttura, del funzionamento, del finanziamento e della

pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'articolo 8. I commi da 3 a 7 disciplinano lo svolgimento delle attività da parte delle agenzie, prevedendo che le agenzie: svolgano le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza; possano svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo; in particolare, sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni di consulenza su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

L'articolo 8 disciplina i requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e prevede al comma 2 l'istituzione di un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione patrimoniale.

L'articolo 9 disciplina la determinazione dei LEPTA, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e avanguardia a livello nazionale, fissano gli *standard* funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie ambientali. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi. I LEPTA e i criteri per il

finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema Nazionale, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 10 prevede la seguente procedura di programmazione delle attività: predisposizione, da parte dell'ISPRA (previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale) del programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale; approvazione del programma triennale, con decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle singole agenzie. Il comma 3 dell'articolo 8 impone al presidente dell'ISPRA l'obbligo di rendicontazione annuale delle attività svolte dal Sistema nazionale, diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Camere e alla Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 11 affida all'ISPRA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET. È garantita, a prescindere dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile, a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti ed in generale a tutti i cittadini, della rete SINANET.

L'articolo 12 prevede la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali.

L'articolo 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA), con funzioni consultive (parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o coordinamento per il governo del Sistema, ivi compreso il programma triennale) e di segnalazione, al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni, dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge.

L'articolo 14 demanda ad apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema (nonché dei criteri di svolgimento delle ispezioni), favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. Con il regolamento sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 15 prevede le modalità di finanziamento dell'ISPRA e delle agenzie regionali. All'ISPRA viene concesso un contributo statale, per le spese relative alle funzioni previste dalla presente legge. Tale contributo, aggiuntivo rispetto a quello ordinario, è quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività.

In considerazione del preminente corso delle agenzie alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica, il

Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei criteri fissati dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, vincola annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dal citato decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Le attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei LEPTA, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive agenzie.

Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggette alle vigenti tipologie di valutazione ambientale, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.

L'articolo 16 reca le disposizioni transitorie e finali prevedendo che, a ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari, nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 15. Sono fatte salve, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La vigente legge entra in vigore entro centottanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine, le regioni e le province autonome recepiscono le relative disposizioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che il testo unificato in esame è stato

adeguatamente approfondito presso la Commissione di merito. Ritiene pertanto che nella prossima si possa procedere all'espressione del parere.

Andrea VALLASCAS (M5S) concorda con la proposta del presidente.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'ISFOL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2208 Governo: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese	86

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 marzo 2014 la Commissione ha deliberato richiedere, ai

sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro sette giorni, di una relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari del nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative presentate. Essendo decorso tale termine e non essendo ancora stata trasmessa la relazione richiesta, chiede al Governo di fornire informazioni al riguardo.

Segnala, in proposito, che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, svoltasi il 27 marzo 2014, si è stabilito che l'avvio dell'esame in Assemblea delle proposte di legge in discussione abbia inizio il prossimo 14 aprile. Ritiene sia necessario, pertanto, che la Commissione sia posta nelle condizioni di poter concludere l'esame in tempo utile per poter riferire all'Assemblea entro quella data.

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI, premesso che il Governo è consapevole

della necessità di individuare una soluzione di tipo strutturale alla problematica affrontata dalle proposte in discussione, evidenza che lo stesso Esecutivo è in attesa che l'INPS completi la messa a disposizione dei dati necessari per una esaustiva quantificazione dei relativi oneri finanziari. Fa notare, in ogni caso, che, da una prima iniziale valutazione del testo unificato in esame, risulterebbero significative ricadute finanziarie, che sarebbe opportuno considerare con attenzione, vista l'incidenza sulle recenti riforme previdenziali. Dichiarò, in ogni caso, che il Governo si impegna a sollecitare la trasmissione di tali fondamentali elementi di conoscenza da parte dell'Istituto competente, sottolineando la complessità e l'articolazione dei dati necessari alla corretta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente la correzione di un errore materiale contenuto nell'articolo 5 del nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, della quale si è dato conto nel bollettino di ieri, segnalando che nel capoverso *d-bis*) occorre fare riferimento al 31 dicembre 2011 e non al 31 gennaio 2011, come erroneamente indicato.

Quanto alla mancata trasmissione della relazione tecnica, rappresenta il forte senso di frustrazione avvertito dai membri della Commissione, facendo notare che esso si è acuito nella scorsa settimana, nel momento in cui, nell'audizione informale del direttore generale dell'INPS, non è stato possibile acquisire dati sulla definizione della platea dei soggetti esclusi dalle misure di salvaguardia, ma solo informazioni già ampiamente note, in quanto pubblicate nel sito ufficiale dell'Istituto. Pur dichiarandosi consapevole che il testo appare suscettibile di produrre oneri finanziari di una certa entità, ribadisce l'assoluta necessità di acquisire una precisa quantificazione di tali oneri, affinché si possa definire con certezza un quadro di interventi realistico, in vista della sal-

vaguardia di lavoratori che rischiano di rimanere a lungo senza stipendio o pensione. Fa notare che una puntuale ricognizione sarebbe importante anche nell'ottica dell'individuazione di una copertura finanziaria per misure di salvaguardia per le decorrenze successive al 2015, rafforzando quanto già previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

Auspica, in conclusione, che il Governo solleciti l'INPS a fornire i dati richiesti, al fine di mettere la Commissione di concludere il suo lavoro.

Walter RIZZETTO (M5S), constata con amarezza che la Commissione è costretta ad operare in condizioni di incertezza, a causa di una mancanza di dati che appare ormai cronica. Fatto notare che taluni rappresentanti del Governo in carica, quando erano membri della Commissione XI, lamentavano con forza la mancanza di informazioni, auspica che essi possano ora venire a riferire in Commissione per spiegare le ragioni di tale situazione, che giudica ormai intollerabile, anche alla luce della sostanziale unità d'intenti registrata tra i gruppi.

Giorgio AIRAUDO (SEL), nel condividere quanto testé dichiarato dal relatore e dal deputato Rizzetto, si dichiara sorpreso che la Commissione non sia ancora in possesso dei necessari elementi di conoscenza, invitando il Governo a definire tempi certi per la loro acquisizione, al fine di agevolare il lavoro della Commissione.

Renata POLVERINI (FI-PdL), interrogandosi sul motivo per il quale il direttore generale dell'INPS – che ha svolto con continuità tale ruolo negli ultimi anni – non sia in grado di fornire dati attendibili alla Commissione, invita il Governo – nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – a farsi carico della richiesta di informazioni formulata dalla Commissione, tenuto conto che gli stessi vertici dell'INPS hanno dichiarato di rispondere del loro operato anzitutto nei confronti dell'Esecutivo.

Ritiene sia urgente un intervento del Governo in tal senso, al fine di poter contare su un quadro di informazioni completo ed esaustivo che consenta di definire un intervento di salvaguardia efficace nei confronti dei tanti lavoratori ancora in difficoltà, che chiedono con forza risposte al Parlamento e all'Esecutivo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rileva con preoccupazione la persistente carenza di una precisa quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, osservando come tuttora manchi anche una puntuale definizione della platea dei soggetti ancora esclusi dalle salvaguardie. Nel segnalare di aver personalmente richiamato l'attenzione dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla questione, sottolinea come sia necessario mettere la Commissione nelle condizioni di portare a compimento il proprio lavoro, in armonia con la prevista calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, il cui esame dovrebbe avviarsi il 14 aprile 2014.

Non essendoci altri interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, solle-

citando il Governo a trasmettere nel minor tempo possibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 aprile 2014.

Audizione di rappresentanti dell'ISFOL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2208 Governo: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.10 alle 14.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
AVVERTENZA	87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.05 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione della dipendenza da gioco
d'azzardo patologico.*

*Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Bi-
netti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C.
1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formi-
sano e C. 1812 Giorgia Meloni.*

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Atto n. 86 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.

Atto n. 86.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che la Commissione ha chiesto e ottenuto di poter esprimere rilievi alla Commissione Bilancio sullo schema di accordo di partenariato, che definisce la strategia di impiego anche di due importanti fondi che operano nei settori di competenza della Commissione medesima, ovvero il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Mario CATANIA (SCpI), *relatore*, fa presente che l'accordo di partenariato è il documento fondamentale che definisce il quadro strategico della programmazione nazionale dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea.

Al riguardo, ricorda che il documento è il risultato di un articolato percorso di preparazione e di discussione che ha impegnato le amministrazioni centrali, le regioni e il partenariato economico e sociale. Nella prima fase è inoltre intervenuta anche la Commissione Agricoltura, che sull'argomento ha approvato la risoluzione 8-00013 nella seduta del 25 settembre 2013.

Una prima bozza dell'accordo è stata inviata lo scorso 9 dicembre alla Commissione europea. Come precisato nella nota di trasmissione del Governo, l'esame svolto dalla Commissione europea ha portato alla formulazione di osservazioni riguardanti l'impianto strategico dell'accordo, la coerenza con le indicazioni europee e il rispetto delle norme contenute nei regolamenti settoriali.

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha poi previsto, all'articolo 1, comma 246, la trasmissione alle Camere dello schema di accordo di partenariato, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Nel merito, rileva che l'accordo in esame riguarda i fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR, Fondo sociale europeo-FSE e Fondo di sviluppo e coesione-FSC) nonché il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Per quanto riguarda i fondi di interesse per la XIII Commissione, fa presente che le risorse assegnate al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ammontano, per il periodo 2014-2020, a 10.429.710.767 euro. A questa cifra è da aggiungere la quota di finanziamento nazionale che porterà le risorse pubbliche a 21 miliardi di euro a prezzi correnti. Non è invece indicato l'ammontare delle disponibilità del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), in quanto non ancora approvato il relativo regolamento settoriale.

Precisa quindi che non si soffermerà sulla dettagliata illustrazione degli obiettivi tematici nei quali si articola l'accordo (per ciascuno dei quali è sviluppata un'analisi delle disparità e dei fabbisogni di sviluppo, nonché delle finalità degli interventi proposti) e dei rilievi critici della Commissione europea, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici. Intende invece illustrare le linee alle quali intende ispirare il suo lavoro di relatore.

In proposito, precisa che a suo giudizio non si dovrà entrare nel merito dei rilievi formulati dalla Commissione europea, che investono una fase di interlocuzione che dovrà svilupparsi tra Governo e Commissione europea. La Commissione dovrà invece pronunciarsi, in un'ottica « agricola », sugli elementi salienti delle politiche di sviluppo rurale e della pesca che si esprimono nei fondi in esame.

Da questo punto di vista, osserva che nella proposta che sottoporrà alla Commissione, peraltro in sintonia con quanto intende fare il Governo, è orientato ad evidenziare la necessità di un programma nazionale di sviluppo rurale che affianchi i programmi regionali. Intende inoltre sottolineare alcuni elementi che dovranno caratterizzare le politiche di sviluppo rurale quali, innanzitutto, l'obiettivo della competitività dell'impresa, che dovrà essere reso evidente da risorse finanziarie importanti; anche su tale aspetto, rileva peraltro una sintonia con gli orientamenti del Governo. Infine, andrà sottolineato un ulteriore aspetto di particolare rilevanza per la politica agricola dell'Italia: un nuovo approccio in tema di sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici, che dovrà interessare, tra gli altri, i temi dell'acqua e della gestione dei rischi.

In conclusione, dichiarandosi disponibile agli approfondimenti che saranno richiesti dai colleghi, si riserva di formulare una proposta di rilievi in tempo utile affinché la Commissione possa deliberare la prossima settimana.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimersi entro il 9 aprile, essendo il termine per l'espressione del parere della Commissione Bilancio fissato per il 10 aprile.

Filippo GALLINELLA (M5S) sottolinea, vista l'importanza dell'accordo di partenariato, la necessità di tener conto delle osservazioni della Commissione europea. Ritiene inoltre necessario verificare se gli impegni oggetto della risoluzione della Commissione Agricoltura dello scorso settembre siano stati accolti nella formula-

zione dell'accordo. A tal fine, chiede che si proceda ad un approfondimento, anche con la collaborazione degli uffici.

Lamenta infine la ristrettezza dei tempi a disposizione, in rapporto all'esigenza di un'adeguata discussione.

Franco BORDO (SEL) condivide la necessità degli approfondimenti richiesti dal collega Gallinella, ma chiede che su tali aspetti – e in particolare sull'attuazione della risoluzione approvata – si pronunci il Governo. Ricorda peraltro che la pronuncia della Commissione Agricoltura era stata sollecitata dallo stesso Governo, anche con l'impegno del sottosegretario Castiglione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ricorda che effettivamente, nel settembre scorso, il Governo aveva sollecitato le Commissioni agricoltura della Camera e del Senato ad esprimere indirizzi ai fini della formulazione dell'accordo di partenariato, visto che era sino ad allora mancata una pronuncia del Parlamento sulle scelte strategiche relative alla programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020. Ricorda altresì il proficuo lavoro svolto dalla Commissione, che ha portato all'approvazione della risoluzione 8-00013. Successivamente, la legge di stabilità ha rafforzato il ruolo del Parlamento, prevedendo l'espressione di un parere delle competenti Commissioni sull'accordo, prima della stipula con l'Unione europea.

Fa quindi presente che da tempo presso il Ministero agricolo si sta svolgendo un lavoro di analisi e di approfondimento delle osservazioni della Commissione europea, che si è sviluppato anche attraverso specifici incontri in sede europea.

Per quanto riguarda la pronuncia della Commissione Agricoltura, condivide l'impostazione di fondo illustrata dal relatore Catania, che risulta in sintonia con gli orientamenti del Governo. Ad esempio, appare importante l'investimento di risorse sull'obiettivo tematico « competitività ». Inoltre, sono previste quattro mi-

sure nazionali, tra le quali, proprio in recepimento della risoluzione parlamentare, anche un intervento per le crisi di mercato; per le calamità naturali si dovranno poi trovare strumenti ulteriori rispetto al Fondo di solidarietà nazionale, che è carente di risorse. È favorevole anche alle indicazioni sulla rete rurale. Infine, fa presente che è stata avviata la concertazione con le regioni per quanto riguarda gli obiettivi tematici 8 e 9, concernenti occupazione e inclusione sociale, in relazione ai quali la Commissione europea ha rilevato una scarsità di informazioni.

In conclusione, tiene a sottolineare che il ruolo del Parlamento sarà centrale. Dichiarandosi disponibile ad ulteriori approfondimenti, ritiene in ogni caso che la Commissione possa esprimersi entro i termini stabiliti, anche al fine di consentire il rispetto dei tempi per gli ulteriori adempimenti relativi all'accordo di partenariato.

Mario CATANIA (SCpI), *relatore*, dichiarando di concordare con il Sottosegretario, rileva che il deputato Gallinella ha espresso un indirizzo opposto a quello da lui illustrato. Al riguardo, ribadisce l'esigenza che la Commissione non intervenga nel dettaglio dell'interlocazione tra Governo e Commissione europea, che peraltro risulta già avviata, ma si concentri invece sugli aspetti strategici dell'accordo di partenariato e sulle individuazione delle relative priorità, anche sulla base delle indicazioni contenute nella risoluzione già approvata.

Filippo GALLINELLA (M5S), ribadendo di non condividere l'impostazione del relatore, osserva che in ogni caso è necessario che la Commissione conosca il testo definitivo dell'accordo, anche con riferimento alla concertazione con le regioni e al negoziato con l'Unione europea.

Franco BORDO (SEL) precisa che la sua richiesta è nel senso che il Governo dovrebbe fornire indicazioni, sviluppando quanto già illustrato oggi dal Sottosegre-

tario ed eventualmente per iscritto, in merito all'attuazione della risoluzione 8-00013 e agli sviluppi del negoziato relativi all'accordo di partenariato. Ciò al fine di completare il quadro conoscitivo necessario perché la Commissioni si pronuncino.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che, considerata la speciale competenza di merito del relatore Catania, il dibattito della Commissione possa svilupparsi a partire dalla proposta che lo stesso relatore sottoporrà alla Commissione.

Desidera poi sottolineare l'importante novità costituita dal coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nella fase di predisposizione delle scelte principali della politica agricola e dello sviluppo rurale, in passato riservate all'ambito ministeriale.

Luca SANI, *presidente*, nel condividere il metodo di lavoro indicato dal deputato Oliverio, invita il relatore Catania a predisporre, sulla base della documentazione disponibile e con riferimento anche alla risoluzione già approvata dalla Commissione, una proposta di rilievi per la giornata di martedì prossimo, così che la Commissione possa deliberare nella seduta di mercoledì 9 aprile.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 10.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014. C. 2213, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	102
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Atto n. 86 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 Realacci e abb.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in oggetto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2014.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, anche alla luce dello scambio di informazioni avuto con i colleghi della Commissione Ambiente e rilevato che non sussistono profili problematici in ordine alla compatibilità del provvedimento con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Vega COLONNESE (M5S) a nome del M5S – che ha seguito con attenzione l'esame del provvedimento presso la Com-

missione di merito – preannuncia il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.

C. 2213, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in oggetto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e delle osservazioni formulate, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che illustra.

Vega COLONNESE (M5S) a nome del M5S esprime una posizione fortemente critica sull'uso delle quote e sui meccanismi individuati per garantire la rappresentanza di genere, anche in considerazione del fatto che si interviene in una fase nella quale è già in corso la raccolta di firme per le liste elettorali. Dichiarando quindi il dissenso del suo gruppo sul fatto che le disposizioni in oggetto non consentono agli elettori di esprimere preferenze per candidati di un unico genere, anche laddove si trattasse di esprimere la preferenza per tre candidati donne, osservando altresì che l'individuazione di una sequenza obbligatoria di preferenze espone al rischio della riconoscibilità del votante, consentendo meccanismi quali il voto di scambio.

Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Gea SCHIRÒ (PI) ringrazia il relatore e preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, nella consapevolezza che l'intervento normativo deve tenere conto della situazione attuale, nella quale sono già stati convocati i comizi elettorali. Intende ciononostante esprimere profonda insoddisfazione per la legislazione complessiva in materia di parità di genere e per come, nel provvedimento in esame, la questione è stata affrontata. Il fatto che si preveda una disciplina transitoria avrebbe dovuto indurre ad intervenire con maggiore coraggio, anche in considerazione del fatto che la normativa attuale tradisce le indicazioni di diverse sentenze della Corte costituzionale, come anche della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del Codice delle pari opportunità, e che – come ha già rilevato nella seduta di ieri – i dati relativi all'Italia siano sconcertanti. Viene così leso il diritto non solo alle pari opportunità, ma all'uguaglianza tra cittadini sancita dall'articolo 3 della Carta costituzionale.

Intende anche sottolineare come le sue istanze avanzate nella seduta di ieri siano state edulcorate e poco valorizzate dal relatore nella proposta di parere formulata.

Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia l'astensione sulla proposta di parere formulata per ragioni differenti da quelle espresse dai colleghi intervenuti, ritenendo che la disciplina transitoria prevista autorizzi, ancora una volta, un dibattito – anche in sede di Commissione di merito – che non va nella direzione del pieno accesso delle donne nelle istituzioni.

Ritiene a sua volta che il parere formulato avrebbe richiesto qualche osservazione in più, nell'invito a fare il possibile per il pieno rispetto della rappresentanza di genere.

Auspica quindi che nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea si possano fare ulteriori passi avanti per pervenire ad una legislazione più avanzata in tema di diritti e di parità di genere.

Maria IACONO (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene tuttavia che sarebbe stato preferibile affrontare le modifiche in discussione con maggiore tempo a disposizione e non così a ridosso dell'appuntamento elettorale europeo. Rileva inoltre come la disciplina transitoria definita limitatamente alle elezioni europee del 2014, sebbene rappresenti un passo in avanti, non è ancora sufficiente e delude, nel rinvio alle elezioni europee del 2019, le aspettative del suo gruppo e di tante donne. Si deve tuttavia prendere atto del fatto che senza questo intervento la situazione sarebbe stata assai peggiore, auspicando, per il futuro, che le donne possano essere meglio rappresentate nelle istituzioni italiane.

Condivide infine, con la collega Schirò, la segnalazione circa l'opportunità di un richiamo più incisivo, nel parere, alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 4 luglio 2013.

Adriana GALGANO (SCpI) si associa alle dichiarazioni delle colleghe intervenute, sottolineando la necessità che vi sia un maggior numero di donne nel Parlamento europeo, visto che è proprio nelle istituzioni europee che il 70 per cento delle decisioni vengono assunte. Si tratta quindi di una battaglia non residuale, ma di civiltà, e sottolinea a sua volta lo scarso coraggio della norma transitoria definita dal provvedimento.

Con riferimento quindi a quanto osservato dalla collega del M5S, sottolinea di non ritenere desiderabile che le preferenze siano espresse per tre uomini, ma nemmeno per tre donne, evidenziando come la parità debba valere in tutti i sensi.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, rileva come in molti ordinamenti sia prevista una moratoria, per un congruo periodo di tempo prima della data fissata per le elezioni, per intervenire con modifiche della normativa elettorale. Nel caso in

esame si interviene sulle disposizioni riguardanti la composizione delle liste per le elezioni europee a ridosso delle elezioni medesime e ritiene che si sia fatto il massimo che una simile situazione consentiva. Sulla normativa a regime vi sarà invece la possibilità di intervenire in maniera più significativa.

Per tali motivi non ha formulato osservazioni o condizioni, ma ha richiamato tutte le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Gea SCHIRÒ (PI) osserva come il relatore non abbia affatto tenuto conto di tutte le osservazioni da lei formulate nella seduta di ieri, riprendendo in forma attenuata solo alcune delle sue segnalazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Atto n. 83.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere

scade il prossimo 13 aprile e invita i colleghi che desiderano intervenire a prendere la parola.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.

Atto n. 86.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo in titolo.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, sottolinea che l'Accordo di partenariato in esame definisce il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (denominati fondi SIE), vale a dire i fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR; Fondo sociale europeo, FSE; e, per i Paesi che ne beneficiano, Fondo di coesione) nonché il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

In particolare l'Accordo stabilisce la ripartizione delle risorse europee e nazionali – pari complessivamente a circa 64 miliardi di euro – tra gli obiettivi tematici, indicati a livello europeo, e le modalità per garantirne l'effettiva attuazione. Si tratta dunque del principale strumento per il perseguimento di politiche di sviluppo nel nostro Paese nei prossimi anni: dalla adeguatezza dell'impianto dell'accordo discenderà la capacità del nostro Paese di utilizzare efficacemente le risorse stanziare e di ridurre i ritardi di sviluppo nel nostro Paese.

In coerenza con il regolamento (UE) n. 1303/2013, recante la disciplina comune relativa ai fondi SIE, il Governo italiano ha presentato alla Commissione una prima bozza di accordo di partena-

riato lo scorso 10 dicembre (il cui è testo è stato poi trasmesso alle Camere il 19 marzo).

La Commissione ha inviato al Governo una prima valutazione della bozza di contratto lo scorso 10 marzo, formulando numerosi rilievi.

Come indicato nella lettera di trasmissione dello schema di accordo alle Camere, il Governo sta provvedendo, in relazione alle osservazioni pervenute dalla Commissione, in raccordo con le Amministrazioni centrali e regionali, alla stesura definitiva dell'Accordo entro i termini previsti.

Il Governo, una volta acquisito il parere parlamentare, dovrà presentare formalmente alla Commissione la versione definitiva dell'accordo entro la data del 22 aprile prevista dal medesimo regolamento n. 1303/2013; la Commissione potrebbe formulare ulteriori osservazioni entro i tre mesi successivi, nel qual caso l'Italia dovrebbe rivedere l'accordo.

La Commissione dovrebbe approvare definitivamente l'accordo al più tardi entro i quattro mesi successivi (il termine ultimo è pertanto il 22 agosto 2014).

Quanto ai contenuti e all'impostazione della bozza di Accordo trasmessa dal Governo, ricorda che questa contempla l'utilizzo di:

risorse europee pari a circa 33,5 miliardi di euro, di cui 32.268 milioni di euro (prezzi correnti) a titolo di fondi strutturali e di investimento, 670,6 milioni dal euro Fondo europeo per l'aiuto agli indigenti, e 567,5 milioni di euro dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI);

della quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, fissata dalla Legge di Stabilità per il 2014 nella misura di 24 miliardi di euro;

della quota di cofinanziamento di fonte regionale da destinare ai POR (quantificabile in una cifra pari al 30 per cento del cofinanziamento complessivo del programma).

Sul piano della distribuzione territoriale delle risorse europee vengono destinati, in coerenza con la disciplina dell'Unione europea, 22,3 miliardi di euro alle regioni meno sviluppate (con PIL pro-capite inferiore al 75 per cento della media comunitaria): Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Alle regioni in transizione, Abruzzo, Molise e Sardegna, sono riservati 1,1 miliardi di euro; 7,7 miliardi sono attribuiti alle altre regioni del territorio italiano, corrispondenti al Centro-Nord geografico, rientranti tra quelle più sviluppate. Le restanti risorse, pari a 1,1 miliardi di euro, sono attribuite all'obiettivo « Cooperazione territoriale europea », che riguarda le aree territoriali a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale quali lo spazio alpino, le zone di confine con l'Europa centrosettentrionale e con l'Europa orientale e balcanica, nonché il bacino del Mediterraneo.

Le risorse vengono distribuite su 11 obiettivi tematici, corrispondenti a quelli individuati dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1303/2013:

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (3,1 mld);
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (1,5 mld);
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura (4,8 mld);
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (3,1 mld);
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (0,7 mld);
6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (2,8 mld);
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (1,7 mld);

8. Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori (4 mld);

9. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione (3,1 mld);

10. Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente (4 mld);

11. Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente (0,6 mld).

Un miliardo di euro è infine riservato ad attività di assistenza tecnica.

La distribuzione tra tali obiettivi operata dallo schema di accordo si fonda su una impostazione strategica profondamente differente da quella seguita nella programmazione 2007-2013 e in quelle precedenti.

La scelta di fondo è quella concentrare le risorse dei Fondi strutturali (anche in ragione delle regole volte ad accelerarne l'utilizzo) sul rafforzamento e sviluppo del sistema delle imprese, e sull'attenzione alle persone: lavoro, capitale umano e inclusione sociale; per gli interventi che implicano un impegno finanziario su grandi infrastrutture complesse e interventi ambientali di larga portata il cui percorso temporale può anche superare il ciclo di programmazione, il Governo ha ritenuto di privilegiare il ricorso alle risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione, strumento nazionale finalizzato a promuovere la coesione territoriale attraverso investimenti pubblici (il cui rifinanziamento per il periodo 2014-2020 è previsto dalla legge di Stabilità per il 2014 per un importo complessivo di circa 54 miliardi di euro, riservato alle Amministrazioni centrali nella proporzione del 60 per cento. Il Fondo destinerà l'80 per cento delle risorse per investimenti nelle regioni del Centro-Sud e il 20 per cento nel Centro-Nord).

Sulla base di questa impostazione, la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi

tematici si fonda anzitutto una analisi della situazione delle varie aree del Paese.

Per quanto riguarda le aree più sviluppate del Centro-Nord, il Governo rileva che il sistema produttivo ha sofferto della maggiore concorrenza internazionale legata alla globalizzazione e del venir meno della leva del cambio con l'adozione dell'euro, oltre che di inefficienze di lunga data nel campo dei servizi pubblici e privati e dalla elevata pressione fiscale. Pertanto, l'accordo punta a sostenere strategie di innovazione e di internazionalizzazione in parte già in atto: la modernizzazione del *made in Italy* attraverso l'incremento generalizzato di innovazione che sposti i vantaggi competitivi sulla qualità più che sui costi; la crescita di settori ad alta tecnologia legati alle conoscenze specializzate presenti nel Paese, sostenendo anche in questo caso nuove attività meno esposte alla concorrenza di costo dei paesi emergenti.

Con riferimento alle aree meno sviluppate del Mezzogiorno, il Governo osserva che i fattori di crisi in questione (competizione internazionale, mancanza della leva del cambio, pressione fiscale, inefficienza dei servizi) hanno operato in un contesto ambientale ed istituzionale più difficile che altrove, incidendo duramente su un'economia da sempre più fragile, anche perché più legata che altrove a una (perdente) competizione di costo. In questi territori, oltre a rafforzare processi già in corso di innovazione e internazionalizzazione, particolare attenzione va quindi dedicata a settori di lunga specializzazione, come l'agricoltura e l'agroindustria, nonché alle iniziative dedicate a tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, che nell'area presentano una dotazione particolarmente ricca anche nel confronto con altre regioni. In sostanza, in queste regioni la politica di sviluppo territoriale, oltre a consolidare e sostenere il sistema delle imprese esistenti, dovrà pertanto agire da stimolo all'ampliamento di altri segmenti produttivi più innovativi, capaci di sfruttare le opportunità che si aprono a livello della domanda interna-

zionale per produzioni specializzate e di qualità e per il turismo legato agli *asset* culturali e ambientali.

Per quanto riguarda gli obiettivi incentrati sulle persone, l'accordo, alla luce della forte caduta dell'occupazione finora registratasi ed ancora in corso, destina una quota importante degli stanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) all'inclusione sociale e al miglioramento della competitività delle forze di lavoro, considerato il rilievo che le risorse umane qualificate – e quindi la qualità dell'istruzione e del capitale umano – hanno assunto nelle dinamiche competitive globali.

L'impostazione strategica contiene inoltre una strategia territoriale in due ambiti specifici (quello delle « aree interne » e quello delle « città », realtà territoriali caratterizzanti il territorio italiano e non pienamente valorizzate).

Per le aree interne, definite come quelle aree più lontane dai servizi di base, si prevedono, al fine di contrastare nel medio periodo il declino demografico che le caratterizza, interventi integrati/progetti d'area da definire considerando sia gli aspetti di promozione di sviluppo locale, sia quelli relativi al riequilibrio dei servizi di base per le collettività. Per la strategia delle aree interne è previsto il coinvolgimento di tutti i Fondi del Quadro strategico comune (FESR, FSE, FEASR).

Per le città (agenda urbana), la strategia prevede tre ambiti operativi elettivi dedicati alla promozione di servizi per i cittadini e per gli utilizzatori delle città (nell'ambito degli OT2, OT4 e OT6), di inclusione sociale per gruppi e sub-territori a particolare fragilità socio economica (OT9) e di rilancio della funzione di motore di sviluppo delle città, in particolare per i servizi avanzati, per il collegamento urbano-rurale e per le filiere innovative di produzione che possono trovare collocazione in area urbana (OT3). Per l'agenda urbana è previsto il contributo sia del FESR sia del FSE.

I rilievi formulati dalla Commissione europea attengono sia all'impostazione generale e alla struttura dell'Accordo, sia ai singoli obiettivi tematici.

La Commissione rileva addirittura che l'accordo nella versione trasmessa il 9 dicembre sarebbe «ancora lontano dal livello di maturità richiesto», presentando lacune informative e strutturali.

Sul piano metodologico, la Commissione formula sei principali categorie di rilievi.

La prima attiene al fatto che il documento non terrebbe adeguatamente conto delle raccomandazioni specifiche indirizzate all'Italia nell'ambito del semestre europeo, in particolare quelle relative all'economia sommersa e al lavoro nero, agli appalti pubblici, all'eliminazione delle restrizioni nei servizi professionali, nonché del Programma nazionale di riforma dell'Italia (PNR), al Quadro Strategico Comune europeo e alle indicazioni dei servizi della Commissione.

La seconda risiede nel notevole squilibrio tra l'analisi dei bisogni di sviluppo delle regioni italiane e le priorità scelte. In molti casi mancano dati essenziali che giustificano o sostengano le scelte strategiche proposte, le relative priorità di investimento e la ripartizione dei fondi fra gli obiettivi tematici e all'interno di ogni obiettivo. La Commissione sottolinea al riguardo l'esigenza che il testo dell'accordo motivi le scelte di ripartizione dei fondi operate in funzione dell'esigenza di fornire il massimo valore aggiunto in termini di Fondi strutturali, tenuto conto delle lezioni tratte dal precedente periodo di programmazione.

La terza, strettamente connessa alla precedente, attiene alla genericità o la difficile misurabilità dei risultati attesi dall'utilizzo dei fondi per ciascun obiettivo tematico. In molti casi mancano addirittura i dati di partenza rispetto agli obiettivi attesi.

La quarta è forse più rilevante critica attiene all'assenza di un'analisi della capacità amministrativa malgrado la Commissione abbia indicato il miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione come una delle principali sfide che l'Italia dovrà affrontare nel prossimo periodo di programmazione. La Commissione chiede

pertanto di condurre un'analisi dei limiti e delle esigenze nonché dei miglioramenti da perseguire.

Una quinta critica metodologica concerne la mancata indicazione delle esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita dei singoli territori. Risulterebbe, in particolare, difficile individuare una chiara strategia di sviluppo territoriale che colleghi tra di loro i tre livelli territoriali proposti (Agenda urbana, strategia per le aree interne e cooperazione territoriale) che andrebbero invece integrati in una strategia nazionale completa e coerente. Mancherebbe inoltre la descrizione della cooperazione territoriale europea (CTE) e delle strategie macroregionali e dei bacini marittimi (SMR).

Un'ultima serie di osservazioni di metodo attengono alla insufficiente descrizione del meccanismo di coordinamento tra fondi SIE e altri strumenti finanziari previsti a livello nazionale e dall'UE, quali, in particolare, il Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility*, CEF, che finanzierà gli interventi sulle reti infrastrutturali) e Orizzonte 2020 (il fondo si sostengo alle attività d'impresa).

Riguardo al merito delle scelte politiche prospettate nel documento la Commissione esprime una perplessità di fondo per la concentrazione di risorse su misure a breve e medio termine di assistenza sociale e di sostegno ad attività economiche/settori in difficoltà (in particolare gli interventi anticiclici e anti-crisi proposti nell'ambito dell'OT3 e le misure di assistenza sociale di cui all'OT9). Pur riconoscendo che per la portata e la durata della crisi economica in Italia, tali interventi possono considerarsi giustificati, la Commissione sottolinea come essi debbano essere più mirati e rigorosamente limitati nel tempo e in termini di entità delle risorse assegnate. A questo riguardo, la Commissione ricorda che i fondi strutturali mirano principalmente a realizzare miglioramenti di carattere strutturale, correggere le debolezze di lungo periodo dell'economia italiana (come la decrescita del PIL, la limitata capacità di innovazione e la diminuzione della produttività) e del mer-

cato del lavoro (come la presenza di rigidità e segmentazione, mancato allineamento delle competenze dei lavoratori alle esigenze del mercato del lavoro, le forti disparità regionali, e la scarsa partecipazione dei gruppi « vulnerabili »).

Un secondo importante rilievo attiene ai sistemi di gestione e di controllo (SIGECO), descritti nell'allegato I all'accordo: la Commissione evidenzia la necessità di una più forte supervisione e coordinamento nazionale, da perseguire mediante tre interventi il rafforzamento della struttura centrale di coordinamento in materia di *audit* e controllo; la disponibilità di personale competente e adeguato delle autorità di gestione e degli organismi intermedi, prevedendo una procedura di verifica. Qualora la verifica fosse negativa, dovrà essere previsto un piano di miglioramento oppure l'autorità preposta dovrà essere sostituita; le modalità per garantire la trasparenza, ad esempio sulle date previste per la pubblicazione dei bandi, i risultati, i dati di avanzamento fisico e finanziario.

Numerosi rilievi di merito riguardano poi singoli obiettivi tematici e potranno essere approfonditi nell'ambito delle audizioni che svolgeremo insieme alla Commissione bilancio.

Dall'analisi della bozza di accordo e dei rilievi della Commissione emergono con evidenza tre grandi nodi problematici su cui si dovrà concentrare l'esame parlamentare.

Il primo è costituito dalla scelta di concentrare le risorse dei Fondi strutturali (anche in ragione delle regole volte ad accelerarne l'utilizzo) sul rafforzamento e sviluppo del sistema delle imprese, lavoro, capitale umano e inclusione sociale e non invece a grandi infrastrutture, che si avvarrebbero delle risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione. Questa scelta discende come ricordato dall'obiettivo, criticato anche dalla Commissione europea, di privilegiare misure anticicliche a breve e medio termine anziché interventi di carattere strutturale volti a correggere le debolezze di lungo periodo dell'economia italiana.

Si tratta di un approccio che desta non poche perplessità. Le infrastrutture costituiscono infatti non soltanto un intervento, per loro natura, ad alto potenziale di occupazione e di crescita ma sono anche il presupposto imprescindibile per colmare il ritardo di ampie aree del nostro Paese, in particolare nel Mezzogiorno. Ciò è dimostrato dall'esperienza positiva di altri Stati membri come la Spagna. Indubbiamente a livello europeo è previsto un apposito strumento per finanziare le reti infrastrutturali il richiamato Meccanismo per collegare l'Europa che ha tuttavia una dotazione complessiva inferiore ai 40 miliardi per tutti i 28 Stati membri ed è concentrato, per quanto riguarda i trasporti, sui grandi corridoi di interesse europeo.

Il cofinanziamento dei fondi strutturali appare dunque imprescindibile per un piano di ammodernamento della rete infrastrutturale italiana. L'argomento per cui il percorso temporale delle grandi opere potrebbe superare il ciclo di programmazione 2014-2020 potrebbe essere superato valutando, con i dovuti correttivi, l'applicazione di procedure come quelle definite dalla legge obiettivo (legge n. 443 del 2001).

Un secondo profilo strettamente connesso al precedente concerne nella debolezza degli interventi volti alla riduzione del divario di sviluppo del Mezzogiorno, cui secondo la normativa europea andrebbero destinate le risorse più significative. È certamente condivisibile la scelta di promuovere nel Meridione, oltre alla internazionalizzazione delle imprese, i settori come l'agricoltura e l'agroindustria, nonché la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, legati alla domanda internazionale di produzioni specializzate e di qualità e al turismo. Si tratta tuttavia di misure non sufficienti se non accompagnate a misure volte a colmare il ritardo infrastrutturale che pregiudica alla radice il recupero di competitività e di attrattività del Mezzogiorno rispetto agli investimenti privati.

Non a caso la stessa Commissione europea denuncia le carenze dell'analisi ter-

ritoriale svolta nell'accordo anche con riferimento alla Strategia per le aree urbane, che costituisce invece un elemento di grande importanza dell'accordo. I fondi strutturali costituiscono infatti il principale se non l'unico strumento per rilanciare lo sviluppo urbano e migliorare la qualità della vita e dell'ambiente delle grandi e medie città italiane. Nell'accordo sarà necessario, come raccomandato dalla Commissione, definire più accuratamente e dettagliatamente l'ambito, i risultati attesi e la natura degli interventi necessari a tale scopo.

Due ulteriori e gravissimi profili critici, anch'essi evidenziati dalla Commissione europea, concernono la genericità o la difficile misurabilità dei risultati attesi dall'utilizzo dei fondi per ciascun obiettivo tematico e l'assenza di un'analisi della capacità amministrativa delle amministrazioni che saranno chiamate ad attuare la programmazione. Si tratta di due aspetti della stessa medaglia che rischiano di perpetuare gli errori dei precedenti periodi di programmazione. Come già rilevato più volte dalla Camera, per assicurare la tempestività e l'efficacia della spesa occorre creare stretto legame tra azioni previste, risultati attesi e tempi di realizzazione, verificando preventivamente la capacità amministrativa e gli altri requisiti minimi da parte delle regioni e degli altri soggetti che si candidano alla gestione di programmi. Solo in tal modo sarà possibile di ridurre alla radice i rischi di irregolarità e soprattutto casi di cattiva gestione o di inutilizzazione delle risorse.

A questo scopo occorre dunque agire in due direzioni.

Per un verso, l'individuazione dei risultati da raggiungere e l'allocazione delle risorse presupporrebbe peraltro la disponibilità di un'analisi dell'efficacia degli interventi posti in essere nei periodi di programmazione precedenti. L'esempio più significativo è costituito dagli interventi per la formazione professionale prospettati nell'ambito dell'obiettivo tematico 10, di cui la stessa Commissione europea chiede una accurata analisi e motivazione. Abbiamo avuto notizia nei precedenti pe-

riodi di programmazione di corsi diretti alla formazione delle più disparate figure professionali, tra cui « figuranti dello spettacolo » (veline e affini), del tutto sganciati da un'analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro e destinati a sostenere i formatori più che i disoccupati. È evidente che nel prossimo periodo di programmazione occorre subordinare l'erogazione di risorse in questo settore ad una dimostrazione *ex ante* della corrispondenza alle esigenze effettive del mercato del lavoro e alla selezione rigorosa dei formatori.

Per altro verso, occorre integrare la disciplina istitutiva della nuova Agenzia per la coesione, di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, rafforzandone ulteriormente le funzioni di monitoraggio e di controllo dell'impiego dei fondi da parte delle autorità di gestione, centrali o regionali, e soprattutto di supporto, accompagnamento e di assistenza alle medesime autorità. L'Agenzia dovrà inoltre svolgere, ove necessario, anche compiti diretti di gestione e potrà assumere poteri sostitutivi in situazioni di gravi inadempienze o ritardi da parte delle autorità di gestione.

Non si intende in tal modo commissariare le regioni, come è stato detto con una certa superficialità da più parti: si intende soltanto introdurre un presidio necessario, giustificato dall'esperienza sinora maturata e richiesto dalla Commissione europea, per evitare la perdita o il cattivo utilizzo di risorse preziose assegnate al nostro Paese.

Le audizioni che la XIV Commissione svolgerà insieme alla Commissione Bilancio – definite in sede di ufficio di presidenza congiunto la scorsa settimana – dovranno essere intese prioritariamente a acquisire elementi chiari di giudizio e di valutazione su questi profili, sviluppando una reale dialettica sulle diverse opzioni di intervento.

Antonino MOSCATT (PD) ritiene necessario che sul tema in oggetto si svolga un dibattito ampio ed approfondito. Esprime quindi apprezzamento per la relazione svolta dal Presidente, ma ritiene oppor-

tuno evidenziare, oltre ai profili di criticità, anche le esperienze positive registrate in Italia. A tal fine riterrebbe utile, anche attraverso eventuali audizioni, valutare quali progetti abbiano avuto buon esito; ciò al fine di stimolare una logica di sinergia e di territorio, volta ad un uso più proficuo delle nuove risorse e ad un effettivo progresso delle aree più arretrate del Paese rientranti nell'Obiettivo 1. Riterrebbe utile a tal fine ascoltare, in particolare, la rete dei gruppi di azione locale – GAL, che possono fornire un quadro più preciso delle diverse situazioni a livello territoriale e offrire al Parlamento suggerimenti positivi ed utili.

Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia il Presidente per la relazione dettagliata che affronta un tema fondamentale per lo sviluppo del Paese, posto che i fondi strutturali rappresentano le risorse principali a nostra disposizione per i prossimi anni.

Un tema che richiede particolare attenzione è innanzitutto quello del cofinanziamento. Riterrebbe utile a tal fine ascoltare il Ministro dell'Economia Padoan per comprendere in che termini il Paese è in grado di partecipare ai progetti; manca altrimenti il presupposto di base per qualsiasi iniziativa. Diverrebbe in tal caso necessario intervenire a monte, sulla normativa europea.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'Agenzia per la coesione – che riteneva potesse essere utile ascoltare – non è ancora funzionante: si tratta di un dato di fatto che rappresenta un problema oggettivo, a fronte di una situazione nella quale occorre estrema rapidità.

Un ulteriore aspetto da approfondire, a suo avviso, è quello della incapacità progettuale delle regioni italiane e riterrebbe utile sul punto poter svolgere l'audizione di chi, all'estero, si occupa con efficienza di mettere in piedi progetti e che potrebbe fornire utili esempi e modelli di attività.

Paola PINNA (M5S), con riferimento alla Agenzia per la coesione, intende comprendere come questa interagisca con il sistema centrale di *audit*.

Osserva quindi, con riferimento all'Obiettivo tematico 11 sull'efficienza della Pubblica amministrazione, come in tale Obiettivo sia inclusa la riforma del sistema della giustizia. Si tratta di una questione da valutare con estrema attenzione, anche ai fini delle opportune iniziative di riforma normativa da parte della Commissione di merito.

Richiama infine il tema dei fondi a gestione diretta erogati direttamente Commissione europea: si tratta di un'opportunità che merita di essere sfruttata ma che non trova nelle regioni italiane strutture dedicate.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti per gli importanti spunti di riflessione. Con riferimento alle audizioni proposte sottolinea l'esiguità del tempo a disposizione della Commissione, che dovrebbe esprimersi al più tardi il prossimo giovedì 10 aprile. Auspica al riguardo che si possa concordare con il Governo un prolungamento dei tempi di esame, almeno fino al successivo martedì 15.

Ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza congiunto delle Commissioni V e XIV si è stabilito di procedere insieme ad alcune audizioni, ascoltando in primo luogo, oltre al Governo, i governatori di alcune regioni italiane che tuttavia, sebbene contattati, non hanno ancora dato alcun riscontro. Le ulteriori richieste di audizioni, condivisibili, dovranno dunque essere valutate in tale quadro, tenendo conto dei tempi effettivamente a disposizione delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014 (C. 2213, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il contenuto della proposta di legge C. 2213 e abb., già approvata dal Senato;

richiamata la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 4 luglio 2013 relativamente allo svolgimento delle elezioni europee del 22-25 maggio 2014, nella quale si invitano gli Stati membri e i partiti politici a insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, a incoraggiare l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria;

richiamato altresì l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – che dopo il trattato di Lisbona ha assunto valore vincolante per il nostro ordinamento – in cui si prevede che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi e che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato;

considerato che la proposta di legge in esame modifica la legge elettorale europea (Legge n. 18 del 1979, e successive modificazioni) introducendo disposizioni volte a rafforzare la rappresentanza di genere;

considerato che nella disciplina transitoria (per le elezioni del 2014) viene

introdotta la cosiddetta « tripla preferenza di genere » e che la previsione di norme per il riequilibrio di genere nella formazione delle liste di candidati è stata espunta, in considerazione del fatto che i comizi elettorali sono stati convocati e che i termini per la raccolta delle sottoscrizioni sono già aperti;

considerato che nella disciplina a regime (valevole dalle elezioni del 2019), viene introdotto un criterio finalizzato ad assicurare l'equilibrio di genere nella composizione delle liste elettorali, prevedendo che in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà e che i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso;

ricordato che il decreto-legge n. 149 del 2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2014) sul finanziamento pubblico dei partiti, contiene una norma che promuove il riequilibrio di genere nelle liste elettorali – applicabile anche alle elezioni del Parlamento europeo – prevedendo una riduzione delle risorse spettanti ai partiti quando, nel numero complessivo dei candidati, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento;

rilevato, peraltro, che parrebbe auspicabile introdurre, nella proposta di legge in esame, disposizioni volte a contemperare il principio della proporzionalità politica con quello della rappresentanza territoriale, attraverso la previsione

di un sistema di distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni che sia rispettoso del riparto previamente effettuato in base alla popolazione, in modo da sanare l'incongruenza nell'attuale sistema elettorale europeo – rilevata anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 271 del 2010) – posto che il computo per l'assegnazione

dei seggi si basa su un collegio unico nazionale non rispettando la proporzione con il numero dei residenti nelle diverse circoscrizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata. Audizione dei professori Gianfranco Cerea, Gian Candido De Martin e Ugo De Siervo (Svolgimento e conclusione)	104
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.

Audizione dei professori Gianfranco Cerea, Gian Candido De Martin e Ugo De Siervo.

(Svolgimento e conclusione).

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

I professori Gianfranco CERIA, Gian Candido DE MARTIN e Ugo DE SIERVO

svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Renato BALDUZZI, il senatore Roberto COTTI (M5S) e i deputati Florian KRONBICHLER (SEL) e Simone VALIANTE (PD).

I professori Gianfranco CERIA, Gian Candido DE MARTIN e Ugo DE SIERVO rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	105
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014 (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2014</i>)	107
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014 (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2014</i>)	116

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.

(Seguito dell'esame e approvazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella seduta del 1° aprile scorso.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, fa presente che, accogliendo le indicazioni emerse nella discussione generale svoltasi nella seduta di ieri, ha proceduto ad una riformulazione del testo della delibera presentata, che tiene conto degli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento sulla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti presentati (*si veda l'allegato al resoconto sommario del 1° aprile 2014*).

Roberto FICO, *presidente*, avverte che si intendono rinunciati gli emendamenti presentati dalle colleghe Puppato e De Micheli in quanto assenti.

La Commissione con distinte votazioni approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della delibera.

Roberto FICO, *presidente*, pone quindi in votazione la delibera nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014.

(Seguito dell'esame e approvazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella seduta del 1° aprile scorso.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, fa presente che, accogliendo le indicazioni emerse nella discussione generale svoltasi nella seduta di ieri, ha proceduto ad una riformulazione del testo della delibera presentata, che tiene conto degli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento sulla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti presentati (*si veda l'allegato al resoconto sommario del 1° aprile 2014*).

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, invita i colleghi Puppato e Marazziti a ritirare i propri emendamenti in quanto superati dalla riformulazione da lui predisposta.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) acconsente a ritirare i propri emendamenti.

La senatrice Laura PUPPATO (PD) accoglie l'invito del relatore e ritira i propri emendamenti.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che si intendono rinunciati gli emendamenti presentati dai colleghi Rossi e Minzolini e dall'onorevole De Micheli in quanto assenti.

La Commissione con distinte votazioni approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, esprime a tutti i deputati e senatori i sensi della sua gratitudine per la collaborazione prestata.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), nel sottolineare la serietà che ha contraddistinto l'operato del relatore, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Il senatore Enrico BUEMI (Aut(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel ringraziare per la collaborazione prestata, dichiara il proprio voto favorevole.

Roberto FICO, *presidente*, pone quindi in votazione la delibera nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Documento n. 4 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte, indette per il giorno 25 maggio 2014.

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2014**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 6 del 14 gennaio 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 15 gennaio 2014, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;

con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 19 del 12 marzo 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, S.O. n. 2, del 17 marzo 2014, con il quale, a seguito dell'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte relative all'anno 2010, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte,

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare

direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

e) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in

materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni »;

g) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

h) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

i) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

l) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;

m) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale »;

n) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Piemonte;

o) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante « Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 »;

p) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, recante « Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone:

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte, indette per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale, organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione regionale Rai in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste

e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza con le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del

comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nelle regioni interessate dalla presente delibera trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale o che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o europeo tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è

garantito l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di collegamento delle liste al territorio:

a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione;

b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e

ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione

del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di espo-

nenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

ART. 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Nelle Regioni Abruzzo e Piemonte, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video sharing gratuiti.

ART. 6.

(Tribune elettorali regionali).

1. La Rai organizza e trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, su rete locale nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali regionali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque mi-

nuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati alla carica di Presidente della regione, e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e trasmesse dalla corrispondente sede regionale della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora

le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, e ciò determina un accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11 Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione dei telegiornali regionali, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

ART. 7.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente delibera.

2. Nelle regioni di cui al comma 1, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22

febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della Rai delle regioni interessate dalla presente delibera entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sede regionale o provinciale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 8.

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa su rete locale a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.

ART. 9.

(Confronti tra candidati Presidente della Regione).

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti

tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

ART. 10.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione dell'Accesso nelle regioni Piemonte e Abruzzo è sospesa durante il periodo di efficacia della presente delibera.

ART. 11.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 12.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione da parte dei non vedenti.

ART. 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente

delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 14.

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale).

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Documento n. 5 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 4 e 25 maggio 2014.

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
NELLA SEDUTA DEL 2 APRILE 2014**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2014 sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 25 del 28 febbraio 2014, sono state fissate per il giorno 4 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in sei comuni della provincia di Trento e in cinque comuni della provincia di Bolzano e per il giorno 18 maggio 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto n. 5/G del 26 marzo 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in 131 comuni e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. 41

del 28 marzo del 2014, si è provveduto a fissare per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 8 giugno 2014, le date delle elezioni comunali nella regione Sardegna;

con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica della Regione siciliana n. 74 del 31 marzo 2014, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2014, le date delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali della Regione siciliana;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22

febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige »;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali »;

g) la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali »;

h) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale »;

i) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali »;

j) il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il « Testo unico delle leggi regionali sulla compo-

zione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 »;

k) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 »;

l) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « Legge elettorale regionale » e successive modifiche e integrazioni;

m) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale »;

n) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 »;

o) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 »;

p) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale »;

q) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995 »;

r) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « *Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali* »;

s) lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

t) la legge della regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « *Indizione delle elezioni comunali e provinciali* »;

u) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

v) il decreto del presidente della regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante « *Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana* »;

w) la legge regionale della regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « *Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali* »;

x) la legge regionale della regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « *Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali* »;

y) la legge regionale della regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere* »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(*Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni*).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.

ART. 2.

(*Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale*).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste

e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 6 della presente delibera, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della Rai per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risul-

tino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

ART. 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle

candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video sharing gratuiti.

ART. 6.

(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e

trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 11 e 12.

12. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 3 e 7, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

ART. 7.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni

e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali e provinciali.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai delle regioni e delle province autonome interessate alle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 8.

(Programmi dell'Accesso).

1. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia della presente delibera.

ART. 9.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 10.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle

ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ART. 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica per via telematica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza,

tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15 alle 15.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	127
------------------------------------	-----

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori.

Il senatore CRIMI (M5S) svolge una relazione sulla missione effettuata dal Comitato a Madrid nel mese scorso. Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e il deputato VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	128
Audizione del Presidente, Rino Tarelli, e del Direttore generale, Raffaele Capuano, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione di Francesco Massicci, Ispettore generale capo per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.10.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente, Rino Tarelli, e del Direttore generale, Raffaele Capuano, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Comunica che il deputato Marco Baldassarre è subentrato alla deputata Giulia Grillo. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Avverte che il presidente e il direttore generale della COVIP, sono accompagnati dalla dottoressa Maria Rosaria Focarelli, *ufficio stampa*, dal dottor Marco Furina, *addetto alle relazioni istituzionali*, e dall'avvocato Leonardo Tais, *direttore centrale*.

Svolge una relazione Rino TARELLI, *presidente della COVIP*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, e i senatori Sergio PU-

GLIA (M5S), Maria Grazia GATTI (PD), e Nicoletta FAVERO (PD).

Intervengono in replica Rino TARELLI, *presidente COVIP*, e Raffaele CAPUANO, *direttore generale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il Presidente e il Direttore generale della COVIP per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta è sospesa alle 9.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.40 alle 9.55.

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta è ripresa alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione di Francesco Massicci, Ispettore generale capo per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno. Avverte che l'Ispettore generale capo è accompagnato da Gianluca Frassi, dirigente dell'ispettorato.

Svolge una relazione Francesco MASSICCI, *Ispettore generale capo per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese, Roberto MORASSUT (PD), e Giuseppe GALATI (FI-PDL) e il senatore Marcello GUALDANI (NCD).

Interviene in replica Francesco MASSICCI, *Ispettore generale capo per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Massicci per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	130
Seguito dell'audizione della prof.ssa Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle finanze (Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	130

Mercoledì 2 aprile 2014. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS.

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'audizione della prof.ssa Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle finanze.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione in titolo.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale delle finanze*, completa la relazione introdotta nella precedente riunione del 19 marzo 2014.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i deputati Michele PELILLO (PD), Carla RUOCCO (M5S), Alessandro PAGANO (NCD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale delle finanze*, Federico FILIANI, *direttore della direzione sistema informativo della fiscalità*, e Massimo DE VECCHIS, *dirigente responsabile dell'Ufficio IV (Progetti comuni del SIF) della direzione sistema informativo della fiscalità*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
ELEZIONE DI UN SEGRETARIO	3
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento penale (n. 953/2012 RGNR – n. 11742/2012 RG GIP) nei confronti del deputato Umberto Bossi) (doc. IV-ter, n. 10) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI:

Audizione del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 2215 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (<i>Deliberazione</i>)	8
--	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 2215 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.	
Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), della Comunità di San Patrignano, dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, dell'Associazione italiana per la cura dipendenze patologiche (ACUDIPA), del Forum Droghe, dell'Associazione La Società della Ragione, del professor Giovanni Biggio, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, del professor Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di psichiatria, del professor Maurizio Pompili, responsabile del servizio per la prevenzione del suicidio presso l'Ospedale S. Andrea di Roma, di rappresentanti della Federazione italiana degli operatori del Dipartimento e dei servizi delle dipendenze (FeDerSerD), di Vittorio Manes, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Bologna, del dottor Giovanni Serpelloni, capo dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, della dottoressa Marcella Marletta, direttore generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute e del dottor Andrea De Gennaro, direttore centrale del Servizio antidroga del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1959 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	33

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Raffaele Cantone a presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Nomina n. 27 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Emendamenti C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	37
---	----

AVVERTENZA	37
------------------	----

ERRATA CORRIGE	37
----------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
--	----

AVVERTENZA	39
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Mariela Castro, attivista per i diritti degli omosessuali e dei transessuali a Cuba	40
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
---	----

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. T.U. C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa, come risultante dall'esame degli emendamenti (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
---	----

DL n. 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012. C. 2081 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012. C. 2082 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
AVVERTENZA	46

IV Difesa**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013: seguito esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	49
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011. C. 1743 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 68 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Atto n. 86 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	59
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
RISOLUZIONI:	

7-00276 Vacca: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianluca Galletti, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	65
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, sulle linee programmatiche del proprio Dicastero, per le parti di competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	66
AVVERTENZA	67

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea: « Per una rinascita industriale europea » (COM(2014)14 final).	
Comunicazione della Commissione europea: « Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali » (COM(2014)25 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	68

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 e abbinato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ISFOL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2208 Governo: DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese	86
--	----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
AVVERTENZA	87

XIII Agricoltura

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Atto n. 86 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	88
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 68 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
---	----

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014. C. 2213, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	102
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
---	----

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Atto n. 86 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata. Audizione dei professori Gianfranco Cerea, Gian Candido De Martin e Ugo De Siervo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	104
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	105
-----------------------------------	-----

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014 (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	105
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2014</i>)	107
--	-----

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014 (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	106
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2014</i>)	116
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	127
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente, Rino Tarelli, e del Direttore generale, Raffaele Capuano, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (*Svolgimento e conclusione*) 128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 129

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione di Francesco Massicci, Ispettore generale capo per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato (*Svolgimento e conclusione*) 129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 129

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori 130

Seguito dell'audizione della prof.ssa Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle finanze (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 130

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,60

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0002100